

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 marzo 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85801

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1993, n. 39.

Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3.

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 40.

Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera.

Pag. 8

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 41.

Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 42.

Incentivazioni alle piccole e medie imprese del settore del commercio e modifiche al titolo IX della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, concernente: «Disciplina del settore commerciale»

Pag. 12

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 44.

Istituzione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardinia»

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1991, n. 35, concernente «Disciplina del settore commerciale» e 19 dicembre 1988, n. 45, concernente «Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna»

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 21 settembre 1993, n. 46.

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio 1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3.

Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1993, n. 47.

Copertura di disavanzi anni 1987-1988-1989 e 1990 delle aziende pubbliche e private

Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1993, n. 48.

Adeguamento degli interventi a favore dell'industria e istituzione di un fondo speciale per l'abbattimento dei tassi di interesse e rilascio di garanzia, per anticipazioni su commesse a favore delle imprese industriali di produzione della Sardegna e modifiche alle leggi regionali 10 dicembre 1976, n. 66, 20 giugno 1989, n. 44 e 20 aprile 1993, n. 17 (Legge finanziaria 1993).

Pag. 18

LEGGE REGIONALE 25 settembre 1993, n. 49.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993

Pag. 18

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1993, n. 50.

Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993

Pag. 18

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1993, n. 51.

Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985 n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40

Pag. 51

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1993, n. 73.

Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1993, n. 74.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1992 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1993, n. 75.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1993, n. 76.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 77.

Primo rifinanziamento della legge regionale 16 dicembre 1991 n. 76 (Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1993, n. 78.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta Pag. 27

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 50.**

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina dell'attività di estetista» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 51.

Contributo straordinario al Comune di Genova per lo svolgimento dei servizi sociali. Pag. 31

REGIONE SICILIA**LEGGE 26 ottobre 1993, n. 27.**

Elargizione alle vittime di richieste estorsive, contributo per la costituzione di parte civile e provvidenze a favore di familiari di vittime di naufragio Pag. 31

LEGGE 26 ottobre 1993, n. 28.

Istituzione di una tornata elettorale straordinaria per l'elezione degli organi di amministrazione delle province regionali e dei comuni Pag. 33

LEGGE 26 ottobre 1993, n. 29.

Provvedimenti per lo svolgimento delle Universiadi estive del 1997 Pag. 33

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 12 maggio 1993, n. 29.**

Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1993, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1979, n. 36 «Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Toscana». Pag. 37

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1993, n. 31.

Integrazioni alla legge regionale n. 65/1984 «Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi» Pag. 37

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1993, n. 32.

Contributo alle Associazioni dei produttori biologici toscani. Pag. 37

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 33.

Integrazione dell'art. 38 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61. Assistenza sanitaria per i ricoverati in residenze sanitarie assistenziali e per i soggetti non ambulabili. Pag. 38

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 34.

Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica Pag. 38

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 35.

Recesso della Regione Toscana dall'Istituto del vino e dell'olio di oliva in Toscana Pag. 40

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1993, n. 36.

Centro Intermodale Toscano - Aumento del capitale sociale. Pag. 41

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1993, n. 37.

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (A.R.S.I.A.). Pag. 41

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1993, n. 38.

Consorzio Centro per la sperimentazione dimostrazione e divulgazione florovivaistica e di altre colture pregiate e protette di Capannori - Contributo straordinario per la gestione commissariale Pag. 44

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1993, n. 39.

Interventi per il risanamento del Centro ortofrutticolo del medio Tirreno Pag. 44

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 40.

Disciplina degli organi sanitari collegiali Pag. 45

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 41.

Modifica della legge regionale n. 53/81: Interventi per il diritto allo studio Pag. 47

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1993, n. 42.

Legge regionale n. 75 del 13 novembre 1989. Partecipazione azionaria alla San Giorgio per lo sviluppo urbano di Pistoia S.p.a. Rintegro di capitale sociale Pag. 49

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1993, n. 43.

Abrogazione dell'art. 3 e del 2° comma dell'art. 7 legge regionale 23 aprile 1989, n. 29 riguardanti le commissioni provinciali per l'artigianato Pag. 49

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 44.

Interventi straordinari a seguito dell'attentato in Firenze del 27 maggio 1993 Pag. 49

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 45.

Modifica della legge regionale 31 marzo 1993, n. 20 Ente toscano sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.). Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1993. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 46.

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale per l'anno 1994 per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV Pag. 50

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 47.

Integrazione tariffaria strada-ferrovia, disciplina delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale e sanzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1983, n. 33, articoli 5, 16, 17 e 18 Pag. 50

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 48.

Procedura per l'esame da parte della regione dei piani di risanamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno Pag. 52

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 49.

Interventi aggiuntivi per l'assistenza domiciliare alla popolazione anziana non autosufficiente Pag. 53

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 1993, n. 2.

Disposizioni per la pubblicità degli avvisi concernenti la copertura temporanea dei posti delle Unità sanitarie locali Pag. 53

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 luglio 1993, n. 11-90/Leg.**

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, concernente: «Lavori in economia» Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1993, n. 12-91/Leg.

Approvazione del regolamento di esecuzione del T.U.T.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, concernente l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 luglio 1993, n. 13-92/Leg.

Legge provinciale 16 aprile 1968, n. 3 - Istituzione del L.A.T.I.F. - Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune. Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 3/68 approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-96/Legisl. datato 14 aprile 1977. Determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17-12/Legisl., datato 5 novembre 1984 Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 agosto 1993, n. 14-93/Leg.

Modifica del regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro a scuola dell'infanzia equiparate, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 11-64/Leg. del 17 luglio 1992 Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 settembre 1993, n. 16-95/Leg.

Assunzione interinale degli affari in materia di lavori pubblici e trasporti Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1993, n. 17-96/Leg.

Regolamento concernente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio Pag. 60

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 43.**

Nuova disciplina per l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni in favore dei consiglieri regionali Pag. 61

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 44.

Commissione giudicatrice nei concorsi per l'accesso all'impiego per la progressione di carriera Pag. 61

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1993, n. 39.

Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 23 settembre 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi informatori

1. La Regione riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione in conformità con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e detta norme di raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale.

Art. 3.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 4.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni.

fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 5.

Registro del volontariato

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro generale del volontariato.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori e sezioni:

a) Settore sociale:

sanità
assistenza sociale
igiene
sport

b) Settore culturale:

istruzione
beni culturali
educazione permanente
attività culturali

c) Settore ambiente:

tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
tutela della fauna e della flora
tutela degli animali da affezione
protezione civile

d) Settore dei diritti civili:

tutela dei diritti del consumatore
tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi.

3. I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.

4. In un apposito settore sono iscritti i coordinamenti regionali delle organizzazioni di volontariato.

Art. 6.

Requisiti e procedimento per l'iscrizione al Registro

1. Possono iscriversi al registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.

2. Per ottenere l'iscrizione il rappresentante legale dell'organizzazione deve presentare una domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;

c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività della organizzazione.

3. L'iscrizione nella sezione dei coordinamenti regionali è effettuata su domanda del rappresentante legale del coordinamento dalla quale risultino le organizzazioni aderenti al coordinamento stesso.

4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda la Presidenza della Giunta procede all'accertamento dei requisiti di legge.

5. L'iscrizione al Registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato.

7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda è comunicato all'istante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione.

Art. 7.

Revisione del Registro

1. Il registro è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

2. Per i fini indicati dal comma precedente annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro trasmettono alla Presidenza della Giunta:

a) una copia dei bilanci consuntivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti;

d) l'indicazione dei contratti di lavoro dipendente od autonomo conclusi dall'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

e) una relazione sulle attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione, al fine di verificarne l'effettiva marginalità.

3. Nel caso che l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la Presidenza della Giunta, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, dispone per la cancellazione dal Registro ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8.

Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro può essere disposta per:

a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) il mancato svolgimento delle attività di volontariato;

c) la grave e reiterativa violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui al successivo articolo 14.

2. La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La cancellazione dal Registro può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.

Art. 9.

Pubblicità del Registro

1. La Presidenza della Giunta regionale procede ogni due anni alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, distinte per settore di attività, dal quale risultano:

a) l'ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione;

b) l'eventuale titolarità di convenzioni stipulate ai sensi del successivo articolo 13.

2. Annualmente la Presidenza della Giunta regionale procede con le medesime modalità alla pubblicazione dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di queste ultime.

3. Il presidente della Giunta regionale invia ogni anno copia aggiornata del Registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge n. 266 del 1991.

Art. 10.

Attività di verifica

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 266 del 1991, gli assessorati competenti in relazione ai vari settori di attività delle organizzazioni di volontariato possono effettuare visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, ai fini di verificare:

a) l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato;

b) il riscontro sull'effettiva marginalità delle attività commerciali e produttive;

c) il rispetto dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 266 del 1991, sui limiti ai contratti di lavoro subordinato od autonomo stipulabili dalle organizzazioni di volontariato.

2. In occasione delle visite ispettive le organizzazioni di volontariato sono tenute a mettere a disposizione i libri contabili, i registri e tutti i documenti ritenuti utili che verranno richiesti.

3. Di ogni visita ispettiva è redatto, in triplice copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua l'ispezione e dal rappresentante legale dell'organizzazione, che può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Una copia del processo verbale è trasmessa alla Presidenza della Giunta, per gli effetti di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dalla sua formulazione. Un'altra copia è consegnata al rappresentante legale dell'organizzazione.

Art. 11.

Registro comunale

1. Presso ogni comune è istituito, quale articolazione del Registro regionale, il Registro delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel comune medesimo.

Per i fini di cui al comma precedente la Presidenza della Giunta, entro centottanta giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'articolo 5, comunica a ciascun comune l'elenco delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel comune medesimo. Annualmente la Presidenza della Giunta comunica le variazioni intervenute.

3. Il comune può certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.

Art. 12.

Norme contabili

1. I bilanci consuntivi annuali, comprensivi del rendiconto economico e dello stato patrimoniale delle organizzazioni, sono redatti sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Convenzioni

1. Nelle materie di competenza regionale le leggi regionali stabiliscono i casi, le modalità ed i soggetti legittimati alla conclusione delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge n. 266 del 1991.

2. Nel caso che la legge regionale non preveda la possibilità di convenzionamento delle organizzazioni di volontariato, le convenzioni sono stipulabili a condizione che esse risultino compatibili con le finalità della legge, siano inserite in un programma organico di interventi ed abbiano funzione integrativa delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.

3. Nel caso che le attività di volontariato riguardino settori non ancora disciplinati da una legge regionale specifica, l'amministrazione regionale è autorizzata alla conclusione delle convenzioni a condizione che le stesse siano inserite in piani e programmi attuativi di disposizioni statali o regionali ed abbiano funzioni integrative delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.

4. Fermo il disposto dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991, le convenzioni previste dai precedenti commi 2 e 3, devono comunque indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) il numero di volontari dell'organizzazione stipulante impegnati nell'erogazione delle prestazioni, le relative qualifiche professionali o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;

c) le somme minime e massime, entro cui devono contenersi le voci relative alle spese, vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni volontarie, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

d) la copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991;

e) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato, e le relative modalità di utilizzazione;

f) le forme di verifica dell'attuazione del contenuto della convenzione;

g) la durata della convenzione;

h) l'elenco delle attrezzature di cui dispone l'organizzazione, se necessarie per l'esercizio dell'attività.

5. Qualora i piani e i programmi previsti dai precedenti commi 2 e 3 non dispongano diversamente, la scelta delle organizzazioni da convenzionare è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) esperienza specifica maturata nel settore di attività oggetto della convenzione;

b) qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento di volontari da impiegare nell'erogazione delle prestazioni;

c) spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;

d) modalità di formazione ed aggiornamento dei volontari.

6. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 266 del 1991, possono essere convenzionate esclusivamente le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro, che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Art. 14.

Modalità di accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Per lo svolgimento delle proprie attività le organizzazioni di volontariato hanno diritto di accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati della Regione e degli enti locali.

2. Le modalità di accesso sono disciplinate attraverso accordi tra l'ente gestore della struttura o del servizio e l'organizzazione di volontariato, redatti secondo schemi-tipo predisposti dall'assessore regionale competente per materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi-tipo prevedono, inoltre, norme volte a garantire:

a) il rispetto da parte del volontario delle leggi e dei regolamenti interni relativi all'attività della struttura o del servizio;

b) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

c) il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

Art. 15.

Diritti di informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, per quanto concerne i documenti amministrativi attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni.

Art. 16.

Trasparenza amministrativa

1. La Presidenza della Giunta procede annualmente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione:

a) dell'elenco delle convenzioni stipulate nell'anno precedente ai sensi degli articoli 13 e 18 della presente legge dall'amministrazione regionale o da enti regionali;

b) dell'elenco delle organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato nell'anno precedente dei contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 13.

2. I comuni procedono annualmente alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato che nell'anno precedente abbiano beneficiato di contributi o siano state convenzionate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge ed all'articolo 44 della legge regionale 1^a gennaio 1988, n. 4.

Art. 17.

Flessibilità dell'orario di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 266 del 1991, i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni se previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione dell'azienda o dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 18.

Formazione ed aggiornamento dei volontari

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del volontariato.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla formazione professionale formulata di concerto con gli assessori competenti per materia, approva - sentita la competente commissione consiliare - un programma triennale di formazione professionale, aggiornamento e qualificazione dei volontari, articolato in progetti specifici per ogni settore e sezione di attività del volontariato.

3. Per l'attuazione dei singoli progetti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con le organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall'art. 13, commi 4 e 5.

Art. 19.

Assemblea generale del volontariato

1. È istituita l'Assemblea generale del volontariato, cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale.

2. L'Assemblea si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente della Giunta, per effettuare proposte e valutazioni sui rapporti tra volontariato ed istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della presente legge.

3. L'Assemblea designa inoltre i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, la cui nomina è di spettanza del Presidente del Consiglio regionale.

4. Le designazioni devono essere fatte in modo tale da garantire in seno al comitato di gestione, di cui al comma precedente, la rappresentanza di tutti i settori di attività del volontariato ricompresi nel Registro generale.

5. L'Assemblea, una volta insediata, elegge al suo interno il Presidente, che permane in carica per la durata dei lavori dell'Assemblea medesima.

6. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso dei suoi lavori l'Assemblea procede alla designazione dei suoi rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale del volontariato e alla comunicazione dei nominativi alla Presidenza della Giunta regionale.

7. Le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea, nonché per la pubblicazione dei relativi atti, sono a carico della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 20.

Osservatorio regionale del volontariato

1. Presso la Presidenza della Giunta è istituito l'Osservatorio regionale del volontariato.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) quattro rappresentanti dei coordinamenti del volontariato presenti in almeno tre province, designati dalla conferenza dei presidenti dei coordinamenti;

c) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, designati dall'Assemblea generale del volontariato, di cui al precedente art. 19.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio sui progetti di legge, sugli atti di programmazione e su altri provvedimenti che interessano le attività e le organizzazioni di volontariato;

b) formula osservazioni e proposte sul programma previsto dall'art. 18;

c) promuove iniziative di pubblicizzazione e di informazione sulle attività del volontariato;

d) promuove studi e ricerche utili allo svolgimento del volontariato;

e) studia le caratteristiche e l'andamento delle convenzioni.

4. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

5. La prima riunione dell'Osservatorio è convocata dal Presidente nei 60 giorni successivi alla prima convocazione dell'Assemblea generale del volontariato.

6. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale.

7. Ai componenti l'Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori.

8. L'Osservatorio dura in carica 3 anni.

Art. 21.

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione previsti dagli articoli 6, comma 6, e 8 della presente legge è esperibile il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di emanazione dei provvedimenti stessi, oltre al ricorso avanti al TAR di cui all'art. 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.

Art. 22.

Norme di integrazione e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)

1. Il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 1988, è sostituito dai seguenti:

«4. Ai fini della presente legge per organizzazione di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

4-bis Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico»

2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 44 sono abrogati.

3. All'art. 44, comma 8 le parole «all'albo» sono sostituite dalle parole «nella sezione socio-assistenziale del registro regionale del volontariato».

4. Il comma 1 dell'art. 45 è sostituito dal seguente «Contro il diniego dall'autorizzazione di cui all'art. 41, comma 3, o il diniego dell'iscrizione al Registro di cui all'art. 42, comma 3, è esperibile ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti».

5. Entro trenta giorni dall'istituzione del registro regionale di cui all'art. 2 della presente legge il competente Assessorato segnala alla Presidenza della Giunta, per l'iscrizione d'ufficio nel Registro medesimo, le organizzazioni di volontariato già iscritte all'Albo previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 4/88 in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

L'iscrizione è effettuata a cura della Presidenza della Giunta nei successivi trenta giorni.

6. L'efficacia dell'iscrizione al Registro regionale effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all'albo già istituito ai sensi del citato art. 44.

7. Tra i soggetti convenzionabili ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 7 rientrano le cooperative sociali previste dalla lettera a), comma 1, dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 23.

Norme di integrazione e di modifica della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)

1. È abrogato l'art. 16 della legge regionale n. 3/89.

2. Entro 60 giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'art. 5 della presente legge, il competente Assessorato procede d'ufficio alla trasmissione presso la Presidenza della Giunta dell'elenco delle associazioni già iscritte all'Albo previsto dall'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 3/89.

3. L'efficacia della reiscrizione al Registro effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all'Albo previsto dal comma 1 del citato art. 16.

4. Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile devono allegare alla domanda di iscrizione al Registro, di cui all'art. 5 della presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena e costante disponibilità a concorrere, nell'ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile a richiesta e in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'associazione è in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalità dei soci risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla vigente legislazione.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. La spesa per l'applicazione della presente legge è valutata in L. 200.000.000 annue delle quali L. 150.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 18 e L. 25.000.000 per ciascuno degli articoli 19 e 20.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-1995 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese relative alla presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1993-1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 settembre 1993

C'ABRAS

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

In ordine alla documentazione da presentare per l'iscrizione al Registro Regionale del volontariato di cui alla legge regionale n. 39 del 13 settembre 1993.

Le organizzazioni di volontariato che intendono richiedere l'iscrizione al Registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale n. 39 del 13 settembre 1993 devono presentare:

domanda in bollo, sottoscritta dal rappresentante legale con firma autenticata, indirizzata alla presidenza della Giunta Regionale; copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi tra gli aderenti;

elenco nominativo, sottoscritto dal rappresentante legale, di coloro che ricoprono cariche associative;

dichiarazione, resa dal rappresentante legale, dalla quale risulti il settore o i settori di attività della organizzazione.

Si precisa che, per ottenere l'iscrizione, le Organizzazioni di volontariato devono svolgere attività finalizzate o alla cura degli interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.

Le stesse Organizzazioni di volontariato devono avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite degli aderenti.

Si precisa inoltre che negli accordi tra gli aderenti, o nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere previsti:

assenza di fini di lucro;

democraticità della struttura;

elettività e gratuità delle cariche associative;

gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, loro obblighi e diritti;

obbligo di formazione del bilancio dal quale risultino i beni i contributi o i lasciti ricevuti;

modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi anche telefonicamente agli uffici del Coordinamento Generale della Presidenza della Giunta - viale Trento 69 - Cagliari, piano 2° - Tel. 6062219 - 6062221.

93R0914

LEGG REGIONALE 14 settembre 1993, n. 40.

Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. L'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo dell'economia turistica favorendo:

a) l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti al fine di elevare la qualità dell'offerta e l'economicità della gestione;

b) l'equilibrato sviluppo degli investimenti e degli insediamenti fra le zone a vocazione turistica, individuale con gli strumenti di programmazione del territorio;

c) la qualificazione e la crescita delle piccole e medie imprese esercenti attività turistiche;

d) la promozione e la qualificazione delle strutture ricettive nelle zone interne di particolare interesse turistico;

e) la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.

Art. 2.

Destinatari

1. I designati degli interventi sono le imprese turistiche private, singole o consorziate, come definite dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 3.

Provvidenze

1. Per gli scopi indicati nell'art. 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso gli istituti di credito all'uopo convenzionati appositi fondi al fine di:

a) abbattere gli interessi sui mutui concessi dai predetti enti, anche in valuta estera, nei limiti del 75 per cento della spesa ammissibile, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;

b) concedere relativamente all'acquisizione dei locali, degli arredi e delle dotazioni di cui al successivo art. 4, mediante società di locazione finanziaria, un abbattimento in conto canoni pari a quello concedibile per un investimento di pari importo ai sensi della precedente lettera a). Per l'importo e la durata del finanziamento sono rispettivamente considerati il valore iniziale del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e la sua durata complessiva.

2. L'ammontare delle agevolazioni non può comunque essere superiore al massimale C.E.E. di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netta».

3. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a termini dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

Art. 4.

Opere agevolabili

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione regionale agevola la realizzazione, la ricostruzione, la ristrutturazione, l'adattamento, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento e la dotazione di arredi ed attrezzature specifici, anche sostenuti con operazioni di locazione finanziaria, escluse le opere di ordinaria manutenzione, di:

a) strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di «multiproprietà» ove le singole quote siano riferite a specifiche porzioni della struttura;

b) strutture ed infrastrutture complementari e di pertinenza di quelle di cui alla precedente lettera a), quali impianti ed attrezzature sportive e ricreative, incluse quelle marittime, congressuali e di ristoro, stabilimenti balneari ed idrotermali.

2. L'Amministrazione regionale agevola, inoltre, l'acquisto di immobili destinati all'ampliamento di strutture ricettive ad essi contigue.

Art. 5.

1. L'Amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte dei consorzi fra operatori turistici, che rappresentino un numero di posti letto non inferiore a 3.000, o un numero di soci non inferiori a dieci.

2. Il limite del 75 per cento, di cui al primo comma, lettera a) del precedente art. 3 è elevato al 90 per cento sui mutui concessi per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.

Art. 6.

Criteri di priorità

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di industria turistica che si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta di parere, determina i criteri e le priorità da seguire ai fini della concessione delle agevolazioni nell'anno seguente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 6.

Art. 7.

Durata delle agevolazioni

1. La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è prevista in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ai due anni, per gli arredi ed attrezzature ed in sedici anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ai 4 anni, per tutte le altre categorie di intervento di cui al precedente art. 4, ad eccezione della promozione e della commercializzazione dell'offerta turistica per cui la durata massima dell'abbattimento degli interessi è prevista in tre anni.

Art. 8.

Domande

1. Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge devono essere presentate, corredate della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati, prima dell'inizio dei lavori, ad eccezione delle spese ammissibili relative all'acquisto dell'area, entro un anno dalla stipula del contratto di compravendita.

2. Copia della domanda, corredata del progetto e del modulo di classifica provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati, all'Assessorato regionale del turismo.

Art. 9.

Erogazione dell'abbattimento degli interessi

1. Le agevolazioni concesse alle imprese vengono erogate agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale del Turismo, nell'ambito delle disponibilità presenti nei predetti fondi.

2. Le agevolazioni previste nel precedente comma devono essere richieste dagli enti creditizi mediante un prospetto con l'indicazione dei beneficiari e dell'importo relativo all'abbattimento degli interessi, corredato per ciascun beneficiario, da una scheda contenente tutti i dati utilizzati per la valutazione dell'investimento da agevolare.

3. Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono riversati al bilancio regionale.

4. Le spese per l'amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con le convenzioni di cui al precedente art. 3, sono a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Finanziamenti concessi ai tassi correnti

1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione, senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.

2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento può essere determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari.

3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'art. 3, questa decorre dalla data della prima erogazione.

4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.

5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie, devono essere rimborsati dalle stesse all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

6. In caso di estinzione anticipata del prestito, deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata.

Art. 11.

Cumulabilità dei benefici

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da leggi regionali; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in equivalente sovvenzione netta.

2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente art. 10.

Art. 12.

Vincolo di destinazione

1. Le opere agevolabili, di cui al precedente art. 4, sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per un periodo di tempo pari a venti anni, decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

2. Il vincolo, per quanto riguarda gli immobili, è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

3. I beneficiari che non risultano proprietari degli immobili sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo indicato al primo comma del presente articolo.

4. Il proprietario dell'immobile incentivato sottoscrive opportuna obbligazione del mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico, per un periodo di tempo pari a venti anni dalla data di inizio dell'attività.

5. Il beneficiario deve altresì impegnarsi a non cedere, né a mutarne la tipologia per la durata del vincolo, gli immobili o le attrezzature realizzate senza aver data comunicazione all'Amministrazione regionale.

6. La cessione di quote od azioni da parte di una società beneficiaria delle agevolazioni di cui alla presente legge deve essere preventivamente comunicata all'Assessore regionale del turismo.

7. L'Assessore del turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

8. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi pari al tasso di riferimento vigente alla data del recupero della somma.

9. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione di cui sopra, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi previsti nel precedente comma, ulteriormente incrementati del cinquanta per cento.

Art. 13.

Vigilanza degli organi regionali

1. Ai fini della verifica sugli obblighi di cui al precedente art. 12, i beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono consentire accertamenti ed ispezioni eventualmente disposti dall'Amministrazione regionale. Chiunque rifiuti di fornire dati o documenti richiesti o li fornisca non veritieri può essere dichiarato decaduto dal contributo con provvedimento motivato dell'Assessore regionale del turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto alla restituzione dei benefici già concessi, maggiorati degli interessi di cui al secondo comma del precedente art. 11.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le domande già presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni, ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando si riferiscono ad iniziative che rientrino nelle finalità di cui al precedente art. 1, qualora confermate dai soggetti interessati secondo le nuove modalità e procedure previste, sono considerate prioritarie e validamente prodotte ai fini della presente legge utilizzando la documentazione esistente, da integrare ove necessario.

2. Le iniziative ammesse a finanziamento con apposito decreto adottato anteriormente alla data di approvazione della presente legge e quelle per le quali, pur in mancanza di decreto, sia stato ultimato il programma di spesa alla predetta data, sono definite ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964 e successive modificazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, i criteri e le proposte di cui al precedente art. 6 sono determinati dalla Giunta regionale senza l'osservanza dei termini previsti dallo stesso articolo.

4. Al fine di far fronte alle difficoltà causate dallo sfavorevole andamento della stagione turistica, le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro il 30 giugno 1993, a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964, possono chiedere, nel termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate relative agli anni 1993 e 1994.

5. Gli importi differiti saranno gravati del tasso di interesse agevolato in vigore alla data di presentazione della domanda.

Art. 15.

Abrogazione

1. La legge regionale n. 8 del 1964, e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse già destinate all'attuazione della legge n. 8 del 1964 e successive modificazioni ed integrazioni di cui si dispone l'abrogazione col precedente art. 15, dal riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli istituti di credito ai termini di detta medesima legge e degli articoli 8 e 38 della legge 11 giugno 1962, n. 588, nonché dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e con le annuali leggi finanziarie.

2. Gli istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui alla legge regionale n. 8 del 1964 ed agli artt. 8 e 38 della legge n. 588 del 1962, riversano, trimestralmente, a partire dal 30 settembre 1993, al bilancio della regione (cap. 361/13/04 E) i rientri che si verificano negli stessi fondi.

3. Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal 1993 al 2008 in complessive lire 242.000.000.000 e, mediamente, in lire 15.125.000.000.

4. Con carico a detti rientri è autorizzato per il concorso negli interessi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della presente legge il limite d'impegno di L. 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2008.

5. La restante parte dei rientri è destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei concorsi in conto canoni di cui all'art. 3, primo comma, lettera b) della presente legge; l'attualizzazione viene effettuata ad un tasso corrispondente a quello di riferimento.

6. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto capitale (cap. 03017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d'impegno:

di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 2009;

di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte dall'anno 1995 all'anno 2010.

Art. 17.

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale per il triennio 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 settembre 1993.

CABRAS

93R0915

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 41.

Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 23 settembre 1993.)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzioni di coordinatore generale

1. Le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione appartenenti al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima. La relativa proposta compete, per l'Amministrazione regionale, al Presidente della Giunta o all'Assessore competente nel ramo dell'Amministrazione medesima; per gli enti pubblici strumentali, ai rispettivi consigli di amministrazione.

2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui al comma 1 che appartengono alla qualifica funzionale dirigenziale e che abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa; ovvero a persone estranee alle predette amministrazioni, provviste comunque dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui al numero 5 del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e di esperienza acquisita per almeno un triennio in qualifica dirigenziale presso amministrazioni, organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche o private.

3. Gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale incaricati delle funzioni di coordinatore generale presso strutture organizzative diverse da quelle dell'ente di appartenenza, ai sensi dei commi 1 e 2, sono distaccati con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si procede alla nomina.

4. Alle persone estranee all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici strumentali di cui al comma 1, cui siano state conferite le funzioni di coordinatore generale ai sensi del comma 2, compete il trattamento economico previsto per gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3, lettera a), del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di coordinamento generale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione regionale o degli enti pubblici strumentali della Regione, in relazione alla amministrazione presso la quale sono state conferite le funzioni di coordinamento. Durante l'incarico di coordinamento sono estese all'incaricato estraneo le disposizioni concernenti le incompatibilità, le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, ai congedi, alle aspettative ed al divieto di percepire le indennità.

5. Fermo quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, le funzioni di coordinamento generale non possono essere esercitate, nella medesima struttura organizzativa, per un periodo continuativo superiore a sei anni. Decorso tale periodo il coordinatore generale decade dall'incarico.

6. I coordinatori generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in carica per un periodo continuativo superiore a sei anni nella medesima struttura organizzativa, sono sostituiti entro novanta giorni e, comunque, decadono dall'incarico alla scadenza di tale ultimo termine. Ai fini del computo dei periodi continuativi di cui al presente comma ed al comma 5, il periodo di incarico del coordinamento generale si cumula con quello di direzione della medesima struttura organizzativa, qualunque sia stata la denominazione della direzione e della struttura.

7. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale assegnati al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale cessano dalla assegnazione secondo le modalità previste dal comma 5.

8. Le funzioni di coordinatore generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda sono conferite ad un impiegato della qualifica funzionale dirigenziale del ruolo unico regionale, appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, con le modalità previste dal comma 1. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6.

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonché le disposizioni delle leggi, dei regolamenti regionali e dei regolamenti degli enti pubblici strumentali della Regione in contrasto con l'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Funzioni di coordinatore di servizio

1. Le funzioni di coordinatore di servizio dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione appartenenti al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale non possono essere esercitate nella medesima struttura organizzativa per un periodo continuativo superiore a sei anni, decorso il quale il coordinatore stesso decade dall'incarico.

2. I coordinatori di servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in carica per un periodo continuativo superiore a sei anni nella medesima struttura organizzativa, sono sostituiti entro novanta giorni e, comunque, decadono dall'incarico alla scadenza di tale ultimo termine. Ai fini del computo dei periodi continuativi di cui al presente comma e del comma 1 il periodo di incarico del coordinamento di servizio si cumula con quello di direzione della medesima struttura organizzativa, qualunque sia stata la denominazione della direzione e della struttura.

Art. 4.

Interpretazione autentica

1. La norma del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, deve essere interpretata nel senso che, nella specifica procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, qualora denominate divisioni e sezioni, sono considerate corrispondenti rispettivamente a servizi e settori e come tali sono valutate. Al predetto criterio, che ha carattere primario, subentra, esclusivamente nella ipotesi di differente denominazione, il criterio sussidiario secondo il quale la corrispondenza delle strutture organizzative con i servizi e i settori è determinata secondo i principi di cui all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, fermo restando che la struttura organizzativa articolata al suo interno in sottosezioni corrisponde a servizio.

2. In correlazione a quanto previsto nel comma 1 ed ai fini della procedura in esso indicata, nelle tabelle numerate da 1 a 14 ed allegate alla presente legge sono tassativamente individuate le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione operanti alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987. Le predette strutture sono considerate come servizi o come settori secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle medesime. I connessi incarichi di direzione sono valutati nei confronti dei soggetti responsabili individuati negli atti ricognitivi della Presidenza della Giunta, degli Assessorati e dell'Azienda delle foreste demaniali emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116.

3. Ai fini della procedura indicata nel comma 1, per il periodo successivo al 15 marzo 1987 e sino alla attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della regione con la nomina dei coordinatori di servizio e di settore, sono considerate esclusivamente le strutture organizzative indicate al comma 2 che siano rimaste operanti, nonché i servizi ed i settori istituiti con legge regionale o con il regolamento previsto dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

4. Sono nulle ad ogni effetto di legge le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della Regione che, successivamente al 15 marzo 1987, non siano istituite con legge ovvero sulla base della legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 settembre 1993

CABRAS

93R0916

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 42.

Incentivazioni alle piccole e medie imprese del settore del commercio e modifiche al titolo IX della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, concernente: «Disciplina del settore commerciale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera c) del primo comma dell'art. 49 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è sostituita dalla seguente: «c) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative ai precistenti esercizi di vendita».

Art. 2.

1. L'articolo 52 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è sostituito dal seguente: «Agevolazioni particolari per incentivare l'attuazione degli indirizzi regionali.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese individuate dall'art. 49. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti della spesa ammissibile e secondo le percentuali così determinate:

a) per il commercio all'ingrosso: 70 per cento entro il limite di lire 750.000.000;

b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi: 85 per cento entro il limite di lire 1.000.000.000;

c) per le cooperative di consumo: 60 per cento, entro i limiti di lire 750.000.000;

d) per le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative ai precistenti esercizi di vendita: il 90 per cento entro il limite di lire 3.000.000.000».

2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'art. 59 della legge regionale n. 35 del 1991 e dagli ulteriori stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale ed ancora da versare a detto fondo. Per l'erogazione della agevolazione non trova applicazione il comma 2 del su richiamato art. 59.

3. A valere sul fondo di cui all'art. 59 della legge regionale n. 35 del 1991 alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge. L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società in locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.

4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in «equivalente sovvenzione netta».

5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti.

Art. 3.

1. L'art. 54 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è soppresso.

Art. 4.

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 35 del 1991, è inserito il seguente: «Art. 52-bis - Finanziamenti erogati al tasso corrente.

1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla loro erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.

2. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'art. 52, comma 1, questa decorre dalla data della prima erogazione.

3. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziarie l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.

4. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

5. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 52-bis della legge regionale n. 35 del 1991 è inserito il seguente: «Articolo 52-ter - Iniziative ammesse alle agevolazioni.

1. Oltre alle iniziative previste dall'art. 50 sono ammessi alle agevolazioni i prestiti di esercizio nella misura prevista dall'art. 55. Sono confermate le esclusioni sancite dall'art. 51 e le priorità sancite dall'art. 53».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 52-ter della legge regionale n. 35 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 52-quater - Durata delle agevolazioni.

1. La durata delle agevolazioni è prevista:

a) per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50 in dieci anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni.

La durata dell'agevolazione è ridotta ad anni cinque per i finanziamenti relativi alle attrezzature ed impianti mobili;

b) per le iniziative di cui alla lettera d) dello stesso art. 50 in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 58 della legge regionale n. 35 del 1991 è inserito il seguente: «Art. 58-bis - Costituzione del fondo per la concessione di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, un fondo speciale per la concessione alle imprese commerciali di cui all'art. 49, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.

2. La concessione delle garanzie sussidiarie è disposta, con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.

3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di escussione coattiva che garantiscono il credito.

4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di venti volte la disponibilità del fondo».

Art. 8.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei piani di cui gli artt. 3 e 12 della legge regionale n. 35 del 1991, le agevolazioni finanziarie previste dal Titolo IX della medesima legge regionale, così come modificata ed integrata dalla presente legge, possono essere concesse alle imprese che perseguono le finalità previste dall'art. 47 della stessa legge e secondo le direttive provvisorie emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio.

2. In sede di prima applicazione dell'art. 50 della legge regionale n. 35 del 1991, sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla predetta data.

Art. 9.

1. È abrogato l'art. 56 della legge regionale n. 35 del 1991.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2, 4, 5 e 7 della presente legge si fa fronte con le risorse già autorizzate dall'art. 37 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993); quelli conseguenti all'applicazione degli artt. 2 e 4 fanno carico al limite d'impegno autorizzato dal comma 2 del citato art. 37 e quelli conseguenti all'applicazione degli artt. 5 e 7 allo stanziamento autorizzato dal comma 3 del predetto articolo.

2. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4 della presente legge, nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi è istituito il sottindicato capitolo d'entrata.

Cap. 36123 - (Nuova istituzione) - 3.6.1.

Rimborsi di finanziamenti indebitamente erogati, a causa di inadempienza delle imprese commerciali, nonché della quota dell'agevolazione concessa non utilizzata (art. 4, commi 4 e 5 della presente legge).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 settembre 1993

CABRAS

93R0917

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge 8 maggio 1985, n. 11, è così sostituito:

«1. L'assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:

- a) sino a lire 35.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;
- b) sino a lire 40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;

- c) sino a lire 50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone;
- d) sino a lire 60.000.000 per nuclei familiari oltre sei persone.

2. I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.

3. Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve intendersi:

nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se convivente, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;

nel caso di nefropatico minorenni, celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;

nel caso di nefropatico maggiorenne, celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.

4. Al fine del presente articolo, il reddito netto annuo, riferibile al nefropatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenni celibe o nubile; del solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.

5. La misura dell'assegno mensile è così determinata:

- a) lire 500.000 ai nefropatici privi di reddito;
- b) lire 400.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 12.000.000 di lire;
- c) lire 300.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c), d), di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1985, dopo l'ultima alinea è aggiunto il seguente:

«nella misura di lire 150.000 lire mensili ai nefropatici residenti dove ha sede il servizio dialisi».

2. Il quarto comma del medesimo art. 6 è così sostituito:

«4. Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

a) nella misura di lire 20.000 per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso i presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno quindici chilometri dal comune o frazione di residenza;

b) nella misura di lire 30.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso i presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti da 30 a 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

c) nella misura di lire 40.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti oltre 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

d) nella misura di lire 80.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori della Sardegna».

Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1985 è così sostituito:

«Art. 8 - (Lista di prenotazione dei posti-rene, lista dei trapiantandi e lista dei trapiantati).

1. Ciascun centro dialisi ospedaliera ed extra ospedaliera, con esclusione di quella domiciliare, tiene costantemente aggiornate:

a) la lista di prenotazione dei posti-rene e vi si attiene rigorosamente nell'accettazione dei pazienti, seguendo l'ordine cronologico di prenotazione il quale è dato dal giorno di inizio del trattamento dialitico;

b) la lista dei trapiantandi;

c) la lista dei trapiantati.

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 1985 è così sostituito:

«Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

a) nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato in Sardegna, nella misura di lire 50.000. È corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;

ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato fuori dalla Sardegna, nella misura di lire 80.000. È corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o dal suo sostituto;

ai trapiantati che necessitano di recarsi presso il centro ove è avvenuto l'intervento di trapianto per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 1985 è così sostituito:

«2. I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti all'art. 6 della presente legge e sono erogati nelle seguenti misure:

il 75 per cento del totale delle spese documentate sostenute per l'appuntamento dei locali ove si effettua la dialisi;

lire 250.000 fisse mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;

lire 300.000 mensili per le spese di assistenza di emodialisi e dialisi peritoneale domiciliare, prestata da soggetto regolarmente autorizzato e designato dal malato uremico cronico ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi».

Art. 6.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.365.000.000 annue.

2. Lo stanziamento annuo previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 11 del 1985, è rideterminato in lire 2.000.000.000 e grava sul Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

3. Per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al sopracitato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 settembre 1993

CABRAS

93R0918

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 44.

Istituzione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardinia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il 28 aprile è dichiarata giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardinia».

2. In occasione della ricorrenza, la Regione Autonoma della Sardegna organizza manifestazioni ed iniziative culturali.

3. A tal fine la Giunta regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, uno specifico programma, predisposto dall'Assessore della pubblica istruzione anche sulla base delle iniziative indicate dagli enti locali ed associazioni senza scopo di lucro.

4. Detto programma deve mirare a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori dell'autonomia, in particolare tra le nuove generazioni.

Art. 2.

1. Nel bilancio della Regione per il 1993 e nel bilancio pluriennale 1993-1994-1995 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 200.000.000 annue fanno carico al sopradichiarato capitolo dei bilanci della Regione per gli anni 1993-1994-1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 settembre 1993

CABRAS

93R0919

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1991, n. 35, concernente «Disciplina del settore commerciale» e 19 dicembre 1988, n. 45, concernente «Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 36 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 72 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è inserito il seguente: «Art. 72-bis - L'art. 19 non trova applicazione nei confronti delle domande di autorizzazione previste dall'art. 27 della legge 426/71 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione regionale

prevista dall'art. 17 della medesima legge 426/71 o, limitatamente ai Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 150.000, a coloro che, anteriormente alla stessa data, abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione comunale per il commercio e che, sempre anteriormente alla stessa data, previo possesso di regolare concessione edilizia con destinazione d'uso commerciale per l'edificazione delle strutture dell'esercizio commerciale, abbiano iniziato i relativi lavori di costruzione».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente Commissione consiliare, il piano regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2. I commi 5 e 6 dell'art. 2 della medesima legge regionale sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 settembre 1993

CABRAS

93R0920

LEGGE REGIONALE 21 settembre 1993, n. 46.

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio 1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 38 del 5 ottobre 1993).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi ai comuni per interventi di bonifica

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai comuni interessati interventi urgenti di bonifica in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti secondo quanto previsto dalla proposta di «Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti».

2. La spesa complessiva è prevista in L. 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 05015/16).

Art. 2.

Modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41 e 15 maggio 1990, n. 13 - Interventi in materia ambientale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, è aggiunto il seguente:

«2-bis. — Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, altresì, per la elaborazione dello schema del piano pluriennale e dei relativi aggiornamenti, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ogni altra elaborazione e proposizione di strutture operative per gli interventi di prevenzione e soccorso, anche come concreta attuazione delle ricerche e degli studi di cui all'art. 4 della citata legge regionale n. 3 del 1989».

2. All'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, così come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«4-bis - Sono inoltre ammesse al contributo le imprese industriali ed artigiane aventi sede ed impianti in Sardegna, che trattino carcasse di autoveicoli e rifiuti metallici ingombranti, operando (trattamenti di frantumazione, separazione ed arricchimento delle frazioni metalliche ferrose) non ferrose allo scopo di favorirne la specifica valorizzazione».

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 0511/18 del bilancio per l'anno 1993 e dal capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3.

Fondo per opere di ripristino ambientale

1. Nelle more dell'adozione del regolamento del fondo per il ripristino ambientale, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, recante: «Disciplina delle attività di cava», l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità a tal fine destinate dagli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 1993 (cap. 05001) per il finanziamento degli interventi ai termini dell'art. 35 della legge medesima.

Art. 4.

*Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30
Disciplina delle attività di cava*

1. All'art. 29 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis - Nei comuni costieri ricadenti nelle aree dichiarate con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 ad elevato rischio di crisi ambientale è vietata l'attività di ricerca e coltivazione dei materiali compresi nella lettera c) dell'art. 2 della presente legge».

Le autorizzazioni e le concessioni in atto sono revocate».

Art. 5.

*Tutela delle aree
di elevato pregio ambientale e paesistico*

1. Con decreto dell'assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme parere della giunta regionale, sentita la commissione ambiente del consiglio regionale, possono essere adottate misure straordinarie per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per la salvaguardia del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale, e delle singole specie animali e vegetali presenti nel territorio della Sardegna e nel mare territoriale, per i quali siano riconosciuti problemi di conservazione a parere del comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, di cui all'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi).

2. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel decreto di cui al primo comma si applica una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 (cap. 35019).

Art. 6.

*Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25
Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i premi di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni anche alle navi da pesca entrate in esercizio a partire dal 1990 che abbiano osservato il fermo di pesca imposto dalla Regione alle seguenti condizioni:

a) che le navi da pesca interessate rientrino, come tonneggiao, unitamente alle altre navi da pesca che hanno praticato il fermo, nel limite del tonneggiao complessivo attribuito come sforzo di pesca alla Regione nel Piano triennale per la pesca marittima 1991/1993;

b) che, qualora non venga soddisfatta tale condizione, il tonnellaggio delle stesse navi da pesca sia pari o inferiore al tonnellaggio di altre navi da pesca che negli anni di riferimento del fermo abbiano cessato l'attività di pesca per il ritiro definitivo dell'attività, o non abbiano espletato attività di pesca o non abbiano beneficiato del fermo per qualsiasi causa.

2. Si intende per «entrata in esercizio della nave» l'armamento della stessa presso i compartimenti marittimi della Sardegna.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05085 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

4. Oltreché per l'acquisto dei mezzi nautici, le spese di cui all'art. 10 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, possono essere destinate al pagamento degli oneri ordinari e straordinari connessi alla gestione di dette imbarcazioni; a tale fine, per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 (capitolo 05095/01).

Art. 7.

Disposizioni per il credito peschereccio d'esercizio

1. Tra i soggetti beneficiari dei prestiti d'esercizio di cui all'art. 104, comma 9, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, devono intendersi ricompresi anche i titolari di concessione di pesca nei compendi itici e i gestori degli impianti di acquacoltura e maricoltura e di trasformazione e conservazione di prodotti itici, organizzati:

a) in impresa singola o associata che esercitano l'acquacoltura nelle acque dolci, marine e salmastre e che siano iscritte al registro delle imprese di pesca, di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

b) in cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio.

2. I prestiti di credito peschereccio d'esercizio sono concessi per operazioni riguardanti:

a) la gestione delle aziende di cui al precedente comma;

b) la manutenzione degli impianti e delle attrezzature presenti nei compendi itici e degli impianti di acquacoltura o allevamenti di pesci, molluschi e crostacei;

c) le spese per l'acquisto di pesci, molluschi e crostacei nonché per le spese di gestione degli impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque dolci, marine e salmastre;

d) la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

e) le anticipazioni delle cooperative o consorzi di cooperative ai propri soci sui prodotti itici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione.

3. Durante il periodo di finanziamento i beni oggetto dei prestiti previsti nel presente articolo non possono essere distolti dalle loro destinazioni né possono essere alienati, se non dietro parere favorevole dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

4. I prestiti sono concessi, previa verifica tecnico economica delle operazioni, nei limiti dell'effettivo fabbisogno del richiedente e per gli scopi indicati nelle domande e non possono avere durata superiore a mesi diciotto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità presenti nel fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca, istituito con l'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 e disciplinato dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 05089).

Art. 8.

Disposizioni in materia di pesca

1. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, la spesa di L. 800.000.000 (cap. 05081/02).

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 Interventi regionali in materia di protezione civile

1. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio n. 3, è aggiunto il seguente:

«7-bis - Nelle more della predisposizione del suddetto Piano pluriennale della protezione civile, l'amministrazione è autorizzata per gli esercizi finanziari 1993/1995, a procedere con piani stralcio approvati dalla giunta regionale».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1989, sono aggiunti i seguenti:

«4. Il servizio regionale di protezione civile può organizzare e attuare programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso, approvati dalla giunta regionale, anche con la collaborazione di esperti, enti, società e associazioni, mediante stipula di apposite convenzioni. Detti programmi saranno inviati preventivamente alla commissione consultare competente.

5. Le attrezzature ed i mezzi, anche mobili, di proprietà del servizio di protezione civile, possono essere concessi, in uso temporaneo e mediante apposite convenzioni, alle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale, di cui al successivo art. 16, in base a programmi di prevenzione, approvati dalla Regione. Le spese di carburante, a carico della Regione, per l'utilizzo dei mezzi così affidati verranno rimborsate dietro presentazione di fatture, o di altra idonea documentazione.

6. Le attrezzature e i mezzi, anche mobili, di proprietà del servizio di protezione civile possono essere, altresì, affidati in via temporanea ai comuni e alle province per sopprimere alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza.

L'amministrazione regionale concede ai comuni ed alle province un contributo per il pagamento delle somme necessarie per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi affidatigli.

7. La Regione può provvedere alla acquisizione, costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzate alla prevenzione, previsione e soccorso».

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 1989 è aggiunta la seguente:

«c) per le spese di manutenzione delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti operativi di proprietà dei soggetti sopra indicati».

4. Agli oneri derivanti dall'introduzione dei commi 4 e 5 del surrichiamato art. 10 di cui al comma 2 si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/11 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; gli oneri derivanti dall'introduzione del comma 6 del surrichiamato art. 10 sono valutati in annue L. 300.000.000 e gravano sul capitolo 05111/21; gli oneri di cui al comma 7 sono valutati in L. 3.000.000.000 per l'anno 1993 e gravano sul capitolo 05111/22 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

5. Agli oneri derivanti dall'introduzione del comma 2 dell'art. 17 di cui al comma 3 del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/16 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 10.

Catasto regionale delle grotte

1. È autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 per l'anno 1993 e di L. 250.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 da destinare alla istituzione del Catasto regionale delle grotte della Sardegna.

L'amministrazione regionale a tal fine può avvalersi, previa convenzione, delle associazioni di speleologia operanti in Sardegna (cap. 05002/02).

Art. 11.

Interventi negli stagni

1. È autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di L. 150.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni effettuate per l'esecuzione di opere di sistemazione degli stagni (cap. 05078/12).

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in L. 6.250.000.000 per l'anno 1993, in L. 2.050.000.000 per l'anno 1994, in L. 550.000.000 per l'anno 1995 e in L. 300.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993, 1994 e 1995 e sul capitolo corrispondente al capitolo 05111/21 dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 settembre 1993

CABRAS

93R0998

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1993, n. 47.

Copertura di disavanzi anni 1987-1988-1989 e 1990 delle aziende pubbliche e private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 38 del 5 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Mutui a copertura dei disavanzi

1. La Regione, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, è autorizzata a contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di bilancio per gli anni 1987-1988-1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubbliche e private concessionarie di servizi pubblici di linea, per viaggiatori, per un ammontare complessivo di 60 miliardi di spesa.

2. I mutui, finalizzati al ripiano delle perdite derivanti dai bilanci societari approvati, sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare complessivo delle perdite accumulate negli anni 1987-1988-1989 e 1990.

3. La misura massima di cui al precedente comma non si applica all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.).

4. Sono considerati disavanzi di esercizio le poste che non hanno trovato copertura con i contributi regionali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, modificata con legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, attuativa dell'art. 6 della legge 10 aprile 1991, n. 151.

Art. 2.

Mutui contratti dalla Regione

1. Alla copertura dei disavanzi si provvede con assunzione di mutui con istituti di credito, i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio della Regione.

2. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione.

3. La stipulazione dei mutui autorizzati è subordinata all'accertamento, da parte dell'assessorato regionale dei trasporti, della effettiva consistenza dei disavanzi aziendali.

4. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14 per cento annuo e per la durata massima dell'ammortamento di 10 anni.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci regionali di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutto il periodo di durata dei mutui.

6. L'onere relativo alla rata di ammortamento dei mutui comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali è valutato in L. 11.695.000.000.

Art. 3.

Piano di risanamento

1. Al fine di pervenire al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1998, il consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale sarda trasporti deve presentare un piano di risanamento economico-finanziario, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano di risanamento deve contenere:

a) l'adeguamento dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

3. Il piano di risanamento è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dei trasporti.

4. La mancata presentazione del piano di risanamento o la mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni contenute nel piano, costituisce motivo di scioglimento del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla contrazione del mutuo di cui all'art. 1 sono valutati in L. 570.000.000 per l'anno finanziario 1993, quelli relativi all'ammortamento in L. 11.125.000.000 per gli anni dal 1994 al 2003.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 e per gli anni 1993 - 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli dei bilanci della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni dal 1994 al 2003.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 settembre 1993

CABRAS

93R0999

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1993, n. 48.

Adeguamento degli interventi a favore dell'industria e istituzione di un fondo speciale per l'abbattimento dei tassi di interesse e rilascio di garanzia, per anticipazioni su commesse a favore delle imprese industriali di produzione della Sardegna e modifiche alle leggi regionali 10 dicembre 1976, n. 66, 20 giugno 1989, n. 44 e 20 aprile 1993, n. 17 (Legge Finanziaria 1993).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 38 del 5 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. — 1. Il fondo costituito ai sensi e per gli effetti della presente legge, potrà sottoscrivere azioni di nuova emissione della società LASI S.p.A., fino ad acquisire nel complesso una partecipazione non superiore al 70 per cento del capitale sociale della stessa, in modo che detta società possa effettuare interventi di recupero di impianti industriali inattivi, autonomamente e in deroga alle procedure previste per gli altri investimenti di cui alla presente legge».

Art. 2.

1. L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge si considera piccola e media impresa industriale, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, quella avente un massimo di 250 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU, facente capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono alla definizione di cui al presente articolo, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali».

Art. 3.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, le anticipazioni concesse alle imprese industriali, che svolgono la loro attività di produzione in Sardegna, dagli istituti di credito e dalle società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

2. Ai fini della concessione del contributo è autorizzato, nel bilancio della Regione per il 1993, lo stanziamento di lire 5 miliardi per la costituzione di un apposito fondo presso la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) S.p.A. La relativa convenzione è stipulata dall'assessore regionale dell'industria previo concerto con l'assessore regionale del bilancio, credito, programmazione e assetto del territorio.

3. Il contributo per l'abbattimento degli interessi passivi viene stabilito in misura pari al 60 per cento del tasso ufficiale di sconto e la relativa istanza deve essere inoltrata alla SFIRS.

4. Possono beneficiare dei contributi le imprese industriali di produzione aventi investimenti fissi non superiori a lire 75 miliardi calcolati al netto di ammortamenti e rivalutazione.

5. L'amministrazione regionale, mediante utilizzo del fondo di cui al precedente comma 2, è autorizzata altresì a prestare, singolarmente e/o unitamente ad altri soggetti, garanzia fidejussoria, in via sussidiaria e nel limite massimo del 75 per cento, per il rimborso del capitale nominale anticipato alle imprese a fronte di commesse.

6. Gli oneri relativi a tali operazioni graveranno sulle imprese beneficiarie dell'anticipazione.

7. Il concorso sugli interessi e il rilascio delle garanzie è disposto con provvedimento dell'assessore regionale dell'industria sulla base dell'istruttoria effettuata da un comitato composto:

- a) dal presidente della SFIRS o da un suo delegato;
- b) dal direttore generale della SFIRS o da un suo delegato;
- c) da tre funzionari dell'amministrazione regionale designati ai sensi dell'art. 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

Art. 4.

1. Alla lettera c), del comma 2, dell'art. 30 della legge 20 aprile 1993 n. 17 (Legge finanziaria 1993) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Il fondo è destinato altresì alla concessione, da parte delle finanziarie controllate dalla Regione, in favore delle imprese, di anticipazioni dell'IVA relativa agli investimenti, in misura non superiore all'80 per cento».

Art. 5.

1. È autorizzato, nell'anno 1993, il versamento della somma di L. 4.700.000.000 al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 settembre 1993

CABRAS

93R1000

LEGGE REGIONALE 25 settembre 1993, n. 49.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 38 del 5 ottobre 1993)

(Omissis).

93R1001

LEGGE REGIONALE 1^o ottobre 1993, n. 50.

Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 38 del 5 ottobre 1993)

(Omissis).

93R1002

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1993, n. 51.

Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985 n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 41 del 22 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato sardo e la sua integrazione con la programmazione economica della Regione, l'amministrazione regionale favorisce:

- a) il potenziamento delle imprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nel comparto manifatturiero;
- b) l'adeguamento della dimensione aziendale, anche mediante incentivi per agevolare la fusione fra imprese, al fine di accrescere l'efficienza e la competitività;
- c) l'associazionismo, nelle forme previste dall'art. 6 della legge 8 agosto 1983, n. 443;
- d) l'innovazione di processo e di prodotto, compresa la sperimentazione e la realizzazione di prototipi, nonché l'acquisto di brevetti e licenze per la produzione aziendale;
- e) la promozione della commercializzazione e dell'esportazione, privilegiando le imprese che utilizzano nei processi produttivi risorse locali.

Art. 2.

Fondo per l'abbattimento degli interessi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso uno o più enti creditizi convenzionati appositi fondi per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi ai tassi correnti, anche in valuta estera, dai predetti enti a favore dei soggetti di cui al successivo art. 6.

2. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a termini dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

Art. 3.

Misura dell'abbattimento degli interessi

1. Per le finalità di cui alla presente legge l'amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

Art. 4.

Erogazione dell'abbattimento degli interessi

1. L'agevolazione di cui al precedente articolo viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'assessore regionale dell'artigianato, nell'ambito delle disponibilità, presenti in conto impegni nei fondi di cui al precedente art. 2.

2. Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono riversati al bilancio regionale.

3. Le spese per l'amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con le convenzioni di cui al precedente art. 2, sono a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Finanziamenti erogati ai tassi correnti

1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento, secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.

2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento deve essere determinata in sede di convenzione tra l'amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari.

3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dal precedente art. 2, questa decorre dalla data della prima erogazione.

4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, i predetti enti accreditati alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.

5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsati all'amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

6. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata.

Art. 6.

Beneficiari

1. Possono essere beneficiari dell'abbattimento degli interessi:

- a) le imprese artigiane, individuali, societarie e cooperative, iscritte nell'albo di cui all'art. 5 della legge n. 443 del 1985;
- b) i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge n. 443 del 1985;
- c) limitatamente alle nuove iniziative, i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e la massima occupazione, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana.

Art. 7.

Oggetto delle agevolazioni

1. L'abbattimento degli interessi può essere concesso a domanda da presentare agli enti creditizi convenzionati ed in copia all'assessorato regionale competente in materia di artigianato per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'adattamento dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigianale, ivi compresa l'area occorrente nonché le relative spese di progettazione;
- b) l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di brevetti e licenze, soprattutto se idonei ad innovare i processi produttivi ed a sperimentare e realizzare nuovi prototipi;
- c) il credito di esercizio;
- d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione.

2. L'abbattimento può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per l'acquisto di macchinari, attrezzature, immobili e spese per l'acquisto dell'area effettuate nell'anno antecedente la presentazione della domanda.

3. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di compravendita per l'area e per gli immobili e delle fatture per i macchinari, le attrezzature e le opere murarie.

4. L'agevolazione per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è concedibile una sola volta per il medesimo oggetto.

Art. 8.

Durata delle agevolazioni

1. La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è prevista per:

a) le iniziative di cui alla lettera a) dell'art. 7 in diciotto anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni;

b) le iniziative di cui alla lettera b) dell'art. 7 in sette anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni;

c) il credito di esercizio in quattro anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore ad un anno;

d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione in tre anni.

Art. 9.

Massimali di spesa agevolabili

1. L'intervento regionale per l'abbattimento degli interessi sui prestiti erogati dagli enti creditizi ai soggetti di cui al precedente art. 6 per le spese di investimento può essere concesso su importi non superiori al 90 per cento delle spese stesse e comunque non superiori a:

a) 700 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
b) 1.500 milioni di lire per i consorzi d'impresa non costituiti sotto forma di società cooperativa e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;

c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985.

2. L'abbattimento degli interessi per il credito di esercizio è concedibile su importi non superiori al 40 per cento del fatturato dell'anno precedente la domanda e comunque non superiori a:

a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
b) 200 milioni di lire per i consorzi d'impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;

c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985.

3. Per le nuove iniziative il credito di esercizio è agevolabile in misura non superiore al 20 per cento dell'investimento per il quale sia stata presentata domanda di prestito agevolato.

4. Il credito per l'acquisto di brevetti e licenze è agevolabile, nella misura non superiore al 90 per cento della spesa, fino all'importo di 50 milioni.

5. L'abbattimento degli interessi per prestiti, relativi a programmi aventi una durata almeno triennale, per la promozione commerciale e per favorire l'esportazione, è concedibile su importi non superiori al 90 per cento della spesa e comunque non superiori ai limiti annuali di:

a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;
b) 200 milioni di lire per i consorzi d'impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;

c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985.

6. I massimali di spesa di cui alla lettera b) dei precedenti commi 1 e 2 sono estesi alle nuove imprese artigiane, costituite a seguito della fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte all'albo da almeno tre anni.

7. Le spese per investimento e la misura del credito di esercizio di cui ai precedenti commi sono elevati del 100 per cento per le imprese aventi per oggetto la produzione di beni.

8. I massimali previsti dai precedenti commi non possono essere superati nell'arco di un triennio, cumulando il finanziamento da concedere con eventuali quote residue in ammortamento.

9. Le domande, previste dal comma 1 dell'art. 7, non potranno essere presentate per investimenti inferiori a 10 milioni e per importi inferiori a 5 milioni per il credito di esercizio.

Art. 10.

Accoglimento richieste di agevolazione per oggetto

1. Sono definite ai sensi della presente legge, le domande aventi per oggetto:

a) il credito di esercizio, il credito alla promozione commerciale e all'esportazione e il credito per l'acquisto di brevetti e licenze;

b) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali, compresa l'area occorrente, anche quando è abbinata la richiesta per i macchinari.

2. Le richieste di prestito, aventi per oggetto il solo acquisto di macchinari e attrezzature, trovano accoglimento per gli effetti della legge sulla Cassa per il credito alle imprese artigiane del 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, o su altri stanziamenti disposti con leggi dello Stato.

3. L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad effettuare ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per l'abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che può essere ammesso, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, cap. VI e successive modificazioni, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi sull'importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario rientri nei limiti risultanti dalla applicazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della presente legge.

4. I conferimenti regionali al fondo di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche per l'abbattimento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria, per gli investimenti di cui ai commi 1, lettera b) e 2 del presente articolo.

5. L'intervento dell'amministrazione regionale per il concorso nell'abbattimento degli interessi e dei canoni può essere concesso sull'intero importo del finanziamento, sino ai limiti di investimento di cui al precedente art. 9.

6. Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di cui al comma 3 risultino totalmente impegnate, il concorso regionale in conto interessi e l'abbattimento dei canoni di locazione finanziaria possono essere concessi sull'intero importo del finanziamento.

7. Per l'attuazione del presente articolo l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nuove convenzioni ovvero ad apportare a quelle in essere le necessarie modifiche.

Art. 11.

Garanzia sussidiaria

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli enti creditizi di cui all'art. 2, fondi per la concessione, ai soggetti previsti nell'art. 6, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.

2. La concessione delle garanzie sussidiarie è disposta, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di artigianato, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.

3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di 20 volte la disponibilità del fondo.

Art. 12.

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, presso gli enti creditizi già convenzionati, per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi agli artigiani con la fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985.

2. La percentuale regionale nel pagamento degli interessi è concessa nella misura di cinque punti percentuali per un periodo non superiore a cinque anni, con provvedimento dell'assessore competente per l'artigianato.

3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al comma 1 è corrisposto un contributo in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente:

- a) sino a cinque miliardi l'1 per cento;
- b) oltre cinque miliardi l'1,5 per cento.

4. Il contributo non può comunque superare lire 150 milioni.

5. Per l'attuazione del presente articolo l'amministrazione regionale è autorizzata ad apportare alle convenzioni in essere le necessarie modifiche.

Art. 13.

Cumulabilità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze ereditarie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in «equivalente sovvenzione netta».

2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente art. 5.

Art. 14.

Domande ex lege n. 40 del 1976

1. Le agevolazioni richieste ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, sono confermate alle iniziative per le quali sia già intervenuto l'atto di concessione, nonché alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la relativa domanda e sia stato realizzato, anche parzialmente, il programma di spesa.

2. Per le medesime iniziative è concessa l'opportunità di optare per il finanziamento sull'intero programma ai sensi della presente legge.

3. Le altre iniziative per le quali siano state presentate le domande ai sensi della legge di cui al comma 1 sono agevolabili, se in possesso dei requisiti prescritti, secondo le modalità della presente legge.

4. Il comitato previsto dall'art. 33 della legge regionale n. 40 del 1976, continua ad operare fino all'esaurimento delle istruttorie delle pratiche di cui al comma 1.

Art. 15.

Comitato di consultazione e di controllo

1. È costituito il comitato di consultazione e di controllo sul credito all'artigianato.

2. Il comitato ha il compito di consultazione e di verifica dell'applicazione della presente legge e funge da osservatorio degli strumenti di intervento creditizio all'artigianato in Sardegna.

3. Il comitato esprime parere sulle convenzioni da stipulare con gli Istituti di credito previsti dalla presente legge e sui criteri generali di gestione.

4. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale dell'artigianato che lo presiede;
- b) sei componenti in rappresentanza delle organizzazioni artigiane presenti in Sardegna;
- c) un componente per ciascuno degli Istituti di credito convenzionati con la R.A.S. ai fini della presente legge;
- d) un funzionario regionale del servizio artigianato con funzioni di segretario.

Art. 16.

Relazione sullo stato di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore la giunta regionale riferisce al consiglio sullo stato di attuazione e sull'applicabilità concreta della presente legge.

Art. 17.

Abrogazioni e deroghe

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

- a) la legge regionale 21 luglio 1976, n. 40;
- b) l'art. 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per la parte relativa al Settore dell'artigianato; l'art. 58 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5; l'art. 64 e l'art. 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; l'art. 41, l'art. 42, comma 9, e l'art. 47 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non trova applicazione ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 18.

Limiti d'impegno

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse già destinate all'attuazione delle leggi di cui si dispone l'abrogazione col precedente articolo 17, dal versamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito a termini della legge regionale n. 40 del 1976, nonché dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e con le annuali leggi finanziarie.

2. Gli Istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui alla legge regionale n. 40 del 1976, riversano, trimestralmente, a partire dal 30 settembre 1993, al bilancio della Regione (cap. 36113/05) i rientri che si verificano nello stesso fondo.

3. Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal 1993 al 2010 in complessive L. 460.000.000.000 e, mediamente, in L. 25.500.000.000 per anno.

4. Con carico a detti rientri sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

- a) L. 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2010;
- b) L. 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 1996.

5. La restante parte dei rientri di cui al precedente comma 3 è destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei concorsi in conto interessi ed in conto canoni di cui agli articoli 7, comma 1, lettere b) e d), 10 e 12, nonché alla costituzione dei fondi di garanzia di cui all'art. 11; l'attualizzazione viene effettuata applicando alla stessa il tasso di riferimento.

6. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'art. 7, comma 1, e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto capitale (cap. 3017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d'impegno:

- a) *fett. a) - investimenti immobiliari:*
 - 1) di L. 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 2011;
 - 2) di L. 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 2012;

b) lett. c) - credito di esercizio;

1) di L. 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 1997;

2) di L. 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 1998.

7. Gli Istituti di credito tengono separata contabilità delle disponibilità da utilizzare mediante l'attualizzazione da quelle derivanti dai singoli limiti d'impegno.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale per il triennio 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Il versamento ai fondi di cui agli articoli 2, 11 e 12 della presente legge degli stanziamenti iscritti ai capitoli 07026/01, 07026/02, 07026/03 e 070604/01 è subordinato, limitatamente agli importi previsti sul capitolo di entrata 36113/05, all'accertamento, anche per quote, dell'entrata medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 19 ottobre 1993

C'ABRAS

93R1003

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1973, n. 73.

Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 44 del 12 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

La Corte Costituzionale con sentenza n. 360 del 26 luglio 1993 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle lettere «a» e «b» comma primo dell'articolo 4 e dell'articolo 6. Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma secondo, 16, 22, 24, 35 e 36(1).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Svolgimento delle funzioni regionali di controllo

1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio e nei limiti, con le modalità e a mezzo dell'organo di controllo previsto dalla presente legge, le funzioni di controllo ad essa attribuite dall'art. 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta nei confronti dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi dei Comuni, delle Consorzierie e loro

Consorzi, del Consorzio regionale per la pesca, del Comitato regionale per la caccia, delle Aziende di promozione turistica, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dell'Istituto autonomo case popolari, dell'Istituto regionale Bartolomeo Gervasoni, dell'Istituto valdostano de l'artisanat typique nonché degli enti locali disciplinati dalla legge regionale o statale.

2. Le norme della presente legge si applicano anche ai controlli sugli atti degli enti locali inerenti a funzioni delegate.

Capo II

DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 2.

Organo regionale di controllo

1. All'esercizio dei controlli stabiliti dalla presente legge provvede la Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali (in seguito denominata Commissione).

Art. 3.

Costituzione e composizione della Commissione

1. La Commissione è costituita e insediata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto fissa anche la data della prima riunione della Commissione.

2. La Commissione è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, eletti dal Consiglio regionale.

3. La Commissione elegge il Presidente ed il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri effettivi. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la Commissione è presieduta dal membro effettivo più anziano di età.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dal dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali e gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta regionale o, in sua assenza od impedimento, da un vicedirigente dello stesso servizio; in caso di assenza o impedimento di tutti i funzionari sopradetti, le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite dal Presidente della Giunta regionale ad un altro funzionario del predetto servizio.

Art. 4.

Scelta ed elezione dei componenti la Commissione

1. I componenti effettivi, eletti dal Consiglio regionale, devono essere scelti, uno per categoria, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Valle d'Aosta, residenti nella regione da almeno tre anni, appartenenti alle seguenti categorie:

a) (2);

b);

c) uno scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di parlamentare nazionale, di consigliere regionale, di sindaco o di componente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;

d) uno scelto tra i funzionari in quiescenza dello Stato, della Regione Valle d'Aosta, dei Comuni e degli altri enti locali e pubblici con qualifica non inferiore a quella di dirigente, vice dirigente od equiparata;

e) uno scelto tra i segretari comunali in quiescenza.

2. I membri supplenti devono avere gli stessi requisiti di cui al comma uno.

3. Il Consiglio regionale elegge, a maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla data di elezione del Consiglio stesso, in due votazioni separate, i componenti effettivi ed i componenti supplenti. In entrambe le elezioni almeno uno degli eletti deve essere designato dalla minoranza.

Art. 5.

Componenti supplenti

1. I componenti supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

2. La supplenza viene effettuata di norma dai componenti supplenti appartenenti alle stesse categorie dei componenti assenti o impediti.

Art. 6.

Incompatibilità

(3).

Art. 7.

Sede della Commissione

1. La Commissione ha sede in Aosta, presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione si avvale del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta regionale e, in caso di necessità degli altri servizi ed uffici regionali, i cui funzionari possono essere chiamati a riferire alla Commissione.

Art. 8.

Durata del mandato della Commissione, permessi, aspettative

1. Il Consiglio regionale procede all'elezione dei componenti la Commissione entro il sessantesimo giorno della data delle elezioni del Consiglio regionale.

2. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e cessa dal mandato con l'insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione dei suoi componenti.

3. Ai componenti la Commissione si applicano le norme relative ai permessi e alle aspettative previste per gli amministratori locali.

Art. 9.

Decadenza dei componenti la Commissione

1. Il componente la Commissione che non interviene per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

2. Le cause di sopravvenuta incompatibilità comportano l'obbligo di opzione entro venti giorni dal loro verificarsi.

3. In caso di mancato esercizio dell'opzione il componente decade dalla carica di componente la Commissione.

4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Commissione, di ciascuno dei suoi componenti o di un consigliere regionale.

Art. 10.

Sostituzione dei componenti la Commissione

1. Quando si verificano vacanze per dimissioni, decadenza o altri motivi tra i componenti la Commissione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Art. 11.

Competenza della Commissione

1. La Commissione è competente all'esame degli atti degli enti indicati nell'articolo 1 della presente legge, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.

Art. 12.

Competenza del Presidente della Commissione

1. Spetta al Presidente della Commissione:

- convocare la Commissione e dirigerne i lavori;
- ripartire tra i componenti i compiti e le attribuzioni attinenti l'istruttoria e la relazione su ciascun atto sottoposto al controllo, avendo riguardo a determinate materie o a gruppi di materie;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione e per la esecuzione delle sue deliberazioni.

Art. 13.

Convocazione della Commissione

1. Le convocazioni della Commissione sono effettuate mediante comunicazione scritta ai singoli componenti almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.

Art. 14.

Sedute e deliberazioni della Commissione

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di colui che ne fa le veci.

3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

4. Le notificazioni delle deliberazioni della Commissione sono eseguite a cura del segretario.

Art. 15.

Diritto di accesso

1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto ad ottenere copia dei provvedimenti della Commissione che lo riguardano.

2. Le modalità di pubblicazione periodica delle decisioni della Commissione, nonché le modalità di esercizio del diritto di accesso, vengono disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Indennità dei componenti la Commissione

1. Ai componenti effettivi della Commissione è corrisposta una indennità lorda mensile pari al 35% dell'indennità spettante ai consiglieri regionali ai sensi delle vigenti leggi regionali.

2. Per il Presidente della Commissione l'indennità prevista per i componenti effettivi è maggiorata del 25%.

3. Ai componenti supplenti è corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità lorda pari ad un decimo dell'indennità mensile spettante ai componenti effettivi.

4. Ai componenti effettivi viene detratto dall'indennità mensile un importo uguale a quello indicato al comma tre per ogni giornata di seduta alla quale sono assenti.

5. Ai componenti la Commissione, effettivi e supplenti, che non risiedono nel comune di Aosta, viene corrisposto, per ogni giornata di seduta nella Commissione, il rimborso delle spese di viaggio nella misura previste per i consiglieri regionali dalle vigenti disposizioni.

6. Se i componenti la Commissione devono, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetta il trattamento di missione o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale.

Capo III

ESERCIZIO DEI CONTROLLI

Art. 17.

Atti dei Comuni soggetti a controllo

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

a) le deliberazioni che la legge riserva ai Consigli comunali nonché quelle della Giunta che il Consiglio o la Giunta stessa intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla Commissione;

b) le deliberazioni di competenza delle Giunte quando un terzo dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri dei Comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

c) le deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie sottolencate quando un terzo dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate:

1) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti;

2) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma uno sono sottoposte a controllo nei limiti delle illegittimità denunciate.

3. Non sono soggette al controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 18.

Atti degli altri enti soggetti a controllo

1. Sono soggetti al controllo di legittimità secondo le modalità previste dalla presente legge i seguenti atti degli enti di cui all'art. 1 diversi dai Comuni:

a) bilancio preventivo, variazioni allo stesso e conto consuntivo;

b) statuto;

c) regolamenti;

d) atti istitutivi di forme collaborative con enti pubblici o privati;

e) atti di organizzazione degli uffici;

f) atti di disposizione del patrimonio;

g) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti;

h) atti concernenti la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

2. Non sono soggette a controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

3. Gli atti delle Aziende di promozione turistica sono soggetti a controllo di legittimità nei limiti indicati dall'art. 17 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione).

Art. 19.

Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione

1. Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali nonché quelle degli altri enti soggetti a controllo sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.

2. La durata della pubblicazione è di quindici giorni salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza delle Giunte dei Comuni di cui alle lettere b) e c) del comma uno dell'art. 17 sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

4. Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, gli atti di cui al comma uno ed all'articolo 18, fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'articolo 27, sono trasmessi alla Commissione, con l'attestazione, per ognuno, del periodo di pubblicazione.

5. Le richieste di cui alle lettere b) e c) del comma uno dell'art. 17 devono essere presentate al Sindaco che le trasmette, unitamente alle relative deliberazioni di Giunta, alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della deliberazione che si intende sottoporre a controllo, unitamente alle proprie controdeduzioni.

6. Gli adempimenti previsti dai commi uno e tre del presente articolo devono essere affidati dall'ente al segretario comunale o ad un funzionario all'uopo designato, il quale ne assume la responsabilità.

Art. 20.

Osservazioni e reclami avverso gli atti soggetti a controllo

1. ogni cittadino può, a titolo di collaborazione, far pervenire alla Commissione, direttamente o tramite lo stesso ente da cui promana l'atto soggetto a controllo, entro otto giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l'atto medesimo.

2. Se le osservazioni o i reclami sono inoltrati per il tramite dell'ente deliberante, è fatto obbligo di trasmettere immediatamente tali osservazioni o reclami all'organo di controllo.

3. Il termine di cui al comma uno è meramente ordinatorio e non impedisce alla Commissione di richiedere le controdeduzioni all'organo deliberante ove l'atto non sia ancora esecutivo.

Art. 21.

Ricevimento e istruttoria degli atti soggetti a controllo

1. Del ricevimento degli atti da parte della Commissione è dato tempestivo avviso all'ente interessato, con l'esatta indicazione della data di arrivo all'ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Commissione.

2. La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori sono disposte con ordinanza della Commissione. Tale ordinanza deve essere immediatamente trasmessa all'ente.

Art. 22.

Termine per l'esercizio del controllo

1. Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, salvo quanto previsto dal comma tre dell'articolo 27 per gli atti urgenti.

2. Il termine di cui al comma uno è elevato a quaranta giorni per il controllo dei regolamenti e degli statuti.

3. Per il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il termine di quindici giorni decorre dalla comunicazione del parere o dallo spirare dei termini di cui all'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

4. La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola.

5. Nell'ordinanza di cui al comma due dell'articolo 21 è fissato il termine, non inferiore a giorni quindici e non superiore ai giorni venti prorogabili con ordinanza motivata del Presidente della Commissione, decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza medesima, entro il quale l'ente deve fornire le indicazioni richieste o devono essere assunte direttamente le informazioni.

6. Dalla scadenza del termine di cui al comma cinque ovvero, se precedente, dalla data del ricevimento della risposta dell'ente, decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci.

Art. 23.

Esercizio del controllo

1. Il controllo di legittimità comporta la verifica di conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

2. La Commissione annulla, con decreto motivato, gli atti ritenuti illegittimi.

3. Il decreto di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

Art. 24.

Comunicazione e pubblicazione del provvedimento di annullamento

1. Il provvedimento di annullamento deve essere trasmesso all'ente che ha emesso l'atto, a pena di decadenza, entro il termine di giorni quindici dalla data della sua adozione.

2. Se necessario, può essere data comunicazione del provvedimento a mezzo di telegramma o di telex. In questo caso, l'invio del provvedimento deve comunque seguire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni quindici dalla data della sua adozione.

3. Il decreto di annullamento è pubblicato all'albo dell'ente che ha emesso l'atto annullato per la durata di giorni cinque decorrenti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento. Del decreto stesso è data, a cura del Sindaco o del Presidente dell'ente, comunicazione al Consiglio comunale o all'assemblea corrispondente dell'ente, nella prima seduta successiva alla data della ricezione del provvedimento di annullamento.

Art. 25.

Esecutività degli atti soggetti a controllo

1. L'atto soggetto a controllo diventa esecutivo:

a) quando la Commissione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità;

b) quando siano scaduti i termini stabiliti dai commi uno e due dell'art. 22, senza che la Commissione ne abbia disposto l'annullamento;

c) quando si verifichi la decadenza del provvedimento di annullamento ai sensi dei commi uno e due dell'art. 24, o del comma tre dell'art. 27.

Art. 26.

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni non soggette a controllo

1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro pubblicazione, salvo quanto previsto dal comma uno dell'articolo 17.

Art. 27.

Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

1. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica dell'organo deliberante.

2. La trasmissione alla Commissione delle deliberazioni dichiarate urgenti e sottoposte a controllo ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

3. Il decreto di annullamento delle deliberazioni di cui al comma uno pronunciato dalla Commissione è notificato all'ente, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento.

Art. 28.

Controllo sostitutivo

1. Qualora da parte di un ente sia omissivo o ritardato un atto obbligatorio per legge, la Commissione, previa diffida dell'organo responsabile, delibera l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto.

2. Le spese per l'invio del Commissario sono sostenute dall'ente inadempiente, salvo rivalsa a carico degli amministratori e dei dipendenti dell'ente eventualmente responsabili.

3. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

4. I provvedimenti della Commissione ai sensi del comma uno sono pubblicati all'albo dell'ente per la durata di cinque giorni dal giorno successivo alla ricezione.

Art. 29.

Definitività dei provvedimenti

1. Le deliberazioni dei Comuni e degli altri enti di cui all'articolo 1, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, sono provvedimenti definitivi.

2. Sono altresì definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dall'articolo 23.

Art. 30.

Norme per il taglio dei boschi

1. Gli enti locali che adottano atti relativi al taglio di boschi sono tenuti a richiedere, preventivamente, il parere vincolante del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Amministrazione regionale.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma uno, il parere si intende favorevole.

Capo IV

ESAME DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO

Art. 31.

Termine per l'esame

1. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte della Commissione è di quaranta giorni. Decorso detto termine le deliberazioni relative diventano esecutive.

Art. 32.

Oggetto del controllo

1. Nell'esame del bilancio e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni nonché con gli elementi giustificativi allegati alle stesse.

Art. 33.

Esame del conto consuntivo

1. La Commissione può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invio ad adottarle entro il termine di trenta giorni.

Art. 34.

Giudizio sul conto consuntivo e sulla responsabilità

1. Qualora le risultanze delle deliberazioni assunte sul conto consuntivo non siano contestate dal contabile, dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l'esame di legittimità e di coerenza da essa svolto, la Commissione ne prende atto.

2. La Commissione segnala ai competenti organi giurisdizionali contabili gli eventuali casi di responsabilità dei contabili e degli amministratori.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Applicazione delle norme sulla composizione della Commissione

1. Le disposizioni sulla nuova composizione della Commissione si applicano col primo rinnovo del Consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Definizione dei procedimenti di controllo in corso

1. La presente legge si applica a tutte le deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore.

Art. 37.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate, in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, concernente la disciplina dei controlli sugli enti locali;

b) art. 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, concernente l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale;

c) legge regionale 25 agosto 1980, n. 40, concernente modifiche alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11;

d) legge regionale 19 giugno 1984, n. 21, concernente modifiche alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 40.

Art. 38.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'art. 16, previsto in complessive lire 205 milioni per il 1993, grava sugli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione della Regione, rispettivamente al capitolo 20350 per lire 200 milioni, e al capitolo 20360 per lire 5 milioni, che presentano la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Il capitolo 20350 assume la seguente denominazione «Indennità spettante ai componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Legge regionale 23 agosto 1993, n. 73»; il capitolo 20360 assume la seguente denominazione «Rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Legge regionale 23 agosto 1993, n. 73».

3. A decorrere dal 1994 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 («Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta»).

Art. 39.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 agosto 1993

VIERIN

93R0979

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1993, n. 74.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 39 dell'8 settembre 1993)

(Omissis).

93R0980

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1993, n. 75.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 39 dell'8 settembre 1993)

(Omissis).

93R0981

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1993, n. 76.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 39 dell'8 settembre 1993)

(Omissis).

93R0982

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 77.

Primo rifinanziamento della legge regionale 16 dicembre 1991 n. 76 (Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 47 del 2 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per l'applicazione della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 (Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva), è autorizzata, per l'anno 1993, la maggiore spesa di lire 3.000.000.000.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere di cui all'art. 1 graverà sul cap. 59980 (Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Area «Tutela sanitaria e promozione sociale» - settore «Ripiano disavanzo Unità sanitaria locale relativo all'anno 1992» E.2.).

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa.

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

• Aosta, 26 ottobre 1993

VIERIN

93R1037

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1993, n. 78.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 47 del 2 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta, è inserito il seguente articolo:

Art. 2-bis.

«Ai fini della presente legge:

a) viene considerato apicoltore chiunque allevi le api sia come attività principale che secondaria o complementare;

b) per alveare s'intende l'arnia contenente i favi non covata ricoperti di api;

c) per apiario s'intende l'insieme di uno o più alveari collocati in una postazione e costituenti un insieme unitario;

d) per nomadismo s'intende la conduzione dell'allevamento apistico basato sulla utilizzazione di zone nettariere diverse mediante uno o più spostamenti annuali degli alveari;

e) è considerato esperto apistico chi, in possesso di diploma di scuola media superiore, dopo aver seguito un corso specifico presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, o equivalente corso di specializzazione indetto dalle facoltà di agraria delle università degli studi ed organizzato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ne abbia ottenuto il relativo certificato di idoneità.

Dovrà, inoltre, dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza pratica in campo apistico.

Per miele s'intende:

f) in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982 n. 753, concernente il recepimento della direttiva della Comunità Economica Europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele, il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalle secrezioni di parti vive delle piante o che si trovano sulle stesse che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche».

Art. 2.

1. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, la parola «al corrente» è sostituita con «aggiornato».

3. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, la parola «eventualmente» è soppressa.

Art. 3.

1. L'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, è abrogato.

Art. 4.

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, è abrogata la frase: «per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente art. 4».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 5 dell'art. 24 agosto 1982 n. 56, è inserito il seguente comma: «Chiunque cessa, per qualsiasi ragione, di svolgere l'attività apistica, deve farne denuncia, entro il termine di 10 giorni dalla data della cessazione, al Consorzio Apistico».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, è inserito il seguente articolo:

Art. 5-bis.

«Ad ogni apicoltore residente nel territorio della Regione Valle d'Aosta, o che vi eserciti la pratica del nomadismo, sarà assegnato un numero di riconoscimento, rilasciato dal Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, che dovrà essere convalidato entro il 31 marzo di ogni anno. Tale numero dovrà essere riportato ed evidenziato su ogni apiario posseduto».

Art. 6.

1. La lettera f) dell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, è stata abrogata.

Art. 7.

1. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, sono soppressi.

Art. 8.

1. L'art. 14 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 14.

Gli apiari devono essere posti, per motivi di sicurezza diretti ad evitare inconvenienti alla circolazione o alle persone, ad almeno venti metri lineari in direzione anteriore di volo e cinque metri lineari in direzione laterale e posteriore:

a) dal bordo delle strade comunali, regionali e statali, delle mulattiere e dei sentieri;

b) dalle case di civile abitazione o da altri fabbricati in cui vi sia costante o saltuaria presenza di persone.

Per quanto concerne i confini dai terreni, la distanza è fissata obbligatoriamente in metri lineari cinque.

L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui ai commi 1 e 2 se interpongono degli ostacoli quali muri, palizzate, siepi vive o morte, reti o altri ripari senza soluzione di continuità.

Gli ostacoli di cui al comma 3 devono avere un'altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre le estremità dell'apiario in ambo i sensi».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 14-bis.

«Al fine di svolgere l'attività di nomadismo, gli apicoltori possono localizzare le proprie postazioni nei luoghi prescelti, previo accordo col proprietario del terreno, nel rispetto delle norme dell'art. 14.

Le postazioni possono essere mobili o fisse.

Le postazioni mobili e quindi trasferibili non sono soggette alle normative vigenti in materia urbanistica.

Art. 14-ter.

Le distanze che devono obbligatoriamente intercorrere fra gli impianti a favo mobile di stanza fissa, nella Regione sono fissate per le singole zone, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali».

Art. 10.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 sono abrogati.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 è inserito il seguente comma:

«L'apicoltore che volesse variare la località del nomadismo prevista nella propria denuncia annuale dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta che, sentita la commissione consorziale, potrà rilasciarne l'autorizzazione».

Art. 11.

1. L'art. 16 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, è abrogato.

Art. 12.

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 24 agosto 1982 è soppressa la frase:

«ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle immediate vicinanze».

Art. 13.

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge 24 agosto 1982 n. 56 è soppressa la frase:

«l'esperto apistico assisterà a dette operazioni sorvegliandone l'esecuzione».

Art. 14.

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, è inserito il seguente art. 21-bis:

Art. 21-bis.

«L'esperto apistico, alle dipendenze del servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ha i seguenti compiti:

a) collabora con il servizio veterinario della U.S.L. per l'identificazione e la cura delle patologie dell'alveare;

b) introduce e diffonde le nuove tecniche di allevamento, consigliando direttamente l'apicoltore in azienda;

c) verifica l'effettiva consistenza degli apiari;

d) collabora con il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta e la cooperativa «Miel du Val d'Aoste» per promuovere e coordinare tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale. L'esperto apistico, per l'adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze, nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

Art. 15.

1. L'art. 22 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 è così costituito:

Art. 22.

«Durante il periodo della fioritura dei fruttiferi, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, è fatto divieto di eseguire trattamenti antiparassitari sugli stessi.

L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoltori e il Consorzio Apistico, può autorizzare, all'instaurarsi di particolari situazioni tecniche o patologiche, trattamenti antiparassitari durante il periodo della fioritura dei fruttiferi.

Con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali da emanarsi di anno in anno possono essere prescritte le tecniche volte ad evitare o prevenire i danni causati alle api dai trattamenti antiparassitari: anche fuori dal periodo di fioritura dei fruttiferi e delle altre colture agrarie.

L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali può, altresì, vietare o regolare, sentite le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.

Art. 16.

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:

22-bis, 22-ter, 22-quater, 22-quinquies e 22-sexies.

Art. 22-bis.

«Il servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, provvede a:

- valorizzare il miele valdostano;
- effettuare analisi fisico-chimiche e melissopolinologiche;
- procedere alla sperimentazione e alla ricerca;
- impartire le direttive per la caratterizzazione del miele valdostano».

Art. 22-ter.

«Al fine di stimolare il servizio di impollinazione dei fruttiferi ed in base al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a valere sui finanziamenti già previsti per l'applicazione della legge regionale sopraindicata, una somma di L. 30.000 per alveare, aggiornabile con successive deliberazioni del Consiglio regionale, ad ogni associazione di frutticoltori che si serve del servizio stesso richiedendolo ai diversi apicoltori iscritti al Consorzio Apistico.

Il numero degli alveari impiegabili ad ettaro, per l'effettuazione del servizio citato, è fissato, in base al tipo di coltura, dal servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo».

Art. 22-quater.

«In caso di gravi epizootie accertate e dichiarate, la Giunta regionale concede, per l'acquisto dei presidi sanitari, contributi pari all'80% del relativo costo alle associazioni apistiche riconosciute.

Tali contributi sono concessi anche per i presidi finanziati ai sensi della legge regionale 3 marzo 1983, n. 6».

Art. 22-quinquies.

«L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, nell'effettuare rimboschimenti, ricostituzioni vegetali, riordini fondiari ed interventi in difesa del suolo, dà la preferenza per l'impianto di specie vegetali di interesse apicolo compatibili con le condizioni ambientali ed il fine primario dei suddetti lavori».

Art. 22-sexies.

«I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghe provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie».

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 è soppressa la parola: «permanentemente».

Art. 18.

1. L'art. 26 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 è così sostituito:

Art. 26.

«Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge l'U.S.L. della Valle d'Aosta, il Consorzio Apistico, il servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foresteria e Risorse Naturali, il corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.

Gli incaricati di cui all'comma 1 possono accedere, in qualsiasi momento, agli apiari ed alle colture per gli opportuni controlli».

Art. 19.

1. L'art. 27 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, è così sostituito:

Art. 27.

«Fermo restando le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, chiunque non rispetti gli adempimenti previsti dalla presente legge è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia gli alveari o, comunque, altera le notizie in merito al censimento di cui agli artt. 3 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni arnia non denunciata e per ogni arnia la cui denuncia non corrisponda alla situazione reale.

Chiunque, essendovi obbligato, non esponga il numero di riconoscimento su ogni apiario di proprietà, di cui all'art. 5-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia la cessazione di attività, di cui al comma 6 dell'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per arnia denunciata nell'anno precedente.

I contravventori alle norme di cui all'art. 15 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per arnia posseduta.

I contravventori alle norme di cui all'art. 22 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

Art. 20.

1. L'art. 28 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, è così sostituito:

Art. 28.

«Chiunque impedisca agli incaricati di cui all'art. 26 di ispezionare gli apiari ed i locali ove è conservato il materiale relativo o si rifiuta di fornire informazioni o indicazioni richieste dagli incaricati stessi nell'esercizio delle loro funzioni o le fornisce inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni derivati dalla sua trascuratezza o colpa».

Art. 21.

1. Gli attuali organi statutari del Consorzio Apistico, di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, restano in carica sino alle nuove elezioni da indirsi entro sessanta giorni dalla approvazione dello Statuto di cui all'art. 23 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56.

Art. 22.

1. Il contributo annuo a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, autorizzato dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 58, è rideterminato, a decorrere dall'anno 1993, in L. 50.000.000.

Art. 23.

1. Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 20.000.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 22 della presente legge, destinata a gravare sul cap. 42060 del bilancio di previsione della Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capp. dei futuri bilanci si provvede:

per l'anno 1993 mediante riduzione di L. 20.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Sviluppo economico - 6. Interventi settoriali - 6.1 Agricoltura - 6.1.2 Interventi per l'apicoltura);

per gli anni 1994/1995 mediante utilizzo per L. 60.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 42060 e per L. 40.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.

2. A decorrere dall'anno 1996 l'onere sarà iscritto ai sensi dell'art. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 24.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

(Omissis).

Art. 25.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 ottobre 1993

VIERIN

93R1038

REGIONE LIGURIA

LEGGÈ REGIONALE 14 settembre 1993, n. 50.

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina dell'attività di estetista».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 13 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI HA PER APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Attività di estetista

1. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e del regolamento comunale di cui all'art. 4.

2. È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

A tal fine i soggetti interessati presentano istanza al Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato, sentita la Commissione di cui all'art. 5 e a seguito dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività da parte dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della medesima, opportunamente motivato, è comunicato all'interessato, entro novanta giorni dalla richiesta, con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

4. Per il trasferimento dell'attività di estetista in altra sede, nell'ambito del territorio comunale, il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza al Comune che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 3.

Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dell'utenza i comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 4.

2. A tal fine i Comuni tengono conto:

a) del numero di esercizi ritenuto necessario, in relazione alla popolazione residente e fluttuante, alla sua composizione ed alla sua distribuzione sul territorio;

b) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza, dei relativi addetti occupati e di quelli ritenuti necessari;

c) della distanza che deve sussistere tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità di popolazione residente e fluttuante.

Art. 4.

Regolamenti comunali

1. Al fine di disciplinare organicamente l'attività di estetista i comuni adottano regolamenti che indicano:

a) i criteri per consentire un'adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dalle indicazioni programmatiche di cui all'art. 3, comma 2;

b) le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta l'attività di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare;

d) le modalità che devono essere osservate per l'espletamento dell'attività;

e) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;

f) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al trasferimento dell'attività di estetista da parte del Comune, con l'indicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dell'istanza;

g) la disciplina degli orari, della pubblicità delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto della legge regionale 28 maggio 1992, n. 14;

h) le modalità di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella Commissione di cui all'art. 5;

i) le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dell'azienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia all'esercizio dell'attività;

l) i casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalità.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5.

Art. 5.

Composizione e funzioni della Commissione comunale

1. Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'art. 2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico.

2. La Commissione comunale così composta esprime parere obbligatorio sul regolamento di cui all'art. 4 e sul rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Norme igienico-sanitarie

1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, le unità sanitarie locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'attività di estetista e accertano l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

2. I relativi rapporti sono inviati al comune competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 9 o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8.

3. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso, in modo visibile al pubblico, un avviso, in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale, che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

Art. 7.

Formazione professionale

1. Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività di estetista, sono programmati ed attuati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 8.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 o senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 2 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge.

2. Le infrazioni al regolamento comunale, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 100.000 a lire 500.000 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l'esposizione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 3;

b) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;

c) da lire 300.000 a lire 1.500.000 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 6, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai comuni, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

Art. 9.

Sospensione, revoca e decadenza

1. Il Sindaco previa diffida può sospendere l'autorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 8.

2. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:

a) quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;

b) quando l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, tranne i seguenti casi, nei quali il Sindaco può consentire la sospensione dell'attività fino a diciotto mesi:

1) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;

2) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;

3) per lavori di ristrutturazione dei locali.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 4, le imprese che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzate a continuare l'attività stessa ai sensi dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'art. 4, il Comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il modello di avviso di cui al comma 3 dell'art. 6.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, sono attribuiti ai Comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8.

Art. 12.

Abrogazione

1. La legge regionale 25 gennaio 1989, n. 3 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Genova, 14 settembre 1993

FERRERO

93R0995

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 51.

Contributo straordinario al Comune di Genova per lo svolgimento dei servizi sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 13 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI HA PER APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la presente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione eroga al comune di Genova un contributo straordinario di lire un miliardo per garantire lo svolgimento dei servizi sociali la cui piena attivazione non è consentita dalle condizioni del bilancio comunale.

Art. 2.

1. Per i fini di cui all'art. 1, è istituito nel bilancio regionale 1993 il capitolo 5970 «Contributo straordinario al comune di Genova per lo svolgimento dei servizi sociali», per l'importo di lire un miliardo, mentre il capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» è ridotto per un pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Genova, 14 settembre 1993

FERRERO

93R0996

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 ottobre 1993, n. 27.

Elargizione alle vittime di richieste estorsive, contributo per la costituzione di parte civile e provvidenze a favore di familiari di vittime di naufragio.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 51 del 30 ottobre 1993)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elargizione pecuniaria a favore delle vittime di richieste estorsive

1. La Regione corrisponde, a titolo di contributo per il ristoro del danno subito, una somma di denaro in favore dei soggetti, di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano subito nel territorio regionale danni a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 419 del 1991.

Art. 2.

Ammontare dell'elargizione

1. L'elargizione è pari al 30 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 300 milioni.

2. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 900 milioni.

3. In caso di copertura assicurativa, l'elargizione è pari alla differenza fra il danno subito e il risarcimento che sarà liquidato dall'assicurazione.

Art. 3.

Concessione dell'elargizione

1. L'elargizione è corrisposta a condizione che sia stata già concessa, con riferimento al medesimo fatto ed al medesimo soggetto istante, la provvisionale di cui alla vigente normativa statale.

2. L'elargizione è concessa, a domanda dell'interessato diretta all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (d'ora in avanti Assessore), entro 60 giorni dalla concessione della provvisionale di cui al comma 1.

Art. 4.

Contributo per la costituzione di parte civile

1. La Regione concede alle associazioni di imprenditori costituitesi parti civili nei processi contro estorsori un contributo fino a lire 50 milioni a titolo di anticipazione per la copertura delle spese per l'assunzione di un legale.

2. Nel caso in cui l'associazione fosse soccombente il contributo s'intende concesso a fondo perduto.

3. Nel caso in cui l'ammontare delle spese di giudizio liquidato dal magistrato sia insufficiente a coprire le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico dell'associazione, il contributo, nella misura massima di cui al comma 1, s'intende concesso nella misura necessaria a colmare la differenza.

4. Le richieste di cui al presente articolo sono rivolte all'Assessore.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene emanato un regolamento per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Contributi alle associazioni costitutesi parti civili in processi già conclusi

L'Assessore è autorizzato a corrispondere alle associazioni di imprenditori costituitesi parti civili in processi già conclusi contro estorsori un contributo una tantum, pari al 70 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico delle stesse e comunque non superiore a 100 milioni.

Art. 6.

Revoca della concessione dell'elargizione

1. Qualora la concessione dell'elargizione pecuniaria prevista dal decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con la legge 18 febbraio 1992, n. 172, sia stata revocata, la Regione procede alla revoca della concessione dell'elargizione disposta in base alla presente legge e al recupero delle somme erogate.

2. I destinatari delle elargizioni sono tenuti a presentare documentazione sull'impiego delle somme ricevute per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. L'Assessore, in assenza di idonea documentazione ovvero in presenza di somme non utilizzate, procede al recupero anche parziale delle stesse.

Art. 7.

Tutela della riservatezza

1. Al fine di garantire la riservatezza delle vittime di richieste estorsive, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, il provvedimento che dispone l'elargizione pecuniaria prevista dalla presente legge non è soggetto a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 8.

Conferenza delle associazioni e organizzazioni

1. L'Assessore convoca almeno una volta l'anno una conferenza dei presidenti delle associazioni e organizzazioni di cui all'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legge 27 settembre 1993, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni, per la verifica dello stato di attuazione della presente legge e per il coordinamento degli interventi regionali.

Art. 9.

Fondo per le vittime di richieste estorsive

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive per la copertura di danni conseguenti ad atti estorsivi e non previsti dalla vigente legislazione.

2. Il Presidente della Regione concede l'elargizione di cui al comma 1, previa richiesta dell'interessato corredata da una relazione del Prefetto.

3. Il Presidente della Regione emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare le modalità dell'intervento regionale.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

Art. 10.

Estensione delle norme della legge regionale 24 agosto 1993, n. 21

1. Le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 21 sono estese ai familiari del marittimo Raspanti Vito, disperso nel naufragio del motopesca «Demetrio», verificatosi nella notte tra il 23 e il 24 novembre 1991.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono estese ai familiari dei due marittimi tunisini dispersi nello stesso naufragio.

Art. 11.

Estensione delle norme della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19

1. Ai proprietari di abitazioni, locali, negozi ed autovetture rimaste danneggiate a seguito dell'attentato alla caserma dei carabinieri di Gravina di Catania si applicano le provvidenze previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19.

2. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 19 del 1993.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

2. La spesa di cui al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, per il triennio 1993-1995, cod. 2007.

3. L'onere è di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1993, cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, e così ripartito:

Art. 1: 3.800 milioni;

Art. 4: 400 milioni;

Art. 5: 100 milioni;

Art. 9: 500 milioni;

Art. 11: 200 milioni.

Art. 13.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca: PARISI

93R1034

LEGGE 26 ottobre 1993, n. 28.

Istituzione di una tornata elettorale straordinaria per l'elezione degli organi di amministrazione delle province regionali e dei comuni.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 51 del 30 ottobre 1993)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

1. Per il rinnovo dei consigli delle province regionali cessati prima della scadenza del periodo di carica e per la prima elezione dei presidenti di dette province è indetta una tornata elettorale straordinaria da tenersi nelle domeniche 30 gennaio e 13 febbraio 1994.

2. Il turno elettorale straordinario di cui al comma 1, verificandosi le condizioni di legge, riguarderà anche il rinnovo dei consigli comunali e la prima elezione dei sindaci dei comuni in gestione straordinaria.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per gli enti locali: ORDILE

93R1035

LEGGE 26 ottobre 1993, n. 29.

Provvedimenti per lo svolgimento delle Universiadi estive del 1997.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 51 del 30 ottobre 1993)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

Impegno finanziario

1. Per le finalità della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31 e per il funzionamento degli organismi previsti nella stessa e nella presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 345.000 milioni, così distinta per esercizio finanziario:

anno 1994: lire 125.000 milioni;
anno 1995: lire 90.000 milioni;
anno 1996: lire 80.000 milioni;
anno 1997: lire 50.000 milioni.

2. Per le modalità di spesa delle somme di cui al comma 1 sono predisposti piani generali o di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. Il piano di esecuzione degli impianti sportivi, da realizzare per le attività di allenamento pre-universitarie e per le Universiadi 1997, il piano degli impianti logistico-ricettivi per gli atleti e i giornalisti e il piano di sostegno della ricettività turistica in funzione delle Universiadi 1997 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del Comitato organizzatore di cui all'articolo 3, tenuto conto di una equilibrata distribuzione territoriale tra le diverse sedi universitarie di Palermo, Catania e Messina.

2. Il piano degli impianti logistico-ricettivi per gli atleti e i giornalisti prevede interventi per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'arredamento di residenze universitarie o case-albergo, con annessi impianti complementari ed a servizio degli stessi.

3. Il piano in sostegno della ricettività turistica prevede interventi per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'arredamento di alberghi, pensioni, villaggi turistici, con annessi impianti complementari ed a servizio degli stessi. Nei piani suddetti sono comprese le trasformazioni di fabbricati in esercizi alberghieri e gli interventi previsti dalla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e dall'articolo 80 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. L'esecuzione delle attività di promozione e di pubblicità è disposta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sulla scorta delle proposte programmatiche del Comitato organizzatore di cui all'articolo 3.

5. Il Comitato promotore di cui all'articolo 3 della regionale 15 marzo 1991, n. 31, è soppresso.

Art. 3.

Comitato organizzatore

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 1991, n. 31, è così sostituito:

«3. Il Comitato organizzatore, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è composto da:

a) l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, presidente;

b) un rappresentante del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), vicepresidente;

c) il direttore regionale per il turismo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

d) quattro funzionari regionali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

e) il delegato regionale del CUSI;

f) i delegati del CUSI di Palermo, Catania e Messina;

g) il delegato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

h) due esperti, uno in materia di impianti sportivi ed uno in materia di attività sportive, nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti d'intesa con il CUSI ed il CONI sulla base di terne rispettivamente proposte dai due organismi anzidetti;

i) due esperti, uno in materia di turismo ed uno in materia di urbanistica, nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti su rose di nomi proposte dalle Università siciliane;

l) i Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina;

m) i presidenti delle opere universitarie di Palermo, Catania e Messina;

n) il Presidente dell'Unione province siciliane;

o) un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni e i trasporti, con funzione di segretario, senza diritto di voto».

2. I soggetti, che sono chiamati a far parte del Comitato organizzatore in ragione del proprio ufficio, possono delegare in sostituzione, per singole sedute, per un tempo determinato, od anche a tempo indeterminato, altri soggetti, purché dipendenti del medesimo ente del delegante aventi qualifica non inferiore a dirigente, o amministratori del medesimo ente.

3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede la presenza di almeno sette componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Comitato organizzatore, entro sei mesi dalla nomina, sottopone all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per la successiva approvazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, i piani relativi all'organizzazione delle Universiadi 1997, e precisamente:

- a) il piano degli impianti sportivi;
- b) il piano degli impianti ricettivi destinati ad ospitare gli atleti;
- c) il piano di sostegno della ricettività turistica;
- d) il piano dei servizi di assistenza tecnica e logistica ai componenti delle delegazioni iscritte a partecipare ai giochi;
- e) il piano delle spese da sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Universiade.

5. I piani di cui alle lettere a) e b) del comma 4 comprendono i progetti preliminari delle opere da realizzare e si uniformano ai criteri di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

6. Per la redazione dei piani, di cui ai commi precedenti, il Comitato organizzatore può avvalersi, oltre che degli uffici dell'amministrazione regionale, degli uffici tecnici degli enti locali interessati, delle Università e delle Opere universitarie, del CONI o del CUSI.

7. Nella determinazione dei contenuti dei piani di cui al comma 4 sono preferiti, per quanto possibile, gli interventi di completamento, ammodernamento, ampliamento o ristrutturazione di impianti già esistenti.

8. Sui contenuti dei piani è acquisito obbligatoriamente il parere dei comuni interessati.

9. Le opere comprese nei piani di cui al comma 4 devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. La conformità è attestata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Eventuali previsioni in variante, rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, possono essere inserite nel piano solo se strettamente necessarie, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, e con l'assenso del comune interessato che dovrà pervenire all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'assenso si intende acquisito. Sulle aree destinate dai vigenti strumenti urbanistici a "verde pubblico", è possibile soltanto la realizzazione di impianti a raso terra e in ogni caso compatibili con la destinazione dell'area.

10. Il Comitato organizzatore sovrintende all'attività dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8, e può rivolgere a quest'ultimo direttive e istruzioni amministrative.

11. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1993 e lire 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

Art. 4.

Approvazione e pubblicità dei piani

1. Le proposte del Comitato organizzatore, di cui all'articolo 3, comma 4, sono trasmesse alla Giunta regionale.

2. Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, la Giunta regionale provvede all'approvazione degli schemi dei piani che devono contenere l'individuazione degli enti destinatari dei finanziamenti, la futura destinazione degli impianti e delle opere realizzate e gli obblighi di cui dovranno attenersi gli enti nella loro gestione.

3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso su tre quotidiani e un settimanale a diffusione regionale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su tre quotidiani o settimanali specializzati in argomenti sportivi. I quotidiani e i settimanali devono essere forniti di certificazione da parte della società Accertamento Diffusione Stampa (ADS).

4. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni sulle proposte di piani formulate dal Comitato organizzatore e sulle determinazioni della Giunta regionale di cui al comma 2.

5. Sulle osservazioni di cui al comma 4, la Giunta regionale, sentito il Comitato organizzatore, assume le determinazioni definitive. La relativa delibera della Giunta regionale è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5.

Finanziamento dei piani

1. Successivamente alle determinazioni definitive assunte dalla Giunta regionale, su iniziativa degli enti destinatari dei finanziamenti e titolari dell'esecuzione delle opere, vengono avviate le procedure per la progettazione di massima e la successiva approvazione tecnico-amministrativa dei progetti nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

2. Il programma definitivo di finanziamento è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei progetti di massima muniti di tutte le autorizzazioni ed i pareri ottenibili in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto. Il decreto è integralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

3. I finanziamenti delle singole opere agli enti destinatari sono disposti, in attuazione del programma, con decreti dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, dopo l'approvazione del progetto esecutivo che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica, nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri, ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale, richiesti dalle leggi vigenti. Si applica, in quanto compatibile, il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

4. Il decreto di finanziamento deve contenere gli obblighi di cui devono attenersi gli enti destinatari nella futura gestione degli impianti e delle strutture nel rispetto delle indicazioni contenute nei piani.

5. Dopo la conclusione delle Universiadi estive 1997, gli impianti sportivi, le relative attrezzature e le opere di edilizia abitativa rimangono proprietà degli enti destinatari dei finanziamenti che sono tenuti a gestirli nel rispetto delle indicazioni contenute nei piani e degli obblighi fissati nel decreto di finanziamento.

Art. 6.

Conferenze di servizi

1. Per l'approvazione dei progetti di opere, comprese nei piani di cui agli articoli precedenti, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti convoca conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modificazioni.

2. Le conferenze di cui al comma 1 sono integrate con la partecipazione di un rappresentante del CUSI e di un rappresentante del CONI.

Art. 7.

Interventi turistico-ricettivi

1. Per la realizzazione degli interventi turistico-ricettivi di cui all'articolo 2, comma 3, sono concessi dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti contributi in conto capitale ed in conto interessi sulle operazioni di mutuo agevolato, stipulate con gli istituti di credito convenzionati. I contributi in conto capitale ed in conto interessi sono determinati nella rispettiva misura di cui al comma 5, lettera a) e lettera b) dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito nella legge 30 aprile 1989, n. 556.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche attraverso operazioni di locazione finanziaria stipulate con società di leasing convenzionate con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede, come segue, per anno finanziario:

a) contributi in conto capitale o in conto canone:

1994: lire 20.000 milioni;
1995: lire 20.000 milioni;
1996: lire 20.000 milioni;
1997: lire 15.000 milioni;

b) contributi in conto interessi o in conto canone:

1994: lire 2.475 milioni;
1995: lire 550 milioni;
1996: lire 550 milioni;
1997: lire 550 milioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3, lettera b), sono autorizzati i limiti ventennali di impegno, come sopra determinati, per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997.

5. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 1^a luglio 1972, n. 32 e successive modificazioni.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con gli istituti di credito e con le società di leasing apposite convenzioni.

7. Per la locazione finanziaria si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 13, della legge 1^a marzo 1986, n. 64, fatta salva l'osservanza delle diverse disposizioni statali vigenti in materia.

8. La scelta della locazione finanziaria è alternativa alla concessione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi di cui al comma 1.

Art. 8.

Ufficio speciale

1. Il Comitato organizzatore, per l'attività di segreteria e per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, si avvale di apposito Ufficio speciale istituito, fino allo svolgimento delle Universiadi, in seno alla Direzione del turismo, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, previa delibera della Giunta regionale, cui saranno preposti funzionari in servizio presso l'Amministrazione regionale ed una rappresentanza dei CUSI.

Art. 9.

Abrogazione

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31, è abrogato.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa complessiva di lire 265.000 milioni, autorizzata dalla presente legge per il triennio, 1993-1995, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1004 per lire 4.500 milioni e codice 2007 per lire 260.500 milioni.

2. All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'articolo 3, ricadente nell'esercizio finanziario 1993, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:
SPOTO PULEO

93R1036

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1993, n. 29.

Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica.

(Pubblica nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 19 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta criteri generali per l'utilizzo di aree interessate da fenomeni di inquinamento o potenzialmente inquinate e definisce le norme per l'elaborazione e l'approvazione dei necessari studi e dei progetti di bonifica.

Art. 2.

Piano regionale di bonifica - Individuazione delle aree

1. Sono soggette alla presente legge le aree inserite nel piano di bonifica delle aree inquinate a breve e/o a medio termine, così come definito nel decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1989, emanato in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, nonché tutti i siti inseriti nel censimento del medesimo piano. Compete al Consiglio Regionale l'approvazione del piano, delle sue modifiche e degli aggiornamenti, salvo quanto previsto nel secondo, terzo e quarto comma.

2. Sono altresì soggette alla presente legge le ulteriori aree potenzialmente contaminate qualora, con delibera approvata dalla Giunta Regionale ad integrazione e/o aggiornamento del piano e del censimento di cui al comma precedente anche su segnalazione degli enti territoriali, ovvero di altri soggetti aventi titolo, vengano dichiarate aree soggette a studi di bonifica o a bonifica.

3. L'inserimento nel piano delle aree di cui al comma precedente può essere disposto dalla Giunta Regionale anche contestualmente all'approvazione di progetti di bonifica ai sensi dell'art. 4, primo comma.

4. Per tutte le aree di cui al primo e al secondo comma, il soggetto cui compete la bonifica può dimostrare (tramite apposito studio, da presentare alla Giunta Regionale, che le medesime non risultano contaminate, in quanto le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i valori prescritti nelle linee-guida del piano in relazione alla specifica destinazione prevista. Qualora lo studio dimostri che i valori di inquinamento sono uguali o inferiori ai limiti massimi prescritti per la destinazione d'uso agricola, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, provvede ad escludere l'area dal piano.

5. Il piano e le sue modifiche, integrazioni e aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

6. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio il piano come modificato a norma dei precedenti commi.

Art. 3.

Criteri generali per la bonifica - Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree soggette a bonifica

1. Le aree soggette alla presente legge dovranno essere sottoposte ad interventi di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete la bonifica in conformità alle prescrizioni della presente legge e del piano regionale di bonifica delle aree inquinate.

2. Nelle aree di cui al primo comma l'eventuale utilizzazione prevista negli strumenti urbanistici, è condizionata alla preventiva esecuzione del progetto di bonifica previsto dall'art. 4. In tal senso, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla certificazione rilasciata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, quinto comma.

3. Nel caso in cui il progetto di bonifica approvato consenta la contemporaneità dell'utilizzo dell'area con le operazioni di bonifica, può essere rilasciata la concessione edilizia per gli interventi ammessi. L'atto di concessione deve contenere le seguenti prescrizioni: — esecuzione obbligatoria della bonifica in conformità al progetto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, primo comma; — rilascio della licenza di abitabilità o agibilità da parte del sindaco subordinatamente all'esibizione della certificazione dell'avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 4, quinto comma.

4. Le varianti ai piani regolatori generali, qualora interessino aree soggette alla presente legge, sono consentite purché le relative norme di attuazione prevedano l'obbligo della bonifica prima dell'esecuzione degli interventi ammessi. Tale obbligo deve essere previsto anche nei piani attuativi, comunque denominati, di tali varianti. Le concessioni edilizie sono rilasciate in conformità alle disposizioni del secondo o del terzo comma. Il presente comma si applica anche ai nuovi prg e alle varianti generali, per le parti del territorio soggette alla presente legge.

Art. 4.

Studi e progetti di bonifica

1. L'approvazione degli studi e dei progetti di bonifica è competenza della Giunta regionale nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sentito il parere del comitato tecnico previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65.

2. L'approvazione del progetto di bonifica è condizionata al previo rilascio di idonea fidejussione a favore della Regione a garanzia dell'esecuzione dell'intervento.

3. Nelle more dell'emanazione di apposita disciplina da parte dello Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le indagini preliminari, gli studi, i progetti relativi alla bonifica di aree inquinate sono redatti nel rispetto della salute della persona umana e dell'ambiente in relazione al possibile utilizzo dell'area e della falda sotterranea, in conformità alle linee-guida e ai valori limite contenuti nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate.

4. L'approvazione dello studio con il quale si sia dimostrato, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, che la bonifica non è necessaria, ovvero l'approvazione del progetto di bonifica e il conseguente accertamento dell'avvenuta bonifica ai sensi del quinto comma del presente articolo, vincola l'area alla destinazione d'uso in funzione della quale è stato approvato lo studio o il progetto di bonifica.

5. La Giunta regionale provvede con apposito atto a certificare l'avvenuta bonifica ed a svincolare la fidejussione prestata.

6. Per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo relative alle indagini preliminari al progetto di bonifica e all'esecuzione del medesimo, la Giunta regionale si avvale dei servizi 2, 4 e 9 delle U.U.S.S.L. competenti per territorio.

Art. 5.

Opere in corso

1. Si applica l'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 per la sospensione di opere in corso nelle aree soggette alla presente legge. La prosecuzione di tali opere è autorizzata dal comune subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3 secondo o terzo comma.

Art. 6.

Interventi urgenti - Fondo di rotazione

1. Le spese della bonifica sono a carico in solido del soggetto che ha provocato l'inquinamento, del proprietario e dell'usufruttuario del fondo, nonché del titolare di diritti personali di godimento sul fondo stesso.

2. Gli interventi urgenti di bonifica, nonché il termine per la loro esecuzione, sono disposti con ordinanza del presidente della Regione.

3. Qualora il soggetto obbligato non provveda a quanto prescritto nel termine fissato nel provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede d'ufficio sulla base del progetto di cui al quarto comma, con addebito delle relative spese all'inadempiente, attingendo, ove necessario, al fondo di cui al quinto comma per l'anticipo delle spese.

4. Il progetto urgente di bonifica è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze della Conferenza prevista dall'art. 3-bis del decreto legislativo 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali.

5. Per gli interventi previsti dal presente articolo, è istituito ai sensi dell'art. 7, un fondo di rotazione dell'importo di lire mille milioni.

6. Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione sono recuperate con le procedure previste dal regio decreto 4 aprile 1910, n. 639, e riservate al bilancio regionale per il reintegro del fondo. Con atto della Giunta regionale sono dettati gli ulteriori criteri e modalità di funzionamento del fondo.

7. Per gli interventi urgenti finanziati tramite il fondo di rotazione di cui al precedente comma e per i quali non sia oggettivamente possibile rivalersi sui soggetti obbligati, la legge di bilancio provvede al reintegro del fondo.

Art. 7.

Norma finanziaria

Agli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del bilancio di previsione 1993 sono apportate le seguenti variazioni di analogo importo in competenza e in cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 12 maggio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 aprile 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1993.

93R0933

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1993, n. 30.

**Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1979, n. 36
«Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Toscana».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30
del 19 maggio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

«L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1979, n. 36 è sostituito dal seguente:

Art. 3.

Sono da classificare come porti turistici ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente all'ormeggio, manutenzione, alloggio e rimessaggio delle unità da diporto, nonché delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività delle unità da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

Tali criteri di classificazione si applicheranno anche alle sezioni di porti commerciali marittimi specializzate per il turismo».

Art. 2.

«Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1979, n. 36 è sostituito dal seguente:

1. Comuni, qualora divengano concessionari dei beni di cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti e approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di apposita convenzione».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 12 maggio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 aprile 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1993.

93R0934

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1993, n. 31.

**Integrazioni alla legge regionale n. 65/1984 «Norme per lo
smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30
del 19 maggio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Le discariche per rifiuti site nei Comuni di Chianni, Peccioli, Certaldo e Rosignano Marittimo, sono considerate impianti di interesse regionale. In tali impianti possono essere smaltiti rifiuti provenienti solo dal bacino di utenza definito nel piano regionale di smaltimento rifiuti; rifiuti provenienti al di fuori del predetto bacino potranno essere smaltiti solo con preventiva autorizzazione della Giunta Regionale Toscana per periodi di tempo di volta in volta definiti.

Per tali discariche la Giunta Regionale può altresì approvare progetti di ampliamento connessi agli impianti esistenti ed eventualmente gestirne la realizzazione.

2. Per le discariche di cui al comma precedente, gli eventuali espropri per motivi inerenti l'attività di smaltimento sono di competenza della Giunta Regionale.

3. Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta può individuare altri impianti o siti di interesse regionale per i quali si applicano le disposizioni della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 14 maggio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 maggio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 maggio 1993.
93R0935

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1993, n. 32.

Contributo alle Associazioni dei produttori biologici toscani.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 31
del 26 maggio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare contributi per l'anno 1993 alle Associazioni regionali dei produttori biologici che operano sull'intero territorio regionale e che aderiscono ad organismi nazionali in materie di agricoltura biologica.

2. I contributi sono concessi alle Associazioni regionali che dimostrino di avere l'adesione di almeno 100 soci, sulla base di uno specifico programma di attività che preveda dettagliatamente le attività da svolgere, il relativo onere e gli strumenti di cui l'associazione ha disponibilità per la loro realizzazione.

3. I contributi sono finalizzati al finanziamento delle attività volte a promuovere e favorire il diffondersi dell'agricoltura biologica nella Regione, anche attraverso la partecipazione a fiere ed esposizioni, nonché, al miglioramento delle tecniche di coltivazione e di trasformazione delle varie produzioni interessate.

4. La richiesta del contributo ed il relativo programma di attività devono essere presentati, per le necessarie valutazioni e istruttoria, entro 40 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Giunta Regionale. La richiesta di contributo deve contenere l'espresso impegno delle associazioni: ad eseguire le attività del programma ed a fornire adeguato rendiconto delle spese sostenute entro tre mesi dalla ultimazione del programma di attività.

5. Il piano di riparto dei contributi è approvato dal Consiglio regionale entro tre mesi dal termine di cui al precedente comma.

6. Il contributo regionale non potrà comunque essere superiore al 60% del costo dell'intervento ammesso. Per quanto attiene l'attività di promozione, il contributo non potrà, inoltre, superare L. 30.000.000.

7. Il contributo è erogato dalla Giunta Regionale per il 50% al momento della approvazione del piano di riparto e per il restante 50% al momento a presentazione del rendiconto, sempre che le attività siano state svolte in modo conforme al programma approvato.

8. Norma finanziaria - Variazione di competenza e di cassa.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 17 maggio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 aprile 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 maggio 1993.

93R0937

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 33.

Integrazione dell'art. 38 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61. Assistenza sanitaria per i ricoverati in residenze sanitarie assistenziali e per i soggetti non ambulabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 4 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 38 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

«8. Allorché il soggetto non autosufficiente, già ricoverato in casa di cura privata, sia dimissibile solo mediante trasferimento in residenza sanitaria assistita, e detto trasferimento sia impossibile per indisponibilità di posti, l'unità sanitaria locale, assume a proprio carico la quota capitaria di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1980, n. 20».

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 si applica esclusivamente ai ricoveri in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 26 maggio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 aprile 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 maggio 1993.

93R0938

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 34.

Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 4 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme per lo sviluppo dell'attività di acquacoltura e prevede la disciplina urbanistica degli impianti ad essa relativi.

2. Per attività di acquacoltura s'intende secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali, in ambiente acquatico, mediante il controllo parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

3. Quando si tratti di specie estranee alla flora e fauna acquatiche della regione, la loro utilizzazione è consentita previo parere dal Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca di cui alla legge regionale 6 aprile 1988, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, il quale può prescrivere l'adozione di eventuali accorgimenti idonei a impedire diffusioni incontrollate.

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI

Art. 2.

Promozione di studi e ricerche

1. Al fine di incrementare la produttività delle risorse idriche, la Regione promuove studi e ricerche nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. La Regione favorisce la produzione di novellame e materiale ittogenico per l'acquacoltura ed il ripopolamento, la sperimentazione di nuove tecnologie produttive, la diffusione di informazioni di natura tecnica ed economica agli operatori del settore.

Art. 3.

Interventi finanziari per l'acquacoltura

1. Per lo sviluppo dell'attività di acquacoltura e di pesca la Regione destina risorse finanziarie per la realizzazione di impianti e attrezzature, per la captazione di acque, l'acquisto di macchine, la trasformazione e conservazione dei prodotti, la dotazione di strutture e infrastrutture di servizio; per l'acquisizione dei terreni e per le opere di miglioramento fondiario si applicano le norme di cui all'art. 5 della legge regionale 1^a agosto 1981, n. 63.

2. L'accesso ai benefici finanziari previsti dalla presente legge è disciplinato secondo le priorità e modalità della legge regionale 1^a agosto 1981, n. 63.

3. Il programma regionale degli interventi in agricoltura previsto dalla legge regionale 1^a agosto 1981, n. 63, comprende le misure per la tutela e l'incremento delle risorse ittiche.

TITOLO II

NORME URBANISTICHE

Art. 4.

Disciplina degli impianti

1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati ai fini della presente legge annessi agricoli ed ad essi si applica, con esclusione dell'art. 9, la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 e successive modificazioni, con le integrazioni di cui alla presente legge.

2. Gli impianti previsti dal piano di utilizzazione aziendale di cui alla sopracitata legge regionale n. 10/79, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento CEE 2328 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, che rientrano nei limiti individuati nell'allegato «A» alla presente legge, sono considerati commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate al primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 10 del 1979 e successive modificazioni e integrazioni. I piani devono dimostrare che le dimensioni e i volumi delle opere, di cui si chiede la realizzazione, sono commisurati alla capacità produttiva delle vasche. Il piano è altresì integrato da una relazione che descriva in modo sintetico gli effetti previsti:

- sui corpi idrici e sulle falde;
- sul suolo;
- sulla morfologia del territorio;
- sulla vegetazione.

3. I Comuni, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge regionale n. 10/79, possono individuare nei propri strumenti urbanistici generali ambiti nei quali non è consentita tale realizzazione.

Art. 5.

Disciplina delle varianti

1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i limiti di cui all'allegato A, è consentita nelle zone di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, purché sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In sede di formazione del piano regolatore generale, o con apposite varianti adottate ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, il Comune può destinare specifiche aree all'attività di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano di cui all'art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative con carattere prevalentemente industriale. Tali varianti sono approvate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera d) e dell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.

2. Le varianti, qualora adottate nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia di cui all'allegato B alla presente legge, non sono soggette ad approvazione regionale. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla Giunta Regionale copia delle relative deliberazioni.

Art. 6.

Disciplina dell'acquacoltura nelle aree protette

1. Nell'ambito del sistema regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore delle normative provinciali previste dalla medesima legge, l'attività di acquacoltura, la localizzazione e la realizzazione degli impianti relativi sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'interno delle zone b, c, d, di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 52/82, la realizzazione di impianti di acquacoltura è vietata:

nei territori contermini alle lagune compresi in una fascia di 100 metri nei territori palustri;

nelle aree interessate dalle categorie di beni cui al quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, come integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Nei restanti territori gli impianti sono consentiti limitatamente alle vasche di allevamento, ove disciplinate da apposite varianti, con esclusione dei volumi edilizi fuori terra.

3. Nelle zone a, non è ammessa la realizzazione degli impianti di acquacoltura senza il procedimento di variante urbanistica. Tale variante può prevedere impianti di acquacoltura solo in zone non interessate dalla categoria di beni di cui alla legge n. 431/85 riguardanti:

- aree di interesse archeologico;
- riserve naturali;
- territori aventi quota superiore ai 1200 m s.l.m.

4. Le varianti di cui al presente articolo disciplinano gli interventi ammissibili anche in ordine agli aspetti paesaggistici ed ambientali dettando, tra l'altro, disposizioni relative a:

- dimensioni e conformazione delle vasche;
- impiego di materiali;
- tipologie costruttive;
- modalità dei prelievi e degli scarichi delle acque al pari della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei necessarie al ciclo produttivo;
- sistemazioni vegetazionali;
- movimenti di terra.

5. Le varianti previste dal presente articolo sono approvate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera d) e dell'art. 10, terzo comma della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.

Art. 7.

Concessioni edilizie

1. Le concessioni edilizie sono rilasciate a titolo gratuito nei casi previsti dall'art. 9, lettera a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10; a tale scopo gli interventi di cui all'art. 4, terzo comma, sono considerati in funzione della conduzione del fondo; negli altri casi, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è determinato con riferimento ai volumi edificati, sulla base della tabella A/2 allegata alla legge regionale 30 giugno 1984, n. 41.

2. Le concessioni relative agli interventi di cui alla presente legge, sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o atti d'obbligo unilaterali di cui all'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10.

Art. 8.

Competenze regionali

1. Con atti quadro regionale di coordinamento territoriale (Q.R.C.T.), ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche, la Regione può:

individuare aree del territorio regionale da destinare ad attività di acquacoltura;

dettare, anche ai fini della valutazione dei piani aziendali di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, prescrizioni di massima sulle caratteristiche degli impianti.

2. Le province e i Comuni conformano i propri strumenti urbanistici alle disposizioni degli atti di Q.R.C.T. di cui al precedente comma, nei tempi e nei modi in questi definiti.

Art. 9.

Procedimenti speciali

1. Per la realizzazione di interventi o di programmi di intervento previsti da regolamenti comunitari finanziati da CEE, Stato, Regione o comunque previamente indicati in atti di programmazione della Regione o delle province, si provvede con appositi accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'accordo di programma in variazione dello strumento urbanistico comunale, prima dell'emanazione del decreto del presidente Giunta Regionale, è sottoposto ad approvazione della Giunta Regionale previa comunicazione al Consiglio Regionale fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Modalità per l'adeguamento degli impianti esistenti

1. Il riconoscimento di situazioni di fatto non formalizzate dai vigenti strumenti urbanistici, in termini di zonizzazione e normativa, può avvenire tramite varianti che prescrivano, anche attraverso il riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero del degrado.

2. A tal fine, degli impianti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenuti in esercizio a far data dal 31 dicembre 1990 e che non risultino conformi in tutto o in parte al vigente strumento urbanistico, deve essere data comunicazione dal proprietario alla Regione, alla provincia ed al Comune nel termine perentorio di novanta giorni. Alla comunicazione va allegata specifica relazione tecnica asseverativa.

3. In relazione alle situazioni accertate ai sensi del secondo comma, i comuni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la propria disciplina urbanistica tramite apposite varianti qualora gli impianti interessati eccedano i limiti di cui all'allegato A, ovvero insistano in aree comprese nel sistema regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni. Tali varianti sono approvate ai sensi dell'art. 9, secondo comma lettera d) e dall'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.

4. I proprietari degli impianti esistenti sono tenuti a conformare gli impianti stessi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici adeguati secondo la presente legge entro tre anni dall'approvazione delle varianti di cui al comma precedente.

5. Fino all'approvazione delle varianti di cui al terzo comma, devono essere comunque realizzate le opere riconosciute dal Comune necessarie ad adeguare gli impianti alle normative igienico sanitarie e di sicurezza dal posto del lavoro, nonché in particolare a migliorare la qualità delle acque reflue rispetto a limiti di legge.

Art. 11.

Varianti in corso di approvazione

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle varianti di cui alla legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77 e successive modificazioni adottate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 26 maggio 1993

CIUTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 aprile 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 maggio 1993.

Omissis.

93R0939

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 35.

Recesso della Regione Toscana dall'Istituto del Vino e dell'Olio di oliva in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 4 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMETTICA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Con la presente legge la Regione Toscana recede dall'Istituto del vino e dell'olio di oliva di Toscana, costituito ai sensi della legge regionale 16 ottobre 1989, n. 65 «Partecipazione ed adesione all'Istituto del vino e dell'olio di Toscana».

2. «Il recesso ha efficacia dal 1° gennaio 1994. A tale data i rappresentanti della Regione Toscana negli organi dell'Istituto decadono dalle rispettive cariche.

3. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per il recesso e a regolare i rapporti che ne conseguono.

4. Dalla data di cui al secondo comma la legge regionale 16 ottobre 1989, n. 65 è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 26 maggio 1993

CIUTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 aprile 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 maggio 1993.

93R0940

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1993, n. 36.

Centro Intermodale Toscano - Aumento del capitale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 35 del 9 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie per aumentare la quota di partecipazione della Regione alla S.p.a. «Centro Intermodale Toscano» costituita con legge regionale 21 novembre 1985, n. 64, a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei soci della Società stessa, previa approvazione da parte del Consiglio Regionale del nuovo statuto contenente disposizioni volte a garantire la «prevalente» partecipazione della Regione e degli Enti Locali disposta dall'art. 57 ultimo comma dello statuto regionale.

2. L'acquisto delle nuove azioni è consentito per l'importo di L. 1.300.000.000 (un miliardo e trecento milioni), corrispondente a 1.300 (milletrecento) azioni del valore nominale di 1.000.000 ciascuna.

Art. 2.

1. Agli oneri di spesa di L. 1.300.000.000 derivanti dalla presente legge per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 1, si fa fronte con le disponibilità del bilancio di previsione 1993, mediante la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del Bilancio 1993.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 2 giugno 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1993 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 29 maggio 1993.

93R0941

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1993, n. 37.

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (A.R.S.I.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 37 del 18 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE, FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita l'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (A.R.S.I.A.) con sede in Firenze.

Art. 2.

Finalità

1. L'Agenzia è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

2. Al fine di favorire l'ammodernamento delle strutture agricole:

a) opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;

b) sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale;

c) svolge attività di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione.

3. L'Agenzia esercita le proprie competenze nell'ambito della programmazione regionale, in attuazione delle direttive generali sull'attività impartite dal Consiglio regionale, nonché degli ulteriori indirizzi della Giunta regionale.

Art. 3.

Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia attua programmi di attività approvati dal Consiglio regionale in materia di:

a) ricerca applicata, sperimentazione di interesse regionale e divulgazione di innovazioni tecnologiche;

b) gestione di sistemi di informazione finalizzata allo sviluppo agricolo;

c) servizi di supporto nei confronti delle strutture tecniche di base, volti a fornire: l'informazione agrometeorologica al fine di razionalizzare l'uso dei mezzi antiparassitari e l'impiego delle risorse idriche; l'assistenza tecnica specialistica per un uso razionale dei fertilizzanti, delle biomasse e l'impiego ottimale delle varietà vegetali comprese le analisi fisico-chimiche e biologiche; l'assistenza in campo fitopatologico compresa l'analisi e il controllo sulle fitopatie, salvo quanto previsto in materia di certificazione amministrativa di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, primo comma di cui alla legge regionale 22 marzo 1993, n. 15; l'assistenza tecnica specialistica e progettuale per un razionale uso delle risorse idriche a scopo irriguo;

d) servizi di sviluppo specialistici per i comparti produttivi agricoli nei riguardi del processo sia di produzione che di filiera.

2. L'Agenzia, inoltre, nel quadro dei programmi di attività di cui al primo comma:

a) può assumere iniziative, in raccordo con il sistema della formazione professionale, per la progettazione e l'attuazione di corsi per la preparazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei tecnici operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo;

b) partecipa a progetti di interesse interregionale, nazionale e comunitario, in materia di servizi di sviluppo agricolo o di formazione professionale;

c) elabora progetti di sviluppo agricolo su scala territoriale con la relativa valutazione economica e ambientale;

d) collabora con gli enti locali, su loro richiesta e previa autorizzazione della Giunta regionale, alla realizzazione di progetti e/o programmi finanziati o cofinanziati in materia di servizi di sviluppo agricolo.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte, attraverso apposite forme convenzionali, anche con altri soggetti e, in particolare, con le Università, gli Istituti di ricerca e le aziende agricole per quanto attiene principalmente la sperimentazione di interesse regionale e la divulgazione dell'innovazione tecnologica.

4. Le funzioni assegnate alla Giunta Regionale dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1993, n. 15, relative alle funzioni in materia fitopatologica, potranno essere inserite nel programma pluriennale di attività di cui al successivo articolo 20.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Art. 4.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'Amministratore;
- b) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 5.

Amministratore

1. L'Amministratore è nominato dal Consiglio regionale tra soggetti esperti in organizzazione ed amministrazione con esperienze nel settore agro-industriale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministratore resta in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha nominato.

Art. 6.

Attribuzioni dell'Amministratore

1. L'Amministratore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'Amministratore propone alla Giunta regionale:

- a) lo schema di regolamento di cui all'articolo 17;
- b) i programmi concernenti l'attività dell'Agenzia, attraverso la procedura di cui all'art. 20;
- c) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo.

3. L'Amministratore sovrintende all'attuazione dei programmi e ne assicura la gestione.

4. L'Amministratore è sentito dalla Giunta regionale in ordine alla predisposizione della proposta di dotazione organica di cui all'art. 18 secondo comma c all'articolazione dei servizi di cui all'art. 19, secondo comma.

Art. 7.

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale che ne individua anche il presidente e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Collegio dei Revisori esamina, fatta eccezione per gli atti di cui al successivo art. 12, tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.

3. Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Collegio dei Revisori dall'Amministratore entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.

4. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate all'Amministratore.

5. Se l'Amministratore ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio dei Revisori adotta, entro il termine di cinque giorni i provvedimenti conseguenti dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario è, comunque, tenuto a motivare al Collegio le proprie valutazioni.

6. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di cui al terzo comma.

Art. 8.

Incompatibilità

1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere nominato Amministratore e non possono far parte del Collegio dei revisori i Consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri Enti regionali, nonché i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i presidenti delle Comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti, nonché gli amministratori straordinari delle U.S.S.L.L., gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'Agenzia ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.

Art. 9.

Decadenza

1. L'Amministratore decade dall'incarico, oltre che per una sopravvenuta causa di incompatibilità, anche nei casi previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Sostituzione

1. La nomina dell'Amministratore e dei membri del Collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti.

Art. 11.

Compensi e rimborsi spese

1. I compensi e le indennità per l'Amministratore ed i Revisori sono così determinati:

a) all'Amministratore viene corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico spettante al personale regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale comprensivo della indennità per la funzione di coordinamento;

b) al Presidente del Collegio dei Revisori un'indennità annua pari al 15 per cento del compenso spettante all'Amministratore;

c) ai membri del Collegio dei Revisori un'indennità annua pari al 10 per cento del compenso spettante all'Amministratore.

2. Ai membri componenti il Collegio dei Revisori, residenti in sede diversa da quella dell'Agenzia, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio pari a quanto previsto dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 51 per i dirigenti regionali.

3. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell'Agenzia.

Art. 12.

Approvazione degli atti fondamentali

1. Sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio regionale i seguenti atti dell'Agenzia:

- a) il regolamento di cui al successivo art. 17 e le relative modifiche;
- b) il programma di attività di cui all'art. 20;
- c) il bilancio preventivo e sue variazioni;
- d) il conto consuntivo.

2. Le proposte relative agli atti di cui al comma precedente sono inviate dall'Amministratore alla Giunta regionale che provvede, entro il termine di venti giorni, alla loro adozione ed alla trasmissione al Consiglio Regionale.

3. Gli atti di cui al precedente comma vengono approvati dal Consiglio regionale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento e divengono esecutivi a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione del B.U.R.T.

4. Entro il termine di cui al precedente comma, il Consiglio regionale può chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

5. In tal caso il termine di cui al terzo comma è prorogato di 30 giorni.

Art. 13.

Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è organismo di consulenza tecnica per la gestione dell'ARSLA.

2. Il Comitato è composto da sette membri eletti dal Consiglio Regionale, di cui:

a) 3 membri in rappresentanza delle tre Università toscane;

b) 1 membro, in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

c) 3 membri in rappresentanza degli enti di emanazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente il quale provvede alle convocazioni delle riunioni ed all'organizzazione dell'attività.

4. Alle sedute del Comitato i membri eletti dal Consiglio regionale possono farsi assistere da esperti di settore in relazione agli argomenti in discussione.

5. Il Comitato si esprime in ordine alle proposte di programmi di attività annuali e pluriennali.

6. Il Comitato lavora per sessioni delle quali, una è dedicata alla valutazione della proposta di programma pluriennale, una alla valutazione della proposta di programma annuale e due alla verifica periodica dell'attuazione del programma annuale.

7. Ai lavori del Comitato partecipa l'Amministratore o un suo delegato esperto sui problemi oggetto di discussione.

8. Il Comitato si esprime, inoltre, su richiesta dell'Amministratore, in ordine a specifici argomenti.

9. Le valutazioni di cui al sesto comma sono inviate all'Amministratore.

10. Al presidente del Comitato spetta un'indennità annua pari al 15 per cento del compenso spettante all'Amministratore; agli altri componenti spetta un'indennità annua pari al 10 per cento.

Art. 14.

Controllo ispettivo

1. La Giunta regionale può disporre ispezioni sull'Agenzia mediante nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente, al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'Agenzia stessa.

Art. 15.

Controllo sostitutivo

1. In caso di omissione o ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio da parte dell'Agenzia, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e previa diffida a provvedere entro un termine prefissato, decreta la nomina di un Commissario che cura, con i poteri dell'organo competente, l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 16.

Controllo sugli organi

1. Gli organi dell'Agenzia possono essere sciolti con decreto del presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta regionale.

2. Con il medesimo decreto viene nominato un commissario che provvede all'amministrazione dell'Agenzia ivi compresa la redazione del bilancio, fino a quando gli organi aziendali non siano stati rinnovati a norma della presente legge.

Art. 17.

Regolamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati da un regolamento adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Amministratore entro sei mesi dal proprio insediamento, nel rispetto della presente legge e della normativa generale sull'ordinamento degli uffici e del personale.

Art. 18.

Personale dell'Agenzia

1. Nell'ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, ai sensi dell'art. 62, primo comma dello Statuto, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, determina, su proposta della Giunta regionale, la dotazione organica dell'Agenzia.

2. La Giunta regionale, entro cinque mesi dalla nomina dell'Amministratore, predispone tale proposta.

3. Alla copertura dei posti di organico provvede la Giunta regionale.

4. Lo stato giuridico ed economico del personale assegnato alle dipendenze dell'Agenzia è regolato dalla legge del 21 agosto 1989, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Struttura operativa dell'Agenzia

1. La struttura dell'Agenzia è articolata in tre Servizi che svolgono le competenze di cui all'art. 3.

2. La Giunta regionale, sentito l'Amministratore, definisce, entro un mese dalla costituzione dell'Agenzia, l'articolazione e le competenze di ciascuno dei servizi.

3. L'assegnazione dei dirigenti ai servizi è attribuita dalla Giunta regionale in conformità con la normativa vigente.

4. L'Amministratore e i dirigenti responsabili dei servizi provvedono, sulla base delle rispettive competenze e in conformità con l'ordinamento vigente, all'organizzazione dell'Agenzia in modo da garantirne la massima funzionalità.

5. L'Amministratore esercita, altresì, le funzioni di coordinamento della struttura ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 20.

Programmazione e bilancio

1. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'A.R.S.I.A. opera secondo programmi pluriennali di attività temporaneamente dimensionati sul programma regionale di sviluppo.

2. Il programma pluriennale di attività, che ha caratteristiche di scorrevolezza, indica le linee generali, pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, individua gli strumenti e le strutture specialistiche necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia.

3. I programmi pluriennali sono attuati mediante programmi annuali da approvare congiuntamente al bilancio preventivo annuale.

4. Il programma annuale descrive dettagliatamente le specifiche attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando il settore di intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e i mezzi per attuarle e gli strumenti per la verifica dei risultati raggiunti. Nel programma annuale vengono inoltre definiti tutti gli altri adempimenti previsti a cura dell'Agenzia e in collaborazione con altri organismi, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale dà indirizzo all'Amministratore ai fini della redazione della proposta di programma annuale o pluriennale di attività.

6. Le proposte di programma sono trasmesse entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale che le sottopone all'approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio preventivo dell'Agenzia.

7. In tale occasione la Giunta regionale rimette al Consiglio la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'attuazione del programma dell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

8. Il Consiglio regionale può, in ogni tempo, impartire direttive in ordine all'attività dell'Agenzia. La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio del rispetto delle direttive impartite.

9. Eventuali modifiche sostanziali del programma di attività che si rendessero necessarie in corso di esecuzione sono deliberate nelle stesse forme previste per l'approvazione.

Art. 21.

Finanziamento e bilancio

1. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:

- a) finanziamento annuale della Regione;
- b) proventi dei servizi;
- c) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
- d) ulteriori entrate eventuali.

Art. 22.

Patrimonio

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta Regionale.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

Art. 23.

Contributo annuale della Regione

1. Alla quantificazione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 21, decorrente non prima dell'anno 1994, la Regione provvede annualmente con legge di bilancio a decorrere da tale anno o comunque dall'anno in cui l'Agenzia inizia ad esercitare le funzioni ai sensi dell'articolo 24.

Art. 24.

Differimento dell'efficacia

1. L'esercizio delle funzioni dell'Agenzia ha inizio dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 5, quarto comma, della legge regionale 22 marzo 1993, n. 15 con la quale si approva il piano di liquidazione dell'E.T.S.A.F.

2. Limitatamente agli adempimenti previsti dagli articoli 5 e 7, attinenti alla costituzione degli organi, la legge entra in vigore nei tempi ordinari.

Art. 25.

Norma transitoria

Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per essere nominati nel Collegio dei revisori di cui all'art. 7 della presente legge è richiesto il possesso dei requisiti per la iscrizione nell'elenco predetto.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 10 giugno 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 maggio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 giugno 1993.

93R0942

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1993, n. 38.

Consorzio Centro per la sperimentazione, dimostrazione e divulgazione florovivaistica e di altre colture pregiate e protette di Capannori - Contributo straordinario per la gestione commissariale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 39 del 25 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire il proseguimento della gestione 1993 è concesso un contributo di L. 250.000.000 al Consorzio Centro per la Sperimentazione Dimostrazione e Divulgazione Florovivaistica e di altre colture pregiate e protette di Capannori, commissariato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 71 del 16 febbraio 1993. All'erogazione del contributo provvede la Giunta regionale.

Art. 2.

L'onere di L. 250.000.000 derivante dalla presente legge farà carico sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1993 al capitolo che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del Bilancio di previsione per l'anno 1993 sono portate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 giugno 1993.

93R0943

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1993, n. 39.

Interventi per il risanamento del Centro Ortofrutticolo del medio Tirreno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 39 del 25 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione interviene con un contributo una tantum di 650 milioni di lire per concorrere alla ripresa produttiva del Centro per la lavorazione e Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli situato nel Comune di Pisa.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo di cui al primo comma, alle seguenti condizioni:

a) individuazione, da parte del Ministero Agricoltura e Foreste, d'intesa con la Regione, del nuovo soggetto gestore che subentrerà nella conduzione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli già utilizzati dal C.O.M.T.;

b) definizione dei rapporti di debito e credito tra il C.O.M.T. e il nuovo soggetto gestore.

3. Il contributo è erogato a favore del soggetto di cui al secondo comma, lettera a), previa assunzione da parte del soggetto stesso, di formale impegno di gestione del Centro.

4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'attuazione della presente legge.

Art. 2.

Al finanziamento della presente legge si provvede mediante la seguente variazione di bilancio:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 giugno 1993.

93R0944

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 40.

Disciplina degli organi sanitari collegiali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 41 del 1° luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze ed organi per l'accertamento dell'invalidità civile

1. Competono all'unità sanitaria locale le funzioni ed i relativi oneri concernenti l'accertamento delle condizioni di minorazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti aspiranti ai benefici della pensione, assegno o indennità di invalidità civile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 nonché ai benefici diversi da quelli anzi indicati.

2. Per i fini di cui al comma 1, ciascuna unità sanitaria locale costituisce una o più commissioni mediche con i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, stabiliti dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, dal decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387 ed eventuali successive modificazioni in merito, nonché dalle disposizioni delle leggi prima menzionate, in quanto applicabili.

Art. 2.

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative

1. In ogni unità sanitaria locale è costituito un collegio medico, nominato dall'organo titolare delle funzioni di gestione, con il compito di accertare:

a) che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con le mansioni lavorative affidate o da affidare ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) che la natura e il grado di invalidità degli aventi diritto alla assunzione obbligatoria non riescano di pregiudizio alla salute o alla incolumità proprie e dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

c) che vi sia permanenza dello stato invalidante dei beneficiari dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Il collegio medico ha la seguente composizione:

a) il responsabile della unità operativa o il responsabile della sezione aggregata di medicina legale dell'unità sanitaria locale o, per loro delega, un altro medico della stessa struttura (ovvero, in caso di loro mancanza, il responsabile dell'unità operativa di igiene pubblica e del territorio), con funzioni di presidente;

b) il responsabile della unità operativa di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, un altro medico della stessa struttura;

c) un medico scelto dall'organo titolare delle funzioni di gestione della unità sanitaria locale, su tema proposto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Qualora la designazione non pervenga entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, l'unità sanitaria locale provvede direttamente;

d) un medico di rappresentanza dei datori di lavoro esclusivamente per gli accertamenti previsti dall'art. 20 della legge n. 482/1968.

3. Il collegio medico, con le procedure di cui al comma 1, è integrato da uno specialista in discipline neurologiche e psichiatriche per gli accertamenti e le valutazioni concernenti i minorati psichici.

Art. 3.

Costituzione delle Commissioni per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo con competenza estesa al territorio provinciale

1. Il presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. tesoro 5 agosto 1991, n. 387, autorizza la costituzione, nell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia, di una commissione medica specializzata nell'accertamento della cecità civile e di una commissione medica specializzata nell'accertamento del sordomutismo, con competenza estesa all'esame di tutte le domande di rispettiva pertinenza provenienti dall'intera provincia.

2. La composizione e il funzionamento delle predette commissioni sono disciplinati dalle norme del citato D.M. tesoro.

Art. 4.

Compensi ai componenti e al segretario delle commissioni

1. L'attività svolta dalle commissioni di cui agli articoli 1 e 2 è compensata nel modo seguente:

a) ai componenti e al segretario che siano dipendenti della unità sanitaria locale si applica il trattamento economico previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro in relazione all'attività espletata in orario di servizio o fuori dello stesso;

b) ai medici che integrano le commissioni in rappresentanza delle associazioni di categoria, l'unità sanitaria locale corrisponde per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di L. 20.000 e una indennità per ogni visita espletata e definita di L. 6.000, al lordo delle ritenute di legge. Detti compensi sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei numeri indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;

c) ai medici convenzionati si applica il trattamento economico previsto dal vigente accordo collettivo nazionale di cui all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La liquidazione dei compensi è effettuata dall'Organo titolare delle funzioni di gestione della unità sanitaria locale.

Art. 5.

Disposizioni transitorie per il sollecito esame delle domande pendenti di riconoscimento dell'invalidità civile

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'unità sanitaria locale accerta il numero delle domande pendenti per il riconoscimento della invalidità civile.

2. Ove il numero accertato delle domande pendenti sia tale da non consentirne la definizione, nel termine ordinario di novanta giorni, dalle commissioni mediche ordinariamente costituite, l'unità sanitaria locale predispone un piano di lavoro per l'esaurimento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dell'esame delle domande pendenti.

3. Per l'ipotesi di cui al comma 2 e per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le unità sanitarie locali costituiscono commissioni mediche straordinarie, ricorrendo in via esclusiva alle prestazioni di medici convenzionati.

4. Per i fini di cui al comma 2, le unità sanitarie locali affidano incarichi di supplenza di durata non superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316.

5. L'attribuzione alle commissioni straordinarie dell'esame delle domande pendenti è effettuata dall'organo titolare delle funzioni di gestione dell'unità sanitaria locale, su proposta del coordinatore sanitario, definita dal responsabile del competente servizio, sentiti i presidenti delle stesse commissioni.

6. Ai medici convenzionati spetta esclusivamente il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 e le quote di carovita, di cui all'art. 33 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

7. Le domande pervenute in data successiva all'entrata in vigore della presente legge devono comunque essere definite dalle commissioni ordinarie nel termine ordinario di novanta giorni.

8. Bimestralmente l'organo titolare delle funzioni di gestione verifica l'osservanza del piano di lavoro di cui al comma 2. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti dal piano di lavoro ed in assenza di straordinari motivi che giustificano tale ritardo, l'organo di gestione fissa alla commissione un termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine suddetto la commissione è soppressa, previa costituzione di ulteriore commissione.

Art. 6.

Compiti di segreteria

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni di cui ai precedenti articoli sono assicurate da un dipendente dell'unità sanitaria locale del ruolo amministrativo.

Art. 7.

Commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti

1. Le commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti, di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono costituite in ogni provincia, presso la unità sanitaria locale del comune capoluogo di provincia, con i criteri di composizione, di ubicazione e di funzionamento stabiliti dalla normativa citata.

2. Le commissioni sono presiedute dal responsabile della unità operativa e dal responsabile della sezione aggregata di medicina legale della unità sanitaria locale ove la commissione ha sede, ovvero, in caso di mancanza dei suddetti, dal responsabile dell'unità operativa di igiene pubblica e del territorio.

3. Nell'ambito della provincia di Firenze la commissione è presieduta dal responsabile della unità operativa di medicina legale di una delle unità sanitarie locali del comune di Firenze, designato dal Sindaco.

Art. 8.

Commissione tecnica provinciale per i gas tossici

1. Nella commissione tecnica provinciale per i gas tossici di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale e l'esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell'unità sanitaria locale cui appartiene il Comune capoluogo di provincia. La Commissione opera presso la predetta unità sanitaria locale che ne assicura le funzioni di segreteria.

2. Nell'ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, nominati dal Sindaco.

Art. 9.

Commissione per l'abilitazione all'impiego di gas tossici

1. Nella commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità per la patente di abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui all'art. 32 del regio decreto n. 147/1927, il medico provinciale e il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

2. Nell'ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, designati dal Sindaco.

3. Fino a diverse determinazioni del Consiglio regionale, la commissione costituita nella provincia di Firenze secondo i criteri di cui al comma 2 opera quale unico organismo nell'ambito di tutto il territorio regionale, con sede e segreteria presso la unità sanitaria locale da cui dipende il responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio designato dal Sindaco.

4. La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale su conforme decisione della Giunta regionale.

Art. 10.

Finanziamenti

1. Agli oneri derivanti dall'art. 5 e valutati in L. 2.500.000.000 si fa fronte, limitatamente all'esercizio 1993, con i fondi allocati su cap. 17225 del bilancio di previsione 1993.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, previsti per l'anno 1993 in L. 300.000.000 si fa fronte con i fondi allocati su cap. 17225 del bilancio di previsione 1993.

3. La declaratoria del cap. 17225 del bilancio di previsione 1993 è sostituita dalla seguente:

«Oneri relativi organizzazione convegni e seminari, funzionamento commissioni mediche invalidità, studi e ricerche compresi registri tumori, mortalità e malformazioni congenite, eliosoccorso, Firenze auxilia (legge n. 833/1978 - Fin. statale)».

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 1^f.

Disposizioni finali

1. La legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, la legge regionale 7 luglio 1982, n. 55, la legge regionale 10 maggio 1983, n. 24 sono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 23 giugno 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata nella seduta del 18 maggio 1993 ed è stata rivista dal Commissario del Governo il 19 giugno 1993.

93R0945

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 41.

Modifica della legge regionale n. 53/81: Interventi per il diritto allo studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 41 del 1^o luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 è così sostituito:

«Art. 9.

Progetti di area

1. Ai fini della presente legge, sono definiti di area i progetti:

a) indirizzati al sostegno e alla qualificazione dell'attività educativa e didattica della scuola, sia mediante interventi volti a prevenire situazioni di insuccesso, di dispersione o di esclusione, sia attraverso l'aggiornamento dei metodi e delle strumentazioni didattiche, sia per mezzo di esperienze di ricerca e di sperimentazione;

b) volti a migliorare il livello di erogazione dei servizi di trasporto e di ristorazione, ovvero a ridurre i costi.

2. I progetti di cui al primo comma sono riferiti ad aree territorialmente omogenee sotto il profilo dei bisogni socio-economici ed educativi.

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 è così sostituito:

«Art. 10.

Soggetti proponenti

1. In conformità ai contenuti del piano di indirizzo, di cui all'art. 12, di seguito chiamato P.d.i., i Comuni, singoli o associati, o le Comunità Montane da loro delegate, definiscono operativamente i bisogni socio-economici ed educativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e propongono alla Provincia i progetti di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 9, d'intesa con le istituzioni scolastiche, anche su loro istanza, nonché, secondo i contenuti del progetto, con gli Enti e con gli organi periferici dell'Amministrazione pubblica la cui competenza sia necessaria per la realizzazione del progetto stesso.

2. I progetti di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 9 sono proposti dai Comuni, singoli o associati, ovvero dalle Comunità Montane da loro delegate.

3. I progetti di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'art. 9 d'interesse sovracomunale sono proposti dai Comuni sentiti i Distretti scolastici territorialmente competenti.

Art. 3.

L'art. 11 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 è così sostituito:

«Art. 11

Interventi regionali

1. La Regione concorre all'attuazione del diritto allo studio:

a) contribuendo a finanziare i progetti di cui all'art. 9 e gli interventi ordinari di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5;

b) svolgendo proprie attività di ricerca, realizzando interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e promuovendo, ai fini della presente legge, l'aggiornamento del personale degli enti locali in collaborazione con questi ultimi;

c) sostenendo con contributi annui l'attività dei Distretti scolastici, per quanto loro richiesto ai sensi della presente legge.

2. Gli interventi regionali di cui al primo comma sono definiti dal P.d.i. di cui al successivo art. 12.

Art. 4.

L'art. 12 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 è così sostituito:

«Art. 12.

Piano di indirizzo: contenuti

1. Il P.d.i. stabilisce:

a) i parametri e gli indicatori socio-economico-educativi in base ai quali:

1. La Regione assume il provvedimento deliberativo annuale di cui all'art. 14, primo comma;

2. Le Province assumono il provvedimento deliberativo di cui all'art. 14, quarto comma;

b) i procedimenti e le modalità con cui la Regione effettua la verifica di efficienza ed efficacia sui progetti di area;

c) i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dei Comuni, ivi compresi quelli relativi alla determinazione delle tariffe.

2. Il P.d.i., inoltre, contiene:

a) l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;

b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e specificazione del programma regionale di sviluppo;

c) gli specifici obiettivi operativi, articolati per ambito provinciale o sub-provinciale, al cui perseguimento sono rivolti i progetti di area, nonché i criteri e le priorità per la loro valutazione, selezione e approvazione da parte delle province; tali criteri e priorità possono anche contenere indicazioni sia al fine di favorire interventi di più ampia scala, sia in ordine alle garanzie di parziale copertura dei costi da parte di altri soggetti pubblici e privati;

d) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, da destinare annualmente ai progetti di area in ciascuna Provincia, nonché la relativa quota da destinare agli interventi ordinari;

e) i criteri e i parametri in base ai quali sono erogati i contributi annui ai Distretti scolastici previsti dall'art. 11, primo comma, lettera c), nonché le relative quote di spesa sul totale dei finanziamenti destinati ai progetti di area;

f) gli studi, le ricerche e le sperimentazioni progettuali, in tema di diritto allo studio, che la Regione intende svolgere direttamente nel triennio a sostegno della propria attività di programmazione e a supporto dell'attività progettuale dei soggetti di cui all'art. 11, primo comma, lettera a), specificando la quota di spesa riservata a tali iniziative sul totale dei finanziamenti destinati ai progetti di area.

3. Il P.d.i. assume efficacia normativa relativamente ai contenuti di cui al primo comma».

Art. 5.

L'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 è così sostituito:

«Art. 13.

Formazione e approvazione del P.d.i.

1. La Giunta regionale elabora lo schema di P.d.i. previo contraddittorio con le province, che, a tale fine, sentiti i Comuni, i Consigli scolastici distrettuali e i provveditori agli studi, formulano proposte e pareri in ordine:

a) all'analisi del settore e alla specificazione degli obiettivi del P.d.i.;

b) alla determinazione delle quote di finanziamento da riservare rispettivamente ai progetti di area ed agli interventi ordinari;

c) all'individuazione dei parametri e degli indicatori socio-economici di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 12;

d) alla definizione degli specifici obiettivi operativi da perseguire con i progetti di area in ciascun ambito provinciale ed alla individuazione delle priorità.

2. La Giunta regionale, sentita la Sovrintendenza scolastica regionale, trasmette la proposta del P.d.i. al Consiglio regionale entro il 30 settembre, il quale l'approva entro il 15 novembre».

Art. 6.

L'art. 14 della legge regionale giugno 1981, n. 53 è così sostituito:

«Art. 14.

Attuazione del P.d.i.

1. Sulla base dei parametri e degli indicatori socio-economico-educativi definiti dal P.d.i. e della quota annuale percentuale di cui alla lettera d), secondo comma, dell'art. 12, la Giunta regionale con deliberazione di riparto da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, stabilisce, per ciascun ambito provinciale, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di area e degli interventi ordinari.

2. Le province per esigenze generali o in relazione a specifiche situazioni, possono integrare, con proprio atto deliberativo, i finanziamenti regionali destinati ai progetti di area con proprie risorse.

3. I soggetti di cui all'art. 10, primo e secondo comma, presentano i loro progetti alla provincia territorialmente competente entro il 30 aprile di ogni anno e li trasmettono in copia alla Giunta regionale.

4. In conformità agli obiettivi ed ai criteri del P.d.i. e all'eventuale atto di integrazione finanziario di cui al precedente secondo comma, le province provvedono entro il 30 giugno di ogni anno:

ad approvare i progetti di area, indicando quelli esclusi e le relative motivazioni;

ad impegnare le eventuali integrazioni finanziarie disposte a carico del proprio bilancio;

a ripartire tra i Comuni i finanziamenti per gli interventi ordinari. Gli atti relativi, divenuti esecutivi, sono trasmessi immediatamente alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale provvede ad impegnare ed erogare i finanziamenti in favore dei beneficiari dei progetti di area e degli interventi ordinari approvati dalle province, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale.

6. La provincia esercita il controllo sull'attuazione dei progetti di area».

Art. 7.

Dopo l'art. 14 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, è introdotto il seguente:

«Art. 14-bis.

Vigilanza e controllo - Poteri sostitutivi

1. All'adempimento delle funzioni previste dalla presente legge la provincia provvede mediante le proprie strutture organizzative.

2. La Giunta regionale dispone verifiche ed accertamenti sulla realizzazione dei progetti e sulla loro corrispondenza effettiva agli specifici obiettivi operativi indicati dal P.d.i., nonché sulla conformità al disposto di cui all'art. 6, secondo comma, in ordine all'attribuzione dei benefici disposti dai Comuni per gli interventi ordinari. La Giunta regionale, in caso di inadempienze, diffida gli enti competenti a provvedere agli atti dovuti ai sensi della normativa regionale.

3. Nel caso in cui una provincia non provveda, nei termini stabiliti dall'art. 14, quarto comma, ad approvare o ad inviare alla Giunta regionale gli atti di cui al citato art. 14, la Giunta regionale, esaminati i progetti di area pervenuti a quella provincia, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione per la loro approvazione e per il loro finanziamento nei limiti delle disponibilità, senza tener conto dell'eventuale finanziamento integrativo provinciale di cui all'art. 14, secondo comma. La Giunta regionale, inoltre, con proprio atto di riparto, assegna ai Comuni i finanziamenti per gli interventi ordinari.

4. Nel caso in cui il finanziamento assegnato ad un progetto di area resti inutilizzato perché le iniziative e gli interventi in esso indicati non sono stati realizzati nei tempi previsti dal progetto stesso, ovvero la realizzazione del progetto finanziato risulti, da verifiche e controlli provinciali o regionali, palesemente difforme dalle finalità indicate dal P.d.i. o contenute nei progetti, la Giunta regionale provvede al recupero delle somme erogate, che saranno utilizzate per la realizzazione di altri progetti di area».

Art. 8.

L'art. 15 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, è così modificato:

«Art. 15.

Finanziamento degli interventi

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si farà fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1994 mediante l'istituzione di nuovi capitoli di bilancio con la denominazione sottoindicata ed al cui finanziamento si provvederà, a decorrere da tale esercizio, con legge di bilancio:

a) «contributi per il finanziamento dei progetti di area per il diritto allo studio» (articoli 9 e 11, primo comma, lettera a);

b) «contributi sulla spesa corrente dei Comuni per gli interventi per il diritto allo studio di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 53/81» (art. 11, primo comma, lettera a);

c) «fondo per le attività di ricerca, di sperimentazione progettuale e di aggiornamento del personale degli Enti locali per il diritto allo studio» (art. 11, primo comma, lettera b);

d) «contributi ai Consigli scolastici distrettuali per attività, elaborazione e proposta in materia di diritto allo studio» (art. 11, primo comma, lettera c)».

Art. 9.

L'art. 16 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, è così modificato:

«Art. 16.

Norma finale

1. Per la ripartizione dei finanziamenti nell'anno 1993 si continuano ad applicare le disposizioni e le procedure previste dalla precedente normativa agli articoli 11, 13 e 14 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53.

2. I termini di cui al precedente art. 14, relativi all'anno 1994, sono stabiliti con il P.d.i.m.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 23 giugno 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 maggio 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 giugno 1993.

93R0946

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1993, n. 42.

Legge regionale n. 75 del 13 novembre 1989. Partecipazione azionaria alla San Giorgio per lo sviluppo urbano di Pistoia S.p.a. Reintegro di capitale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46 del 28 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere la quota di propria spettanza, pari a L. 92.840, dell'aumento di capitale sociale della «San Giorgio per lo sviluppo urbano di Pistoia» S.p.a.

Art. 2.

1. Alla spesa per L. 92.840 si fa fronte con i fondi del Fondo di riserva spese obbligatorie di cui al cap. 50240, bilancio 1993, con la seguente variazione, di uguale importo nella competenza e nella cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 luglio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 giugno 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 luglio 1993.

93R0947

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1993, n. 43.

Abrogazione dell'art. 3 e del 2° comma dell'art. 7 legge regionale 23 aprile 1989, n. 29 riguardanti le commissioni provinciali per l'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46 del 28 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 ed il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 23 aprile 1989, n. 29 sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 luglio 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 giugno 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 luglio 1993.

93R0948

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 44.

Interventi straordinari a seguito dell'attentato in Firenze del 27 maggio 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 13 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Emergenze sociali e abitative

1. È autorizzata l'erogazione al comune di Firenze della somma di L. 2.000.000.000 a titolo di concorso nelle spese sostenute dal comune per fronteggiare le emergenze sociali e abitative causate dall'attentato di Firenze del 27 maggio 1993.

2. Il comune di Firenze può altresì utilizzare la somma prevista al precedente comma anche per interventi d'emergenza sull'edificio di Palazzo Vecchio per danni conseguenti all'esplosione.

3. All'erogazione del 90% del contributo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

4. La Giunta regionale provvede alla erogazione del saldo, previa rendicontazione del comune di Firenze.

Art. 2.

Contributi per il restauro della chiesa di Santo Stefano al Ponte Vecchio

1. È autorizzata l'erogazione alla Curia Arcivescovile di Firenze di una somma fino all'importo di L. 1.000.000.000 per i lavori di pronto intervento e per il progetto e i lavori di restauro della chiesa di Santo Stefano al Ponte Vecchio danneggiata dall'attentato di Firenze del 27 maggio 1993.

2. Ai fini dell'erogazione della somma di cui al precedente comma la Curia Arcivescovile presenta all'Ufficio del Genio Civile di Firenze il progetto di restauro. Il contributo è erogato dalla Giunta regionale in misura del 20% previa comunicazione di inizio dei lavori, ed il restante importo secondo gli stati di avanzamento dei lavori medesimi.

Art. 3.

Interventi nel campo dei beni culturali

1. È disposto un programma straordinario degli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 1976, n. 33, dalla legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 e dalla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, a favore di strutture che risultino danneggiate dall'attentato di Firenze del 27 maggio 1993 per un importo di L. 1.000.000.000.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio disposta per analogo importo, competenza e cassa, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 1993:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 5 agosto 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 giugno 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.

93R0949

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 45.

Modifica della legge regionale 31 marzo 1993, n. 20 Ente Toscano Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.). Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 13 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le previsioni di cassa della parte Entrate dell'articolo unico della legge regionale 31 marzo 1993, n. 20: Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.). Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, sono sostituite dalle seguenti:

Descrizione	Cassa
Giacenza di cassa al 1° gennaio 1993	L. 6.000.000.000
Titolo II	» 7.467.316.050
Titolo III	» 1.179.000.000
Titolo IV	» 2.865.000.000
Titolo VI	» 6.010.000.000
Totale	L. 23.521.316.050

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 giugno 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.

93R0950

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 46.

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale per l'anno 1994 per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 13 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, è determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa autoomologata per detti motocicli vigente alla data del 31 dicembre 1992.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 giugno 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.

93R0951

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 47.

Integrazione tariffaria strada-ferrovia, disciplina delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale e sanzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1983, n. 33, articoli 5, 16, 17 e 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 13 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. I

Sostituzione, del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è sostituito dal seguente:

«2. Per i servizi di trasporto pubblico strada-ferrovia la Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli stabiliti dal Consiglio regionale, può adottare su relazioni determinate, previa intesa con la FS S.p.a., discipline tariffarie diverse da quelle della presente legge».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33

L'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

1. Alle categorie di cittadini residenti nel territorio della regione Toscana indicate al terzo comma del presente articolo, può essere rilasciato uno dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:

- abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana della città di residenza;
- abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso svolgentesi su linee ordinarie extraurbane;
- abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, cumulativo del titolo di cui alla precedente lettera b), e del titolo di cui alla precedente lettera a), riferibile alla rete urbana della città di residenza o di destinazione.

2. Alle categorie medesime possono inoltre essere rilasciati i seguenti titoli:

- biglietto corsa semplice o a tempo, adottato nei centri dotati di servizi urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti medesimi, dà diritto alla libera circolazione per giorni uno sulla rete a cui il biglietto si riferisce;
- biglietto corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla tariffa relativa al percorso di andata, dà diritto all'effettuazione del percorso in andata ed in ritorno.

3. I titoli di cui ai precedenti comma del presente articolo possono essere rilasciati:

- agli invalidi civili e di lavoro con invalidità pari al 100%;
- agli invalidi civili e di lavoro con invalidità superiore o uguale al 67% se titolari di reddito-annuale personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore alla cifra ottenibile moltiplicando per due l'importo indicato alla successiva lettera g), punto 1);
- alle persone handicappate riconosciute in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 3 febbraio 1992, n. 104;
- ai ciechi totali e sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
- agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
- ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra e di servizio, ed ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;
- a tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età purché:

1) se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, siano percettori di un reddito annuale personale imponibile, ai fini dell'IRPEF, non superiore all'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS maggiorata ai sensi della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modifiche o integrazioni;

2) se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al precedente punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite di reddito.

4. Ai fini della determinazione del reddito per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e g) del comma precedente, non si computa il reddito derivante dall'unità immobiliare di proprietà se essa sia adibita ad abitazione e costituisca l'unica unità immobiliare posseduta.

5. La validità dei titoli di cui al primo ed al secondo comma rilasciati ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento ai sensi della vigente normativa, è estesa, senza sovrapprezzo, all'accompagnatore.

6. Il Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione criteri e modalità relative al rilascio dei titoli di cui al primo ed al secondo comma, al rimborso delle relative entrate aziendali, nonché le tariffe di vendita all'utenza dei titoli di cui al primo comma.

Art. 3.

Sostituzione del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

1. Le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, cui vengono corrisposti contributi o sovvenzioni di esercizio da parte della regione o di enti locali, possono rilasciare titoli di libera circolazione validi sulle linee da esse gestite in misura non superiore a 1 titolo ogni 400.000 autobus/km di servizi concessi o frazione dei medesimi. I relativi ricavi restano a carico dell'azienda. È vietato il rilascio di ulteriori titoli di viaggio agevolati a gratuito.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33

L'art. 18 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso ed alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

2. La violazione degli obblighi di cui al primo comma comporta:

a) per i trasporti urbani la sanzione amministrativa da 25 a 150 volte il biglietto a tariffa ordinaria per corsa semplice, o a tempo se adottato in sostituzione del biglietto corsa semplice, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria;

b) per i trasporti extraurbani le seguenti sanzioni amministrative:

1) per percorsi, calcolati dal capolinea alla fermata successiva all'accertamento, inferiori a km 50, da 6 a 36 volte il biglietto a tariffa ordinaria per corsa semplice corrispondente alla nona classe chilometrica, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria calcolato dal capolinea alla fermata alla quale il viaggiatore dichiara di scendere;

2) per percorsi calcolati dal capolinea alla fermata successiva all'accertamento superiori a km 50, da 6 a 36 volte il biglietto a tariffa ordinaria per corsa semplice corrispondente alla quindicesima classe chilometrica, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria calcolato dal capolinea alla fermata alla quale il viaggiatore dichiara di scendere.

3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente validato in data antecedente a quella dell'accertamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 30.000, in luogo della sanzione di cui al precedente comma 2°.

Art. 5.

Inserimento di un articolo: art. 18-bis.

Dopo l'art. 18 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 18-bis

1. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, del personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere effettuato, unitamente alle spese postali e di notifica, presso gli uffici dell'azienda che ha accertato l'infrazione o mediante accreditamento in conto corrente, secondo le modalità stabilite dall'azienda medesima. Le aziende di trasporto possono inoltre stabilire che il pagamento possa essere effettuato al momento della contestazione al personale delle aziende incaricate della vigilanza.

3. Le autorità competenti a ricevere il rapporto, a norma dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono il comune, la provincia o la regione, rispettivamente per i servizi di competenza comunale, provinciale o regionale.

4. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto sono devoluti:

a) interamente all'azienda di trasporto, nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta;

b) nella misura del 70% della somma introitata all'azienda di trasporto e del 30% all'ente competente ai sensi del precedente terzo comma, nel caso di riscossione a seguito di ordinanza-ingiunzione».

Art. 6.

Abrogazione del regolamento 19 dicembre 1983, n. 1

1. È abrogato il regolamento 19 dicembre 1983, n. 1 concernente il rilascio delle tessere di libera circolazione sui trasporti pubblici locali ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 19 maggio 1983, n. 33.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana della deliberazione consiliare indicata al sesto comma dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 come sostituito dall'art. 2 della presente legge.

2. Le tessere di libera circolazione, rilasciate entro il termine indicato al primo comma, conservano validità:

fino al momento dell'entrata in vigore degli articoli 2 e 6, le tessere emesse entro il 31 dicembre 1991;

fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli articoli 2 e 6, le tessere emesse dopo il 31 dicembre 1991 ed entro il 30 giugno 1992;

fino al centoventesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli articoli 2 e 6 le tessere emesse dopo il 30 giugno 1992 ed entro il 31 dicembre 1992;

fino al centoottantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli articoli 2 e 6 le tessere emesse dopo il 31 dicembre 1992.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 giugno 1993 e vista dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.

93R0952

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 48.

Procedura per l'esame da parte della regione dei piani di risanamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 13 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La presente legge disciplina la procedura per l'esame da parte della regione dei piani di risanamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, presentati dalle ditte interessate per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambito esterno.

Art. 2.

1. I piani di cui all'art. 1 presentati alla regione entro il 23 settembre 1991, sono esaminati dalla giunta regionale che, sentiti il comune e l'Unità sanitaria locale competenti territorialmente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano o vi apporta modifiche ed integrazioni sotto forma di prescrizioni.

2. Qualora nel corso dell'esame del piano siano riscontrabili carenze od omissioni relativamente ad uno o più degli elementi dall'allegato 1 alla presente legge, l'impresa viene diffidata ad integrare il piano stesso entro il termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il piano si intende automaticamente respinto, con l'obbligo per l'impresa richiedente dell'adeguamento immediato ai limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. La giunta regionale comunica al comune ed all'Unità sanitaria locale competenti territorialmente l'elenco delle imprese tenute all'adempimento immediato.

3. Al fine dell'espressione del parere di cui al primo comma la giunta regionale trasmette copia dei piani pervenuti al comune ed all'Unità sanitaria locale competenti territorialmente che devono esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. Trascorso tale termine il silenzio degli enti interessati è da intendersi come parere favorevole al piano di risanamento.

Art. 3

1. I provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1, sono notificati all'impresa interessata (tramite il comune e comunicati all'Unità sanitaria locale per i controlli di competenza).

2. L'Unità sanitaria locale, quando sia scaduto il termine per l'adeguamento al piano o ad ogni singola scadenza qualora questo preveda più fasi di adeguamento, deve verificare l'avvenuta esecuzione. In difetto deve immediatamente segnalare l'inadempimento alla giunta regionale, con l'indicazione di eventuali motivi che non abbiano consentito il rispetto delle scadenze previste dal piano.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al precedente comma, nel caso in cui non ritenga motivato il ritardo nell'adeguamento al piano, dichiara l'impresa sottoposta all'obbligo di adeguamento ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

4. La giunta regionale, nei tempi previsti dal precedente comma, nel caso in cui ritenga motivato il ritardo nell'adeguamento al piano, diffida l'impresa ad adempiere entro congruo termine, dando comunicazione della proroga all'Unità sanitaria locale. Quest'ultima, alla scadenza del termine, effettua un controllo del cui esito dà comunicazione alla giunta regionale la quale, in caso di mancato adeguamento entro i sessanta giorni successivi dichiara l'impresa sottoposta all'obbligo di adeguamento ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^o marzo 1991.

5. I provvedimenti di cui ai commi terzo e quarto, con cui la giunta regionale dichiara l'impresa sottoposta all'obbligo di adeguamento ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^o marzo 1991 sono notificati all'impresa tramite il comune, e comunicati all'Unità sanitaria locale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 giugno 1993 e vista dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.

(Omissis).

93R0953

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 49.

Interventi aggiuntivi per l'assistenza domiciliare alla popolazione anziana non autosufficiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 50 del 13 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini di attivare, anche in via sperimentale, interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza di base delle persone anziane che, a norma dell'art. 38-bis della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, così come modificato ed integrato dall'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61 e relative norme generali di attuazione, versino in condizione di non autosufficienza, i comuni erogano l'assistenza domiciliare promuovendone l'integrazione con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita dalle Unità sanitarie locali.

2. Il consiglio regionale, su proposta elaborata dalla giunta, anche in base a proposte presentate dai comuni, delibera un piano di riparto dei fondi volti a determinare un riequilibrio delle prestazioni, sulla base dei seguenti criteri:

- a) densità della popolazione non autosufficiente;
- b) diretta proporzionalità con l'età media della popolazione ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
- c) minore disponibilità di residenze sanitarie assistenziali;
- d) tasso di ricovero dei non autosufficienti.

3. Per l'integrazione assistenziale di cui al comma 1^o, i comuni stipulano con le Unità sanitarie locali appositi accordi di programma sui quali impegnano i finanziamenti loro destinati dalla presente legge, nonché le eventuali quote di finanziamento autonomamente individuate dai comuni stessi.

4. Il finanziamento è erogato dalla giunta regionale a seguito dell'avvenuta stipula dell'accordo di programma in conformità di uno schema tipo approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della presente legge, alla stipula degli accordi di programma di cui al comma 3, devono partecipare anche i comuni che abbiano esercitato la facoltà di delegare all'Unità sanitaria locale le funzioni in materia di assistenza sociale.

Art. 2.

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1993 da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «spesa».

(Omissis).

2. Per gli esercizi successivi, gli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 1993 e vista dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.

93R0954

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 1993, n. 2.

Disposizioni per la pubblicità degli avvisi concernenti la copertura temporanea dei posti delle Unità Sanitarie Locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 19 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 36 comma secondo, legge regionale 16 dicembre 1982, n. 91 in ordine alla massima diffusione degli avvisi emanati dalle unità sanitarie locali per la copertura temporanea dei posti, gli avvisi medesimi devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, almeno venti giorni prima del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono pubblicati a istanza della Unità Sanitaria Locale interessata, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 12.

3. Restano ferme tutte le disposizioni regolamentari concernenti ulteriori forme di pubblicità degli avvisi.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione Toscana.

Firenze, 13 maggio 1993

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio regionale il 27 aprile 1993 ed è divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo n. 2645 del 5 maggio 1993.

93R0936

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 luglio 1993, n. 11-90/Leg.

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, concernente: «Lavori in economia».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 5 ottobre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2);

Visto l'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8873 di data 25 giugno 1993;

Decreta:

l'emanazione del seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento reca la disciplina delle opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, da eseguirsi in economia ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3.

2. Relativamente ai lavori pubblici di Amministrazioni diverse dalla Provincia gli organi e le strutture provinciali richiamati nel presente Regolamento devono intendersi sostituiti dai competenti organi e strutture delle suddette Amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Possono essere eseguiti in economia ai sensi dell'art. 1:

a) opere e lavori pubblici e relative forniture di importo non superiore a 300 milioni di lire;

b) a prescindere dal limite di cui alla lettera a) del presente articolo, opere e lavori pubblici e/o relative forniture riguardo ai quali la normativa vigente, anche statale, prevede la possibilità di esecuzione in economia;

c) a prescindere dal limite di cui alla lettera a) del presente articolo, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e relative forniture di diretta competenza provinciale di:

1) strade provinciali;

2) strade comunali ammesse ai benefici previsti dalla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modifiche esclusa la manutenzione ordinaria;

3) edifici di proprietà provinciale, edifici destinati allo svolgimento di funzioni o servizi di istituto, edifici ai quali la Provincia è tenuta a provvedere per legge;

4) opere idrauliche;

5) macchinari ed attrezzature di proprietà provinciale;

6) impianti di depurazione e relativi collettori principali.

Art. 3.

Deliberazione

1. L'esecuzione delle opere e lavori pubblici in economia e da fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, sono previamente autorizzate dalla Giunta provinciale con deliberazione che approva il progetto esecutivo relativo ai lavori da eseguire, indicando quale dei sistemi di cui all'art. 6 si intende adottare.

2. L'esecuzione di opere, lavori e forniture riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2 lettera c) nonché di lavori, opere e forniture da eseguirsi in economia con il sistema di cui alla lettera b) dell'art. 6 può essere altresì disposta sulla base di apposita perizia, previamente approvata dalla Giunta provinciale, che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

Art. 4.

Attribuzioni dei dirigenti

1. Ai sensi del comma settimo dell'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, ai dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali sono demandate:

a) l'individuazione delle clausole essenziali che disciplinano l'esecuzione dell'opera, lavoro o fornitura sulla cui base vengono redatti l'eventuale richiesta di offerta e l'atto negoziale (ivi compreso l'ordinativo di cui al successivo art. 12);

b) la scelta del contraente secondo i criteri prescritti dal presente Regolamento;

c) l'attivazione delle deroghe alle procedure concorsuali di cui al successivo art. 8 mediante apposito atto motivato, che ne individua i presupposti;

d) l'attivazione della deroga di cui all'art. 7, comma 4, mediante apposito atto motivato che ne individua i presupposti;

e) la stipula e la sottoscrizione degli atti negoziali, ivi compresi gli ordinativi;

f) la compensazione di cui al comma sesto dell'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m.;

g) la designazione dei funzionari cui affidare la direzione lavori ai sensi dell'art. 11, comma 2, da effettuare con ordine di servizio anche preventivo per una pluralità di opere, lavori e forniture.

2. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere tutte o in parte delegate dal dirigente al direttore dei lavori.

Art. 5.

Corrispettivo

1. Il corrispettivo delle opere o dei lavori è determinato a corpo o a misura. Nel primo caso tale corrispettivo è fisso, nel secondo caso il corrispettivo è determinato in base alle quantità dei lavori eseguiti rapportati ai prezzi unitari delle singole categorie o voci di spesa.

2. Nel caso di corrispettivo a corpo è comunque predisposto apposito elenco prezzi unitari che servirà come base per la determinazione e contabilizzazione di eventuali varianti in più o in meno.

Art. 6.

Sistemi di affidamento

1. I sistemi di affidamento delle opere, lavori e forniture da eseguirsi in economia sono i seguenti:

a) cottimo (cosiddetto fiduciario) quando si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese di notoria capacità ed idoneità di fiducia dell'Amministrazione;

b) amministrazione diretta, quando le opere e i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'Amministrazione impiegando materiali e mezzi in proprietà, noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima. In questo caso si applicano le norme degli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e altre norme vigenti in materia;

c) amministrazione diretta ai sensi dell'art. 17, comma quarto, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e successive modifiche, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari, e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta ai sensi della presente lettera c) le opere, i lavori e le forniture di materiale necessario per la loro realizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), che non si ritenga di affidare mediante contratto fiduciario.

Art. 7.

Modalità di affidamento

1. Le opere e i lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, da eseguirsi in economia mediante il sistema del contratto fiduciario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), dell'amministrazione diretta di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e, per quanto compatibile, dell'amministrazione diretta di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) devono essere preceduti da gara ufficiale o sondaggi informali con almeno cinque ditte ritenute idonee, eccetto che nei casi previsti dall'articolo 8.

2. All'apertura delle buste si provvede in presenza del dirigente del servizio competente o di un funzionario da lui delegato e di altri due dipendenti assegnati al servizio medesimo o al dipartimento parimenti competente per materia, di livello non inferiore al sesto, che sottoscrivono apposito verbale in cui sono documentati i risultati della gara.

3. Le opere e i lavori da eseguirsi in economia sono aggiudicati di regola con il criterio del prezzo più basso.

4. In deroga al criterio di cui al precedente comma 3, nel caso di forniture l'aggiudicazione potrà avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo, i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per la valutazione dell'offerta devono essere menzionati nella lettera di invito o nelle prescrizioni e o specifiche tecniche ad essa allegate.

Art. 8.

Deroga alle procedure concorsuali

1. È ammessa deroga alle procedure concorsuali previste dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3 nel caso di somma urgenza, quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse oppure la gara o il sondaggio siano andati deserti, nel caso di opere, lavori o forniture di importo non superiore a 20 milioni di lire e comunque ogni qualvolta l'indugio possa causare gravi danni a persone, ambiente o cose, compromettere l'efficacia dell'intervento stesso ovvero arrecare grave pregiudizio economico all'Amministrazione.

2. È fatto divieto di suddividere artificiosamente l'oggetto del contratto al fine di sottrarsi all'applicazione delle procedure concorsuali previste dal presente Regolamento.

Art. 9.

Efficacia dell'atto negoziale

1. Salvo i casi in cui si proceda tramite ordinativo scritto ai sensi dell'art. 17, comma settimo, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m. e salvo l'ipotesi di somma urgenza, il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'Amministrazione all'atto della stipula dello stesso.

2. La stipula del contratto avviene mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio tra l'impresa ed il dirigente del servizio competente o suo delegato. Tali atti devono indicare una puntuale descrizione della prestazione richiesta, il prezzo netto globale e o i prezzi netti unitari delle categorie o voci di contratto con le relative quantità nonché, ove necessario, il termine, le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità.

Ordinativi scritti

1. Gli ordinativi scritti di cui all'art. 17, comma 7, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m. utilizzati per opere, lavori e forniture di importo non superiore a 10 milioni di lire possono assumere la forma dei buoni d'ordine firmati dal dirigente del servizio competente o suo delegato, datati e numerati progressivamente, redatti in duplice copia di cui una va tenuta agli atti e recanti la descrizione puntuale dei lavori e forniture richieste, le quantità, i prezzi unitari e complessivi nonché, ove necessario, il termine, le modalità di esecuzione delle prestazioni e le penalità.

Art. 11.

Responsabilità

1. Quando per l'esecuzione delle opere e lavori in economia, compresa la fornitura dei mezzi e dei materiali necessari per la loro realizzazione, l'Amministrazione si avvale di imprese, le stesse sono responsabili della esecuzione secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali delle opere, dei lavori e delle forniture, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti: nell'ipotesi di affidamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c) la responsabilità si limita alla esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.

2. Per i lavori in economia, il dirigente di servizio provvede comunque alla designazione del direttore dei lavori, responsabile della corrispondenza delle opere agli elaborati tecnici, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 12.

Contabilità

1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue:

a) se a contratto, nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

b) se in diretta amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli;

c) se in diretta amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. Nel caso di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 20 milioni di lire, è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.

Art. 13.

Collaudo o regolare esecuzione

1. Le opere, i lavori pubblici e le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia sono sottoposti a collaudo ovvero a verifica della regolare esecuzione, secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. La verifica della regolare esecuzione è svolta a cura del direttore dei lavori mediante il rilascio di apposita certificazione.

3. Per opere, lavori e forniture di importo non superiore ai 20 milioni di lire, il visto di cui all'art. 12, comma 2, vale anche ad attestare la regolare esecuzione dell'opera.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere applicazione — salvo quanto stabilito dal comma 2 — le direttive adottate dalla Giunta provinciale a disciplina della medesima materia.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, a far data dall'entrata in vigore, anche alle opere, lavori e forniture da eseguirsi in economia già deliberati da parte della Giunta provinciale, qualora non sia ancora iniziato l'iter procedimentale per il relativo affidamento.

3. Restano ferme le disposizioni di legge o di regolamento statali la cui applicabilità discende dagli obblighi derivanti dai trattati istitutivi della C.E.E.

4. Gli importi di cui al presente Regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali.

5. Le disposizioni vigenti in materia di esecuzione in economia di opere, lavori pubblici e relative forniture si applicano, in quanto compatibili, con le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regolare registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 7 luglio 1993.

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1993
Registro n. 20, foglio n. 119 - Raci

93R0983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1993, n. 12-91/Legisl.

Approvazione del regolamento di esecuzione del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, concernente l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 100 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8229 di data 18 giugno 1993, recante ad oggetto: «Approvazione del regolamento di esecuzione del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, concernente l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo»;

Decreta:

Di emanare il regolamento di esecuzione del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, concernente l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 27 maggio 1986, n. 6-30/Legisl. è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono in ogni caso fatti salvi gli atti di vigilanza e le operazioni tecniche di controllo posti in essere sotto la vigenza del predetto decreto del Presidente della Giunta Provinciale 27 maggio 1986, n. 6-30/Legisl.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 12 luglio 1993

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1993
Registro n. 19, foglio n. 164 - Raci

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P. IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI — APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 GENNAIO 1987, N. 1-41 LEGISL., DA ULTIMO MODIFICATO CON LEGGE PROVINCIALE 18 MARZO 1991, N. 6 — CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 — in seguito denominato testo unico — in coordinamento anche con le leggi statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) controllo preventivo: si intende il complesso delle azioni, amministrative e tecniche, dirette a verificare o a conoscere preventivamente la conformità delle attività pubbliche e private alle prescrizioni normative o a conoscere lo stato generale dell'ambiente in rapporto ai fattori di inquinamento;

b) controllo successivo: si intende il complesso delle azioni, amministrative o tecniche o a carattere ispettivo, dirette ad accertare la rispondenza delle attività in essere alle prescrizioni normative o amministrative e all'eventuale adozione di misure sanzionatorie o repressive.

Art. 2.

Competenze del Servizio protezione ambiente

1. Il Servizio protezione ambiente e la Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti esercitano, secondo la rispettiva competenza, le funzioni di controllo preventivo:

a) mediante la ricerca e lo studio dei fenomeni inquinanti e curando gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla prevenzione di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla tutela dall'inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo;

b) rilasciando le autorizzazioni e i pareri ad essi demandati dal testo unico e dalle leggi statali richiamate all'articolo 1;

c) acquisendo le denunce, le comunicazioni, le notifiche e le relazioni di cui siano destinatari ai sensi del testo unico e delle leggi statali di cui all'articolo 1;

d) mediante la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e idrico e la formazione del catasto e degli inventari di cui all'articolo 40 del testo unico, come integrato dall'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, nonché ai sensi delle normative statali richiamate all'articolo 1;

e) mediante la formazione e l'aggiornamento del catasto dei rifiuti di cui all'articolo 93 del testo unico.

2. Il Servizio protezione ambiente esercita le funzioni di controllo successivo, a carattere tecnico e amministrativo:

a) sul regolare funzionamento e gestione degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature, in rapporto alla qualità delle acque dei corpi idrici ricettori;

b) a carattere amministrativo, relativamente all'osservanza del regime autorizzatorio e delle prescrizioni derivanti dai provvedimenti autorizzatori e o ripristinatori di competenza del Servizio e della Commissione citata al comma 1, nonché relativamente all'osservanza delle disposizioni concernenti le denunce, le notifiche, le comunicazioni e le relazioni di cui sia destinatario, i registri di carico e scarico, i documenti per il trasporto e i registri di utilizzazione dei rifiuti, dei fanghi e degli olii usati;

c) sul regolare funzionamento degli strumenti di rilevazione continue e di registrazione di cui all'articolo 42 del testo unico, in quanto prescritti dal Servizio medesimo o dalla Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

d) mediante emanazione dei provvedimenti sanzionatori e/o ripristinatori ad esso demandati dal testo unico e dalle leggi statali di cui all'art. 1, fatte salve le competenze della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

3. Il Servizio protezione ambiente può avvalersi, per l'esecuzione dei monitoraggi preordinati alle attività di rilevamento e catasto di cui al comma 1, lettere d) ed e), del laboratorio del Servizio opere igienico-sanitarie.

4. Il Servizio protezione ambiente esercita ogni altra azione di controllo successivo che non sia attribuita ad altri organi o enti dal presente regolamento.

Art. 3.

Competenze del Servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. Il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica assicura, tramite i competenti settori operativi, il controllo successivo, ivi compreso quello a carattere ispettivo:

a) sugli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati — ivi compresi quelli derivanti da pubblica fognatura — diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, per quanto attiene al campionamento e alla verifica dell'osservanza dei limiti di accettabilità e delle norme in vigore;

b) sulle operazioni di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento finale;

c) sulle operazioni di utilizzazione e recupero dei fanghi di depurazione in agricoltura e delle sostanze e materiali di cui all'articolo 80, comma 1, del testo unico;

d) sulle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti produttivi o misti, per quanto attiene al campionamento e alla verifica dell'osservanza dei limiti di accettabilità e delle norme in vigore;

e) mediante esecuzione delle attività di laboratorio sotto il profilo chimico-fisico e microbiologico, relativamente agli scarichi, alle emissioni, ai rifiuti, ai fanghi ed ai terreni, nonché ai combustibili ammessi di cui all'articolo 10 del testo unico.

2. Il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica esercita inoltre le funzioni di controllo, preventivo e successivo, già demandate all'Ufficio del Medico provinciale e agli Uffici sanitari comunali dalle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque.

3. In connessione con l'espletamento delle operazioni di controllo di cui al comma 1, il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica esercita altresì gli accertamenti a carattere amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h).

4. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica indice, almeno una volta all'anno, apposite conferenze con il Servizio protezione ambiente, allo scopo di definire eventuali programmi concernenti l'attività di vigilanza e controllo a carattere ispettivo.

5. Le conclusioni tecniche ed i referti analitici sono comunicati al Servizio protezione ambiente e alle autorità competenti per l'eventuale attivazione dei procedimenti sanzionatori e l'adozione di eventuali misure ripristinatorie o repressive conseguenti a controllo, nonché all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del testo unico e di cui all'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, in ordine alla facoltà di avvalimento di altre strutture laboratoristiche.

Art. 4.

Competenze delle altre strutture provinciali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), il Servizio antincendi esercita le operazioni di controllo successivo sulle caratteristiche merceologiche e sulle condizioni di impiego dei combustibili ammessi ai sensi delle normative vigenti, nonché sugli impianti termici, sulla loro conduzione e sulle relative emissioni. Il predetto Servizio può avvalersi della collaborazione dei vigili del fuoco volontari ai sensi delle norme vigenti.

2. Restano ferme le attribuzioni dei Servizi antincendi di cui all'articolo 9, comma 3, del testo unico e quelle del Sindaco di cui all'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615.

3. Il personale provinciale incaricato dei servizi di polizia idraulica, forestale e stradale, nonché quello, anche non dipendente della Provincia, incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca esercitano — in corrispondenza dei rispettivi ambiti di competenza — le funzioni di controllo successivo al carattere amministrativo relativamente all'osservanza del regime autorizzatorio delle discariche per i rifiuti, al divieto di abbandono dei rifiuti e all'osservanza della disciplina concernente i liquami e gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici di cui al titolo IV delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque. Le predette categorie di personale segnalano inoltre al Servizio per l'igiene e la sanità pubblica ed al Servizio protezione ambiente eventuali fenomeni di inquinamento ambientale in atto, in dipendenza di scarichi abusivi o palesemente difformi alle prescrizioni normative o autorizzative.

Art. 5.

Interventi dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige

1. La Provincia può avvalersi dell'Istituto Agrario provinciale di San Michele all'Adige per la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque destinate e classificate ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, concernente la qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Il predetto programma viene predisposto dall'Istituto d'intesa con il Servizio protezione ambiente.

2. I rapporti tra l'Istituto e la Provincia sono regolati secondo le procedure di cui alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28.

Art. 6.

Competenze dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo preventivo, rilasciando le autorizzazioni e i pareri, nonché acquisendo le denunce, comunicazioni e notifiche in conformità alle attribuzioni ad essi demandate dal testo unico e dalle normative statali di cui all'articolo 1.

2. I Comuni, in coordinamento con i compiti demandati ad altri organi o strutture dal presente regolamento, espletano le operazioni di controllo successivo:

a) sull'osservanza della disciplina relativa agli scarichi in pubblica fognatura e nelle canalizzazioni di cui all'articolo 14 delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;

b) sulla funzionalità e integrità delle pubbliche fognature;

c) sul regolare funzionamento degli impianti di depurazione comunali a sedimentazione meccanica;

d) sull'osservanza della disciplina relativa agli scarichi in acque superficiali o in suolo e nel sottosuolo, la cui autorizzazione è demandata ai Comuni;

e) sull'osservanza della disciplina relativa ai trattamenti di disinfezione per gli scarichi provenienti da insediamenti civili, agli scarichi in fosse biologiche e a completa tenuta nonché al relativo spurgo;

f) sull'osservanza della disciplina relativa allo scarico e smaltimento dei liquami degli allevamenti zootecnici;

g) sull'installazione e buon funzionamento degli strumenti di misura degli approvvigionamenti idrici autonomi di cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche;

h) sull'osservanza di ogni altra disposizione delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque in quanto correlata con funzioni demandate ai Comuni;

i) sulla sussistenza delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi e misti, nonché sul contenimento delle emissioni diffuse, proponendo al Servizio protezione ambiente l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 febbraio 1992, n. 6-68/Leg.;

l) sulla regolare installazione degli impianti termici, con riferimento alla sussistenza della denuncia preventiva, dell'approvazione di cui all'articolo 9 della legge n. 615 del 1966 e del responsabile tecnico addetto alla conduzione ai sensi dell'articolo 11 del testo unico;

m) sul regolare funzionamento e gestione delle discariche per inerti, dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli dismessi, degli stoccaggi e accumuli temporanei di rifiuti speciali e degli stoccaggi provvisori dei rifiuti tossico-nocivi con capacità complessiva non superiore ad un metro cubo;

n) sul regolare conferimento dei rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi, nonché sul regolare funzionamento dei servizi di raccolta — anche differenziata — trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;

o) sulla sussistenza delle autorizzazioni relative agli impianti di trattamento, stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti, nonché sull'osservanza del divieto di abbandono dei rifiuti;

p) a carattere amministrativo, relativamente alla verifica dell'osservanza del regime autorizzativo e delle prescrizioni derivanti dai provvedimenti autorizzativi e/o ripristinatori demandati ai Comuni dal testo unico e dalle disposizioni statali richiamate all'articolo 1, nonché relativamente all'osservanza delle disposizioni concernenti le denunce, le notifiche e le comunicazioni di cui siano destinatari.

In connessione con l'espletamento delle operazioni di controllo di cui al presente articolo, i Comuni esercitano altresì gli accertamenti a carattere amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. I custodi forestali dei Comuni o loro Consorzi espletano — in corrispondenza dei rispettivi ambiti territoriali di competenza — le operazioni di controllo successivo a carattere amministrativo previste dall'articolo 4, comma 3.

4. I Comuni provvedono inoltre all'emanazione degli atti ripristinatori o contingibili e urgenti ad essi demandati dal testo unico e dalle norme statali di cui all'articolo 1.

5. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, i Comuni, dotati di idonea struttura organizzativa, hanno facoltà di esprire le operazioni di campionamento, a integrazione e in coordinamento con le funzioni demandate al Servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 7.

Disposizioni comuni

1. Nei casi di particolare urgenza nei quali ogni indugio possa costituire pregiudizio all'acquisizione degli elementi probatori, le operazioni di controllo successivo sono effettuate autonomamente — nei rispettivi ambiti territoriali di competenza — da tutte le categorie di personale e dagli organi previsti dal presente regolamento.

2. Ove sia ravvisata la necessità o l'opportunità — anche in ragione delle complessità tecniche delle attività di accertamento — di esprire in modo organico e coordinato le operazioni di controllo relativamente ad un insediamento o impianto o ad una determinata area, i responsabili delle strutture provinciali e degli enti contemplati dal presente regolamento promuovono apposite intese — anche in via breve diretta ad assicurare che l'attività di accertamento siano espletate congiuntamente da più operatori appartenenti alle medesime strutture o ai predetti enti.

3. I provvedimenti autorizzatori, ripristinatori e repressivi vengono inoltre trasmessi in copia, a cura delle autorità che li hanno emanati, alle strutture provinciali e agli enti cui appartengono gli organi di vigilanza, secondo i criteri e gli ambiti di competenza previsti dal presente regolamento.

Art. 8.

Metodologie di accertamento

1. Ai fini del prelievo di campioni e degli accertamenti analitici si applicano — oltre alle procedure e metodiche disciplinate dagli articoli 38 e 92, comma 4, del testo unico e dagli altri atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso — le metodologie stabilite dalle normative statali e comunitarie o, in mancanza, le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello internazionale.

2. Il Servizio protezione ambiente può predisporre verbali-tipo al fine di assicurare una corretta ed uniforme esecuzione e verbalizzazione degli atti di accertamento.

3. In ogni caso l'operatore, in sede di prelievo e facendone menzione nel verbale di prelievo, dà tempestivo avviso al titolare o al rappresentante legale dell'impresa o dell'ente che gestisce lo stabilimento, locale o mezzo tecnico, o a chi ne fa le veci, del giorno, ora e luogo in cui si procederà all'apertura del campione e alle analisi, comunicando ai medesimi che possono presenziarvi, eventualmente assistiti da un consulente tecnico.

4. Gli organi di controllo che effettuano gli accertamenti, nei casi di cui all'articolo 6, comma 5, nonché nelle ipotesi di urgenza di cui all'articolo 7, comma 1, concordano preventivamente con il responsabile delle strutture laboratoristiche, competenti ai sensi del presente regolamento, il giorno e l'ora in cui si procederà all'apertura del campione e alle analisi in relazione alla deteriorabilità del campione.

Art. 9.

Norma transitoria

Tutti i riferimenti al Servizio per l'igiene e la sanità pubblica contenuti nel presente regolamento devono ritenersi sostituiti con il riferimento alla Direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con decorrenza dalla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1^a aprile 1993, n. 10.

93R0984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 luglio 1993, n. 13-92/Leg.

Legge provinciale 16 aprile 1968, n. 3 - Istituzione del L.A.T.I.F. - Laboratorio Tecnológico Impianti a Fune. Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 3/68 approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-96/Legisl., datato 14 aprile 1977. Determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17-12/Legisl., datato 5 novembre 1984.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 14 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 16 aprile 1968, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 4/Legisl., datato 14 novembre 1968, e s.m.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 702 P del 31 dicembre 1976;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 96 Legist. del 14 aprile 1977;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 96 Legist. del 17 giugno 1980;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 545 Legist. del 5 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17-12 Legist. del 5 novembre 1984;

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Vista la legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe per le prove tecniche del I.A.T.I.F., ora fissate dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17-12 Legist. del 5 novembre 1984, in considerazione sia degli aumenti dei costi del settore sia per adeguare l'individuazione delle tariffe alle nuove tipologie e metodologie di prova;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 9.323 datata 2 luglio 1993;

Decreta:

1) di approvare la modifica al Regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17-12 Legist. datato 5 novembre 1984, determinando le nuove tabelle delle tariffe per le prestazioni inerenti alle prove tecniche effettuate dal I.A.T.I.F. e Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune, per conto terzi, secondo le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, 1993, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, in sostituzione delle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, 1984 allegati al precedente decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 17-12 Legist. del 5 novembre 1984;

2) di stabilire che le nuove tariffe di cui sopra saranno applicate a partire dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di attuazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione;

3) di stabilire che le tariffe vengano aggiornate con periodicità annuale, sulla base dell'evoluzione dei costi relativi alle prestazioni svolte per conto terzi, tenuto conto anche delle tariffe praticate dalla concorrenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 26 luglio 1993

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1993
Registro n. 34, foglio n. 104

(Omissis).

93R0985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 agosto 1993, n. 14-93/Leg.

Modifica del regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro o scuole dell'infanzia equiparate, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 11-64/Leg. del 17 luglio 1992.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9456 del 13 luglio 1992 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole provinciali dell'infanzia equiparate;

Visto il proprio precedente decreto del 17 luglio 1992 n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, con il quale è stato emanato il sopracitato regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10157 del 23 luglio 1993, con la quale è stato modificato il regolamento in oggetto, prevedendo la sostituzione dell'articolo 25 con il seguente nuovo articolo:

«Art. 25.

Valutazione dei servizi pregressi

1. Il servizio prestato in rapporti di lavoro a tempo determinato presso le scuole equiparate dell'infanzia, dai dipendenti delle medesime scuole anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, si considera utile ai fini dell'art. 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992 n. 5, sempreché non sia già stato riconosciuto.

2. Il servizio prestato presso le scuole provinciali dell'infanzia o altri enti pubblici dai dipendenti delle scuole equiparate dell'infanzia anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, si considera utile ai fini dell'art. 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992 n. 5 sempreché non sia già stato riconosciuto.

3. I dipendenti interessati dovranno produrre apposita domanda al gestore, corredata dalla documentazione probatoria, entro settanta giorni dalla data di assunzione a tempo indeterminato. In sede di prima applicazione il predetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente norma.

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Di approvare la modificazione del regolamento in oggetto, emanato con decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, prevedendo la sostituzione dell'articolo 25 con il seguente nuovo articolo:

«Art. 25.

Valutazione dei servizi pregressi

1. Il servizio prestato in rapporti di lavoro a tempo determinato presso le scuole equiparate dell'infanzia, dai dipendenti delle medesime scuole anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, si considera utile ai fini dell'art. 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, sempreché non sia già stato riconosciuto.

2. Il servizio prestato presso le scuole provinciali dell'infanzia o altri enti pubblici dai dipendenti delle scuole equiparate dell'infanzia anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, si considera utile ai fini dell'art. 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 sempreché non sia già stato riconosciuto.

3. I dipendenti interessati dovranno produrre apposita domanda al gestore, corredata dalla documentazione probatoria, entro settanta giorni dalla data di assunzione a tempo indeterminato. In sede di prima applicazione il predetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente norma.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 5 agosto 1993

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1993
Registro n. 36, foglio n. 183

93R0986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 settembre 1993, n. 16-95/Legis.

Assunzione interinale degli affari in materia di lavori pubblici e trasporti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 3571/1, di data 5 giugno 1992, con la quale si attesta che il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, nella seduta di venerdì 5 giugno 1992 ha eletto, fra gli altri, Assessore effettivo il sig. Vigilio Nicolini;

Visto il proprio decreto n. 6-59/Leg., di data 8 giugno 1992 contenente la ripartizione degli affari tra gli Assessori;

Considerato che l'Assessore Vigilio Nicolini, a causa di sopraggiunta malattia, si trova nell'impossibilità di esercitare le funzioni inerenti alla carica e atteso che l'indisponibilità del medesimo si protrarrà per qualche tempo;

Decreta:

Il Presidente della Giunta provinciale si riserva temporaneamente in via interinale la trattazione degli affari di cui al punto 8 del proprio decreto n. 6-59/Leg., di data 8 giugno 1992, attribuiti all'Assessore effettivo Vigilio Nicolini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 10 settembre 1993

BAZZANELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1993
Registro n. 20, foglio n. 121*

93R0987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1993, n. 17-96/Leg.

Regolamento concernente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 28 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, recante «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio», nel quale è previsto che la Giunta provinciale fissi con apposito regolamento i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio;

Vista la deliberazione n. 12561 del 10 settembre 1993, con cui la Giunta provinciale ha approvato il predetto regolamento;

Decreta:

Di emanare il «Regolamento concernente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio», secondo il testo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 14 settembre 1993

BAZZANELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1993
Registro n. 20, foglio n. 200*

REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ESPERTI IN URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 1.

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, l'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

Art. 2.

1. Possono essere iscritti all'albo degli ingegneri, gli architetti ed i laureati in urbanistica che, alla data della domanda di iscrizione, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) siano iscritti all'organismo professionale di categoria costituito per la provincia di Trento e siano stati o siano componenti della commissione urbanistica provinciale o di una delle commissioni per la tutela del paesaggio o per la tutela paesaggistico-ambientale istituite presso la Provincia autonoma di Trento;

b) siano iscritti all'organismo professionale di categoria costituito per la provincia di Trento ed abbiano svolto uno o più incarichi di redazione di strumenti urbanistici generali, in adeguamento al piano urbanistico provinciale;

c) siano iscritti all'organismo professionale di categoria della provincia di Trento da un periodo non inferiore a cinque anni — ovvero, nel caso dei laureati in urbanistica, siano iscritti all'organismo professionale di categoria della provincia di Trento e abbiano conseguito il diploma di laurea da un periodo non inferiore a cinque anni — e attestino, previa presentazione di apposito curriculum, il possesso di specifica esperienza professionale nel settore della pianificazione urbanistica e/o della progettazione edilizia e architettonica;

d) gli ingegneri, gli architetti ed i laureati in urbanistica che, pur non essendo in possesso del suindicato requisito dell'iscrizione all'organismo professionale di categoria della provincia di Trento, svolgano attività di insegnamento universitario e dimostrino che si sono occupati nell'ambito dell'attività didattica o di ricerca delle tematiche territoriali, di recupero degli insediamenti storici e di tutela del paesaggio, con particolare riferimento alla realtà della provincia di Trento.

Art. 3.

1. Gli iscritti all'albo sono tenuti a frequentare il seminario di aggiornamento e confronto che la Provincia autonoma di Trento organizzerà in materia urbanistica e paesaggistica al fine di fornire il quadro complessivo della realtà pianificatoria locale, dei criteri di tutela paesaggistico-ambientale, dei criteri di riqualificazione dei centri storici e degli atti normativi, necessari per l'espletamento dell'incarico affidato in seno alle commissioni edilizie comunali.

Art. 4.

1. Le domande di iscrizione all'albo possono essere presentate, direttamente o a mezzo raccocomandata con ricevuta di ritorno, dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.

2. Le iscrizioni sono disposte con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del suddetto termine del 31 ottobre.

Art. 5.

1. È incompatibile la contemporanea partecipazione dell'esperto nominato nella commissione edilizia comunale ai seguenti organi collegiali: commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, commissione urbanistica provinciale e comitato tecnico-amministrativo.

2. I componenti delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale non possono accettare la nomina in qualità di esperti, nelle commissioni edilizie comunali di comuni facenti parte del medesimo comprensorio.

3. Gli esperti iscritti all'albo non possono in ogni caso far parte di più di due commissioni edilizie comunali.

Art. 6.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

93R0988

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 43.

Nuova disciplina per l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni in favore dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 33 del 1° agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale è autorizzato a stipulare, con una o più società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza contro gli infortuni e le malattie a favore dei Consiglieri regionali in carica, per tutta la durata del loro mandato.

La durata della polizza non dovrà essere inferiore ad anni 5 e non superiore a 10.

L'importo da assicurare per ciascun Consigliere è di L. 300.000.000 in caso di morte e di L. 600.000.000 in caso di invalidità permanente.

La quota annua del premio resta a carico del Consigliere in misura del 30%, mentre la restante quota a carico dell'Ente Regione.

Art. 2.

La quota del premio a carico del Consigliere sarà anticipata dall'Ente e trattenuta d'ufficio, in unica soluzione sull'indennità di carica.

Art. 3.

La polizza oltre alla copertura dei rischi di cui al 3° comma dell'art. 1, dovrà prevedere un'assegno di L. 50.000 a favore del Consigliere in caso di ricovero ospedaliero per infortuni o malattie fino ad un massimo di 30 giorni all'anno.

Il contratto di assicurazione dovrà essere stipulato sulla base numerica di trenta consiglieri, senza l'elenco nominativo degli eletti a tale carica, in quanto a favore degli aventi diritto alla copertura assicurativa faranno fede i provvedimenti di nomina ed eventuali surrogazioni posti in essere dal Consiglio Regionale.

Art. 4.

Sono abrogate la legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 e la legge regionale 2 settembre 1987, n. 29.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 26 luglio 1993

BOCCIA

93R0903

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 44.

Commissione giudicatrice nei concorsi per l'accesso all'impiego per la progressione di carriera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 34 del 7 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La composizione della commissione giudicatrice nei procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego e per la progressione di carriera del personale della Regione è disciplinata in conformità ai principi contenuti nell'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, ed è composta da esperti in possesso di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto delle prove, scelti tra:

i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni in possesso di livello funzionale superiore a quello del posto messo a concorso;

i medesimi dipendenti di livello funzionale pari a quello del posto messo a concorso ove trattasi di posto di livello apicale;

i docenti universitari.

In ogni caso uno dei membri della Commissione deve essere esperto in materia giuridica amministrativa.

Nel decreto di costituzione della Commissione coloro che siano componenti degli Organi politici dell'Amministrazione e coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Organizzazioni sindacali.

I componenti della Commissione devono essere scelti con criteri di rotazione ed in ogni caso per non più di una volta all'anno.

Art. 3.

La Commissione si compone di tre membri.

Nel rispetto del principio di pari opportunità stabilito dall'art. 61, primo comma, lett. a) del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29, i componenti della Commissione non dovranno essere tutti dello stesso sesso.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, se il concorso è bandito anche per le esigenze del Consiglio regionale, uno dei componenti della Commissione è designato dall'Ufficio di Presidenza.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla settima, appositamente designato dalla Presidenza della Giunta Regionale.

Nei concorsi per la copertura dei posti negli organici del Settore Consiglio relativi a figure professionali tipiche dell'attività consiliare, l'Ufficio di Presidenza designa tutti i componenti della Commissione e, tra di essi, il Presidente.

Art. 4.

La Commissione deve portare a compimento i propri lavori nel più breve tempo possibile.

Per l'espletamento del concorso non potrà essere superato il termine massimo di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti concorsuali da parte dell'ufficio competente, salvo richiesta motivata di proroga della Commissione autorizzata dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza relativamente ai concorsi di rispettiva competenza.

I componenti della commissione esaminatrice che, per una qualsiasi ragione o impedimento, non siano in grado di assolvere ai compiti loro conferiti sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta, con altri esperti in possesso di requisiti di cui all'art. 2, rimanendo in ogni caso valide le operazioni concorsuali ritualmente effettuate. Nei concorsi di cui al 4° comma del precedente art. 3 le sostituzioni sono effettuate sulla base delle designazioni dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5.

Nell'effettuazione dei concorsi di rispettiva competenza, gli enti strumentali della Regione si adegueranno alle norme della presente legge, salvo diverse specifiche previsioni di legge.

Art. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

La presente legge regionale è stata dichiarata urgente ai sensi dell'art. 27 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 3 agosto 1993

BOCCIA

93R0904

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ❖ CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Moro, 21
- ❖ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ❖ MATERA
Carabinieri
Eredi ditta MONTUMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ❖ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ❖ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ❖ COSENZA
Libreria OOMUS
Via Monte Santo
- ❖ PALI (Raggi Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ❖ REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiori
Via Buozzi, 23
- ❖ SOVERATO (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ❖ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ❖ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Neppi, 47
- ❖ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ❖ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ❖ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ❖ CROIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTEA
- ❖ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ❖ SALERNO
Libreria ATHENA S.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ❖ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/8
- ❖ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ❖ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ❖ PARMA
Libreria FIACCAIORI
Via al Duomo
- ❖ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ❖ REGGIO EMILIA
Carabinieri MODERNA - S.c. a.r.l.
Via Farini, 1/11
- ❖ RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ❖ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ❖ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ❖ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 86
- ❖ Trieste
Libreria TERGESTE S.s.
Piazza della Borsa, 15

LAZIO

- ❖ UMBINE
Carliolibreria UNIVERSITAS
Via Prachino, 19
- ❖ LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatossuto, 13
- ❖ LIBRERIA TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ❖ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ❖ FROSINONE
Carliolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ❖ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 29/30
- ❖ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ❖ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ❖ ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ❖ L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ❖ CARLIOLIBRIA ONORIATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ❖ LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ❖ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ❖ TIVOLI (Roma)
Carliolibreria MANNELLI
di Rossetta Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ❖ TUSCANIA (Viterbo)
Carliolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste
- ❖ VITERBO
Libreria "AR" di Masoli Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrara

LIGURIA

- ❖ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ❖ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Goli, 5
- ❖ SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Monitenote, 36/R

LOMBARDIA

- ❖ ARESE (Milano)
Carliolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ❖ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ❖ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ❖ COMO
Libreria NANI
Via Carlioli, 14
- ❖ CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ❖ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ❖ PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
- ❖ LIBRERIA TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ❖ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Canini, 14
- ❖ VARESE
Libreria PIROLA
Via Abbate, 9
- ❖ LIBRERIA PONTIGOGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ❖ ANCONA
Libreria FIOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- ❖ LIBRERIA MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ❖ FAVARA (Asipenne)
Corso Mazzini, 158
- ❖ MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
- ❖ LIBRERIA TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ❖ PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppina
Via Manelli, 60/62

MOLISE

- ❖ CAMPOBASSO
Libreria D.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ❖ ISERNA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ❖ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ❖ LIBRERIA BOFFI
Via dei Martelli, 31
- ❖ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Viale Vittorio Emanuele, 19
- ❖ ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alinari, 364
- ❖ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ❖ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ❖ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ❖ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ❖ BARI
Libreria FRATELLI LATERZA,
Via Crisiano, 16
- ❖ BRINDISI
Libreria PIAZZA
Piazza Vittoria, 4
- ❖ CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GAUSE
Piazza G. Matteotti, 8
- ❖ LIBRERIA PATERNÒ
Piazzetta Via Dante, 21
- ❖ LECCE
Libreria MILELLA
Corso V. Emanuele, 30/32
- ❖ MANFREDONA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
- ❖ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ❖ ALGERO (Sassari)
Libreria LOBOSIO
Via Sassari, 85
- ❖ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ❖ NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ❖ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ❖ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ❖ CALTANISSETTA
Libreria SCIACIA
Corso Umberto I, 36
- ❖ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ❖ LIBRERIA GARGIULO
Via F. Riso, 50/58
- ❖ LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 353/355

ENNA

- ❖ LIBRERIA BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ❖ FAVARA (Asipenne)
Carliolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ❖ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ❖ PALERMO
Libreria FLACCOVIO LARIO
Via Ausonia, 70/74
- ❖ LIBRERIA FLACCOVIO LARIO
Piazza Don Bosco, 3
- ❖ LIBRERIA FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ❖ RAGUSA
Libreria E. GIOIOLIO
Via IV Novembre, 39
- ❖ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ❖ TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Coriese, 8

TOSCANA

- ❖ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ❖ FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ❖ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ❖ LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ❖ LUCCA
Libreria BARONI
di De Mori Rosa s.s.
Via S. Paolino, 45/47
- ❖ Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ❖ MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 9
- ❖ PISA
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
- ❖ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macellai, 37
- ❖ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ❖ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ❖ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diez, 11

UMBRIA

- ❖ FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ❖ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vantucci, 82
- ❖ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Telesio, 29

VENETO

- ❖ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via del Cavour, 17
- ❖ ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ❖ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Callimopoli, 31
- ❖ VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabii
- ❖ VERONA
Libreria GHELI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ❖ Libreria GIUNICATA
Via della Costa, 5
- ❖ VICENZA
Libreria GALIA
Corso A. Patellato, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Relliana, via Cialia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoffo SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milliani Fabbrano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale L. 55.000 - semestrale L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale L. 65.500 - semestrale L. 48.000	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 200.000 - semestrale L. 108.000	Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.800
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 0 0 9 4 *

L. 5.200